



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 36 del 9 Ottobre 2013

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.08.2013, n. 598

Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"..... 9

DELIBERAZIONE 02.09.2013, n. 627

Reg. (CE) n. 1198/2006 - Programma Operativo 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19/12/2007 - Modifiche ed integrazioni al "Documento operativo per l'avvio del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo" - DGR n° 697 del 26/11/2009 , al "Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo" - DGR n° 637 del 23/08/2010 e D.G.R. n° 768 del 19/11/201217

DELIBERAZIONE 16.09.2013, n. 652

PO FERS 2007/2013 - assistenza tecnico-specialistica per il Servizio Autorità di Certificazione - procedure per l'acquisizione - conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo a valere sul POR FERS 2007 - 2013 - integrazioni e rettifiche allo schema di contratto approvato con D.G.R. 163/201321

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 10.09.2013, n. 32

Sostituzione di un Consigliere Regionale in seno al Comitato per la Legislazione29

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

DECRETO 09.08.2013, n. 59

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013. Approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo stabilimento termale.29

DECRETO 05.09.2013, n. 64

Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni CSR 66 del 13 Marzo 2013 RECANTE Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite.....46

DETERMINAZIONI**DIRETTORIALI****DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI**

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DD/203

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione PROCIV ARCI CAMPOTOSTO - Campotosto (Aq).....59

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DD/204

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione AVIS di base Paterno - Paterno di Avezzano (Aq).....59

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DD/207

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SILVI - SILVI MARINA (TE)60**DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ - VIABILITÀ - DEMANIO E CATASTO STRADALE - SICUREZZA STRADALE**

DETERMINAZIONE 12.09.2013, n. DE/26

Affidamento incarico consulenza e supporto tecnico specialistico per la redazione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro ai sensi del comma 4 dell'art 16-bis della Legge n. 135/2012, così come modificato dall'art.1, comma 301 della legge n.228/201261

DETERMINAZIONE 12.09.2013, n. DE/27

Affidamento incarico consulenza e supporto tecnico specialistico per analisi del modello di simulazione del trasporto regionale in ambiente visum, ai fini della redazione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro ai sensi del comma 4 dell'art 16-bis della legge n. 135/2012, così come modificato dall'art.1, comma 301 della legge n.228/201279**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DH/203

Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader). Approvazione PSL rimodulato area Leader "Provincia di Teramo" - GAL "LEADER TERAMANO"97

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DH/209

Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader). Approvazione delle proposte di modifiche del PSL area Leader "Provincia dell' Aquila - GAL "GRAN SASSO VELINO".99**DIRIGENZIALI****DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE****SERVIZIO BILANCIO**

DETERMINAZIONE 09.09.2013, n. DB8/117

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale..... 101

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE**SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO - SPORT**

DETERMINAZIONE 06.09.2013, n. DB13/139

L.R. 19.06.2012, n. 27, art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva. Bando pubblico - D.G.R. 28.09.2012, n. 617. Approvazione definitiva graduatoria di merito ed elenco domande escluse dalla valutazione..... 103

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE**SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE**

DETERMINAZIONE 27.08.2012, n. DC7/123

Legge Regionale 17.03.04, n° 13 - Comune di GORIANO SICOLI (AQ): - "Decadenza dei contributi concessi ai privati per il mancato avvio dei lavori relativi al bando di selezione per il "Recupero e la valorizzazione dei centri storici" approvato con delibera n. 798 del 06.09.2004" 110

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITA' E LOGISTICA**

DETERMINAZIONE 02.09.2013, n. DE8/74

Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti - Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Risorse pubbliche del programma Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Obiettivo 2, Misura 1.1. Svincolo sull'Autostrada A/25 Torano Pescara, al Km 171+000. di collegamento dell'Interporto alla viabilità principale. art. 5 della Convenzione con Strada dei Parchi spa (concessionario ANAS spa). Attività per certificazione di agibilità dello svincolo. Designazione professionista..... 111

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE**SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA**

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n DG20/40

Revoca determine n. Dg14/40 del 06/07/2009 n. Dg20/31 del 07/07/2010 e n. Dg20/34 del 16/07/2010 - gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto. L.r. n. 11/2009. 112

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

DETERMINAZIONE 13.09.2013, n. DH27/188

Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, art. 10, comma 1, lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione per alcuni vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo. Campagna vitivinicola 2013/2014 (vendemmia 2013). 113

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DH28/64

Reg. CE 1698/05, Reg. CE 1974/07, Reg. CE 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Misura 3.2.1 - Azione A - "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale". - Approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili e della graduatoria regionale delle domande di aiuto non ammissibili-non ricevibili. Presa d'atto. 115

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 04.09.2013, n. DH32/46

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 " Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa dei Trabocchi- Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012- Progetto codice 06/SZ/12 - Comune di Vasto -concessione contributo..... 119

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DH32/47

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 " Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" - Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/12 del 01/02/2013- Progetto codice 01/PP/13 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CO.A.S.I.V.) -concessione contributo..... 123

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DH32/48

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 " Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa blu- Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012- Progetto codice 17/SZ/12 - Comune di Giulianova - concessione contributo..... 126

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 04.09.2013, n. DI8/47

Cava di ghiaia in località "ColleranESCO" del Comune di Giulianova (Provincia di Teramo) - Ditta Individuale: Carusi Gaetano (Partita Iva 00095240677) - Variante progetto di ripristino ambientale. 130

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DI15/76

L.R. 27 maggio 1975 n. 49 "Contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali" - Annualità 2013 - Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei benefici di legge ad Enti Pubblici e ad Enti privati. 131

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DL33/205

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 - Cooperativa sociale denominata "Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale" con sede in Vasto (CH). Richiesta di iscrizione ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A" - DINIEGO 137

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

DETERMINAZIONE 20.09.2013, n. DL34/154

Progetti di servizio civile Bando 2012 di cui al DPCM 4 novembre 2009 - Approvazione graduatoria dei progetti finanziati a seguito di nulla osta dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)- 138

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO MARITTIMO

Avviso di deposito ai sensi della L.R. 12.04.1983, n. 18 e dell'art. 14 Parte II^ del D.Lgs n. 15272006 e ss.mm.ii..... 143

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Decreto del presidente dell'amministrazione provinciale dell'Aquila n. 39 del 29/08/2013 143

PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE V - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

CITTA' DI CEPAGATTI

SERVIZIO 4° - URBANISTICA E ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Avviso di deposito di adozione ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e del comma 8 bis dell'art. 20 della L.R. 18/83, così come modificata ed integrata dalla L.R. 62/2012, del Piano di Lottizzazione di Iniziativa privata per attività produttive PUA (Piano Urbanistico Attuativo).... 146

CITTA' DI PESCARA

Decreto di espropriazione n. 333/3190 del 30.07.2013 - Comprensorio pedecollinare nord - Riqualficazione urbana e realizzazione asse viario di collegamento tra Via Ferrari, Via Caravaggio e Via dell'emigrante..... 146

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2013 - Variante alle norme tecniche di attuazione allegate al vigente P.R.G. - artt. 5 - 22 - 24 - approvazione. 151

CITTA' DI SAN GIOVANNI TEATINO

Deliberazione C.C. n. 57 del 14.11.2011 - Conclusione procedimento di variante relativo all' approvazione variante P.R.G. art. 19 d.p.r. 327/01 - "Realizzazione parcheggio pubblico in Localita' Dragonara" 154

COMUNE DI CHIETI

AVVISO..... 154

“ Recepimento delle disposizioni della LR n. 49 del 15.10.2012 e smi ”	155
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	
AVVISO	155
COMUNE DI TURRIVALIGNANI	
AVVISO	156
SNAM RETE GAS SPA	
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.....	156
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI	
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE	
Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT e raccordi BT alla rete esistente in Via Tevere e Via Palermo nel Comune di Teramo (TE). Prat.10-13-TE Iter 668088	157
Realizzazione di un tratto di linea MT 20 kV in cavo interrato per l'adeguamento al carico degli impianti necessari all'allaccio del cliente Terna S.p.A. in Comune di Collarmele (AQ) . Pratica n° 271/D - Iter 658532.....	157
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE	
UNITA' PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI	
DISTACCAMENTO DI CHIETI	
Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di m. 160 e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata Verattiera nel Comune di Cepagatti (PE)	158

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.08.2013, n. 598

Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111 e s.m.i.;
- il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo all'attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M.25 maggio 2001, mn. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.", pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione;
- la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e, in particolare, l'art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), tramite la frequenza da parte del personale dipendente di specifiche giornate formative teorico pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte (durata complessiva non inferiore a 24 ore), secondo le modalità i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale;
- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui Criteri per la certificazione nel sistema della Formazione Professionale;

- la Legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in linea con le indicazioni dell'Unione Europea propedeutica per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze".
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92", (adozione di un quadro comune di riferimento in ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze per la definizione del sistema certificatorio nazionale;
- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell'8/XI/2007;
- la D.G.R. 27-09-2010, nr. 744, concernente: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano Operativo 2009-2010-2011: Approvazione", nel cui ambito è ricompresa la programmazione del progetto speciale "Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche e libretto formativo";
- la Determinazione dirigenziale 29 novembre 2012, nr. 142/DL22, recante "Aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del "Servizio per la definizione e costruzione del repertorio regionale dei profili professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema regionale di formalizzazione, certificazione delle competenze e di un servizio per la sperimentazione del libretto formativo del cittadino", in fase di realizzazione;

CONSIDERATO che la richiamata legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in

materia funeraria e di polizia mortuaria”, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012, pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012, dispone al Titolo V “Disposizioni transitorie e finali”, art. 41 “Regime transitorio”, comma 1, che le imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 del medesimo art., entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURA della Legge in parola, e, quindi, da marzo 2014;

RAVVISATA, pertanto, nelle more di realizzazione e messa a regime del “Sistema regionale delle qualifiche”, la necessità di procedere a regolamentare, al fine di consentire la frequenza dei corsi di formazione da parte del personale dipendente dalle imprese del ramo e, conseguentemente, l’acquisizione e/o il mantenimento del relativo requisito, i percorsi formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e alla individuazione degli standard professionali e formativi essenziali all’esercizio dell’attività

VISTE le risultanze della riunione del 28 febbraio 2013 tenutasi presso la Direzione Politiche della Salute – Servizio Prevenzione collettiva – Ufficio Igiene e Sanità pubblica, alla presenza di esperti referenti aziendali, riepilogate nell’ allegato 1, “Bozza corso di formazione per gli operatori delle imprese esercenti l’attività funebre;

VISTO e condiviso il documento Allegato “A”, denominato “Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, elaborato dal Servizio “Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”, relativamente a:

- responsabile della conduzione dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale rappresentante dell’impresa autorizzata);
- operatore funebre/necroforo (intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre);

- addetto alla trattazione degli affari (obbligatorio presso ulteriori sedi commerciali);

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali. Governance. Sistema normativo” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. **di approvare** le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali, a livello regionale, per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre, ai fini della attivazione di corsi di formazione professionale, strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare, dall’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), così come definiti nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **di dare mandato** al competente Servizio DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.
3. **di autorizzare** il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla presente.
4. **di disporre** la pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito <http://www.regione.abruzzo.it>.

Segue allegato

Allegato "A" alla D.G.R. 12 AGO. 2013, nr. 598

Disposizioni concernenti le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre.
L. R. 10 agosto 2012, n. 41.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 598 del 12 AGO. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Dot. Walter Gardani*)



La presente copia, composta di n. 6 fasciate, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio.

gestolucci



PREMESSA

La Legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", definisce e disciplina l'attività funebre in Abruzzo.

L'esercizio di detta attività è subordinata al possesso ed al mantenimento, da parte delle imprese esercenti, dei requisiti di cui all'articolo 35 "Attività funebre", tra cui quelli sub comma 3 lettera b) punti 3 e 4 e comma 4, tra cui quelli riferiti al personale per il quale si richiede il possesso di conoscenze teorico-pratiche, attinenti alle proprie mansioni.

La formazione è obbligatoria per tutte le imprese e per tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre.

La prevista formazione obbligatoria si rivolge sia alle imprese che svolgono il servizio di attività funebre nella sua completezza (disbrigo pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di articoli funebri, trasporto della salma) che a quelle che svolgono esclusivamente il servizio di trasporto funebre.

In particolare la formazione è richiesta per:

- 1) responsabile della conduzione dell'attività funebre;
- 2) operatore funebre/necroforo;
- 3) addetto alla trattazione degli affari (nel caso di ulteriori sedi commerciali).

.1. Soggetti attuatori.

Sono soggetti attuatori delle attività formative di cui al presente atto i soggetti accreditati nella Regione Abruzzo, ai sensi della D.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. 25 maggio 2001, n. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.", pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione, per la macrotipologia "formazione continua".

.2. Requisiti per l'accesso ai percorsi formativi.

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- diploma di scuola secondaria di I° grado, ovvero avere assolto l'obbligo formativo
- diploma di scuola secondaria di II° grado (percorso per responsabile della conduzione dell'attività funebre e/o addetto alla trattazione degli affari)

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo).

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso.

.3. Modalità di valutazione.

Al termine del percorso formativo viene effettuata una prova di verifica, mediante la somministrazione di un test predisposto dai docenti del corso (formulazione quesiti, criteri di correzione, predisposizione griglia valutazione, della soglia minima di profitto), nonché un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso, finalizzata ad accertare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali.

Sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste; superano la prova di verifica coloro che raggiungono un giudizio complessivo "sufficiente" nel test e nel colloquio.

.4. Titolo rilasciato.

A coloro che superano la prova di verifica, rispetto alle prefissate soglie minime di frequenza e profitto, viene rilasciato un "Certificato di frequenza":



- certificato di frequenza per Operatore funebre/Necroforo;
- certificato di frequenza per Responsabile conduzione attività funebre
- certificato di frequenza per Addetto alla trattazione degli affari.

I certificati di frequenza si conseguono frequentando percorsi formativi, approvati dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali, e realizzati da Organismi formativi accreditati in Regione Abruzzo. La frequenza delle attività formative è obbligatoria.

.5. Standard professionali minimi.

L'Operatore funebre/Necroforo è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il Responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto dei principi di assistenza ai superstiti e Pietas verso i defunti.

L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre, curandone gli aspetti commerciali.

6. Profili professionali.

a) Responsabile della conduzione dell'attività funebre.

a1) Descrizione del profilo:

Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è dotato di funzioni direttive; è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali.

Le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività funebre possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa funebre, previa frequenza del percorso formativo.

a2) Competenze

- Gestire la promozione e l'esercizio dell'attività funebre

Conoscenze	Abilità
Legislazione specialistica in materia funeraria	Applicare tecniche di organizzazione e gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'impresa
Norme di regolamentazione dei rapporti di lavoro	Applicare tecniche di rilevazione
Elementi di marketing commerciale	Customer satisfaction
Nozioni di diritto amministrativo	Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Nozioni di diritto commerciale	Applicare tecniche di marketing

- Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente

Conoscenze	Abilità
Tecniche assistenza e accoglienza clienti	Applicare tecniche di comunicazione efficace
Comunicazione empatica	Applicare tecniche di ascolto attivo
Tecniche di negoziazione	Applicare tecniche di comunicazione interpersonale
Elementi di psicologia sociale	Applicare tecniche di interazione col Cliente
Normativa in materia della privacy	Applicare tecniche di accoglienza della clientela

- Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro

Conoscenze	Abilità
Elementi di legislazione in materia funeraria	Applicare tecniche amministrative ed attuative del servizio funebre nel rispetto della normativa vigente
Tecniche di confezionamento del feretro	Applicare tecniche di gestione con ASL e Comuni
Tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione	Applicare tecniche di riconoscimento del cadavere
Obblighi connessi al trasporto funebre	



- Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale

Conoscenze	Abilità
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell'ambito dell'attività funebre
Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione	Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri
Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri	Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
Attrezzature e strumenti impiegati nell'attività funebre	Applicare tecniche di prevenzione sanitaria

b) Operatore funebre/Necroforo

b1) Descrizione del profilo

L'operatore funebre / addetto al trasporto di cadavere (necroforo) si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla destinazione ultima; opera su richiesta dei parenti in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori del settore funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore tecnico; è in grado di svolgere le pratiche amministrative relative all'autorizzazione al trasporto e cura l'integrità del feretro. L'operatore funebre nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad evitare i rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate conoscenze ed abilità in materia di normative igienico-sanitarie a tutela della salute propria e di terzi.

b2) Competenze

- Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente

Conoscenze	Abilità
Tecniche assistenza e accoglienza clienti	Applicare tecniche di comunicazione efficace
Comunicazione empatica	Applicare tecniche di ascolto attivo
Tecniche di negoziazione	Applicare tecniche di comunicazione interpersonale
Elementi di psicologia sociale	Applicare tecniche di interazione col Cliente
Normativa in materia della privacy	Applicare tecniche di accoglienza della clientela

- Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale

Conoscenze	Abilità
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell'ambito dell'attività funebre
Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione	Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri
Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri	Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
Attrezzature e strumenti impiegati nell'attività funebre	Applicare tecniche di prevenzione sanitaria

c) Addetto alla trattazione degli affari.

c1) Descrizione del profilo:

L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre, curando gli aspetti commerciali e gestendo l'accoglienza del cliente.



C2) Competenze**- Gestire gli aspetti commerciali dell'attività funebre**

Conoscenze	Abilità
Legislazione specialistica in materia funeraria	Applicare tecniche di organizzazione e gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'impresa
Norme di regolamentazione dei rapporti di lavoro	Applicare tecniche di rilevazione
Elementi di marketing commerciale Nozioni di diritto amministrativo	Customer satisfaction
Nozioni di diritto commerciale	Applicare tecniche di pianificazione delle attività
	Applicare tecniche di marketing

- Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente

Conoscenze	Abilità
Tecniche assistenza e accoglienza clienti	Applicare tecniche di comunicazione efficace
Comunicazione empatica	Applicare tecniche di ascolto attivo
Tecniche di negoziazione	Applicare tecniche di comunicazione interpersonale
Elementi di psicologia sociale	Applicare tecniche di interazione col Cliente
Normativa in materia della privacy	Applicare tecniche di accoglienza della clientela

7. Classificazioni

Area Professionale	Commercio e servizi
Sistema classificatorio ISCO	5143
Sistema classificatorio ISTAT	5.4.7.2.0.
Sistema di codifica professioni Ministero del Lavoro	555100

8. Struttura dei percorsi formativi

Percorso teorico di base: durata minima 24 ore

Percorso teorico di base (24 ore) per Operatore funebre/Necroforo

- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche
- Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
- Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato
- Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori
- Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
- Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni
- Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Percorso aggiuntivo di tipo specialistico: durata minima 16 ore

Percorso aggiuntivo di tipo specialistico (16 ore) per Addetto alla trattazione degli affari. e Responsabile della conduzione dell'attività funebre.

- Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro
- Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Conduzione del personale e dell'impresa
- Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese
- Rapporti con i familiari. Problematiche del lutto
- Qualità del servizio e cerimoniale
- Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.



9. Requisiti professionali dei docenti

Il personale docente deve possedere titoli di studio adeguati e pregressa, documentata esperienza come docente in attività formative, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento (laurea in giurisprudenza; laurea in economia e commercio; laurea in medicina (ambiti specialistici: igiene, medicina del lavoro; medicina legale; laurea in scienze della comunicazione; tecnico della prevenzione)

10. Metodologie didattiche

- Lezioni frontali.
- Lezioni teorico – pratiche (simulazioni su manichini).
- Esercitazioni pratiche (Obitorio – Cimitero).



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 02.09.2013, n. 627

Reg. (CE) n. 1198/2006 - Programma Operativo 2007/2013 approvato con Decisione CE n. C(2007) 6792 del 19/12/2007 - Modifiche ed integrazioni al "Documento operativo per l'avvio del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo" - DGR n° 697 del 26/11/2009, al "Documento operativo per il completamento del processo di attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo" - DGR n° 637 del 23/08/2010 e D.G.R. n° 768 del 19/11/2012

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito "regolamento FEP"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

CONSIDERATO che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO"), e che con successive Decisioni C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 e C(2013) 119 del 17.1.2013 la CE ne ha ratificato le modifiche nel frattempo intervenute;

VISTO l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., nonché le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che in data 02/03/2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'A.d.G. nazionale e l'O.I. Regione Abruzzo, preventivamente approvata con D.G.R. n. 124 del 01/03/2010;

DATO ATTO che in esito al riparto delle risorse finanziarie tra AdG e Organismi Intermedi regionali di cui al predetto A.M., l'ammontare complessivo di risorse pubbliche originariamente assegnate alla Regione Abruzzo, articolate per Assi prioritari d'intervento, per il periodo di programmazione 2007/2013, era pari ad € 13.805.704;

DATO ATTO che con DDGGRR n° 697 del 26/11/2009 e n° 637 del 23/08/2010 si era provveduto ad approvare il "Documento operativo per l'avvio dell'attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo" e il "Documento operativo per il completamento dell'attuazione del P.O. F.E.P. 2007/2013 in Abruzzo", che hanno ripartito le risorse assegnate ai vari Assi del Programma tra le Misure di interesse;

CONSIDERATO che, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PO FEP 2007/2013 riunitosi a Vasto il 16/12/2011 e di quelle adottate dal Comitato di Sorveglianza del PO FEP 2007/2013 riunitosi a Roma il 26/6/2012, sono intervenute significative modifiche nel Piano finanziario del Programma che hanno rideterminato in € 13.364.351,62 l'ammontare complessivo delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che con D.G.R. n° 768 del 19/11/2012, nel prendere atto delle modifiche intervenute nel corso dei predetti Comitati di Sorveglianza, è stato approvato il nuovo assetto distributivo delle risorse per ciascun Asse di intervento;

RILEVATO che il budget assegnato all'Abruzzo ha subito nel 2013 una ulteriore decurtazione a seguito del trasferimento al MIPAAF delle risorse necessarie alla copertura del fermo biologico 2013 (€ 455.463,88), e che pertanto esso ammonta attualmente ad € 12.908.887,74 di cui € 3.430.345,74 allocati sull'Asse 3 "Misure di interesse comune", precedentemente pari ad € 3.885.809,62, da cui le risorse in questione sono state attinte;

RITENUTO per quanto sopra di dover rideterminare le quote di attingimento di risorse delle diverse Misure dell'Asse 3 modificando in parte qua la DGR n° 768 del 19/11/2012 e di rinviare a successivo provvedimento la proposta di una più generale riallocazione finanziaria, anche tra assi diversi, che permetta l'ottimizzazione finale del Programma;

RILEVATO pertanto che, a seguito del completamento delle procedure relative al secondo sportello di domanda della Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca", la dotazione di risorse è risultata insufficiente a garantire la piena copertura finanziaria dei progetti idonei presenti in graduatoria, e che sussistono ulteriori necessità di intervento sui porti di pesca che inducono a ritenere plausibile l'interesse all'apertura di un terzo sportello di domanda;

TENUTO CONTO altresì che, in esito agli Avvisi pubblici per la Misura 3.2 "Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche", non sono pervenute domande di finanziamento né in relazione al primo sportello pubblicato il 29/05/2012, né in relazione al secondo pubblicato il 20/12/2012 e che, pertanto, restano inutilizzate risorse pari ad € 970.000,00;

DATO ATTO che non sussistono elementi che inducano a ritenere probabile il successo di una terza reiterazione dell'iniziativa;

RILEVATO inoltre che sussiste interesse alla reiterazione di Avvisi sulla Misura 3.5 "Operazioni pilota", con particolare riguardo a progetti di sperimentazione di forme di molluschicoltura innovative ad alta redditività;

RITENUTO di dover prendere atto delle situazioni innanzi illustrate, e di disporre conseguenti revisioni all'assetto distributivo delle risorse dell'Asse 3 tra le Misure di riferimento, a parziale modifica delle proprie precedenti deliberazioni;

UDITA la relazione del competente Componente la Giunta che propone l'approvazione di un nuovo assetto distributivo delle risorse disponibili tra le Misure pertinenti all'Asse 3, in conformità all'unità Tabella 1;

RITENUTO di condividere la proposta come sopra formulata e di approvare il quadro distributivo proposto;

RAVVISATO il carattere di urgenza e indifferibilità delle attività in questione, dirette ad attuare un programma cofinanziato da risorse comunitarie;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04//2012, che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, compresa la funzione di Referente regionale dell'AdG nazionale del Programma, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economia ittica;

VISTA la DGR n° 697 del 29/10/2012, che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già Dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economia ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

RITENUTO pertanto di dare mandato al Dirigente del Servizio Economia Ittica di compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ed il Dirigente del Servizio Economia ittica attestano, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di prendere** atto delle modifiche intervenute nella dotazione finanziaria del PO FEP 2007/2013 in relazione alle risorse disponibili per interventi dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo;
2. **di approvare** il nuovo assetto distributivo delle risorse dell'Asse 3 del suddetto P.O. come rappresentato nell'unità Tabella 1;

3. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Economia ittica di compiere, in qualità di Referente regionale dell'Autorità nazionale di Gestione del Programma innanzi citato, tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente Deliberazione;
4. **di dare atto** che l'allegata Tabella 1 forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

5. **di pubblicare** il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURA e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **627** del **2 SET. 2013**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlini)

Tabella 1): P.O. F.E.P. 2007/2013: Nuova distribuzione per le Misure dell'Asse 3 per l'O.I. Regione Abruzzo

Ripartizione tra Misure dell'Asse 3 come da DGR n° 768 del 19/11/2012	Nuova ripartizione tra Misure dell'Asse 3	
	Misure	Totale pubblico
3.2: "Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche"	€ 1.000.000,00	€ 30.000,00
3.3: "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"	€ 2.227.162,00	€ 2.880.345,74
3.4: "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"	€ 458.647,62	€ 200.000,00
3.5: "Progetti/operazioni pilota"	€ 200.000,00	€ 320.000,00
totali Asse 3	€ 3.885.809,62	€ 3.430.345,74

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.09.2013, n. 652

PO FERS 2007/2013 - assistenza tecnico-specialistica per il Servizio Autorità di Certificazione - procedure per l'acquisizione - conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo a valere sul POR FERS 2007 - 2013 - integrazioni e rettifiche allo schema di contratto approvato con D.G.R. 163/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 77/99 e s.i.m. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 26.10.2006 con la quale è stato approvato il bando tipo disciplinante procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione al quale i Direttori ed i Dirigenti delle Strutture Speciali devono attenersi per la scelta dei collaboratori;

VISTA la determinazione dirigenziale 131/DD23 del 11.11.2011 del Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione, integrativa della Determinazione del medesimo Servizio n. 112/DD23, relativamente all'approvazione dello schema di contratto tipo per gli incarichi di collaborazione, così come demandato al Servizio medesimo con D.G.R. n. 560/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 163 del 04/03/2013, concernete la definizione delle procedure per l'acquisizione dell'assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione per il POR FERS 2007-2013 e l'approvazione dei relativi schemi di avviso e di contratto;

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive n. DB/8 del 8 marzo 2013, di approvazione dell'Avviso inerente il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo, pubblicato sul BURA n. 34 del 29.03.2013;

DATO ATTO che all'esito dell'espletamento della selezione di cui al suddetto avviso, sono state approvate le graduatorie di:

- Esperto fondi UE, con DB/21 del 23.07.2013;
- Revisore fondi UE, con DB/22 del 01.08.2013;

VISTO l'allegato schema di contratto, che integra e rettifica agli artt. 6 e 10 quello approvato con D.G.R. n. 163 del 04/03/2013, con particolare riferimento: 1) alla specifica tipologia delle prestazioni inerente i fondi UE, incentrate, tra l'altro, sul principio di separazione tra gestione e controllo e comunque sottoposte, tra l'altro, alle verifiche dell'Autorità di Audit e della Commissione Europea; 2) alle prescrizioni inerenti il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013; 3) alla inesistenza di cause di incompatibilità, anche in relazione alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2013; con salvezza inoltre della eventuale novella normativa in materia di IVA che dovesse essere *medio tempore* emanata;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del suddetto schema di contratto (ALLEGATO A) al fine di addivenire alla contrattualizzazione dei candidati utilmente collocatisi nelle graduatorie citate, con salvezza degli accertamenti amministrativi all'uopo necessari;

DATO ATTO che il Direttore Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione, hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità tecnica del presente provvedimento;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che integralmente si richiama:

1. **di approvare** l'allegato schema di contratto (ALLEGATO A) inerente la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo per esperti di fondi UE e revisori di fondi UE a valere sul POR FERS 2007-2013, che integra e rettifica agli artt. 6

e 10 quello approvato con D.G.R. n. 163 del 04/03/2013;

2. **di dare atto** che le spese inerenti i contratti relativi alla procedura di che trattasi, trovano capienza sui capitoli del bilancio Regionale n. 12601 (quota UE) e 12602 (quota Stato), e sulle relative somme messe a disposizione dall'Autorità di Gestione del FERS con nota n. 237064 del 25.10.2012;
3. **di demandare** al Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive l'adozione degli atti successivi e consequenziali alla presente deliberazione;
4. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul BURAT.

Segue allegato

ALLEGATO A

DIREZIONE _____

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

DI LAVORO AUTONOMO

(art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001)

PREMESSO CHE:

- per esigenze legate allo svolgimento delle attività inerente la Certificazione e la Domanda di Pagamento del PO FERS 2007-2013, il Dirigente del Servizio " Autorità di Certificazione" ha rappresentato la necessità di dotare il Servizio di apposita assistenza tecnico-specialistica;

- a tal fine il Direttore della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive", accertata con propria determinazione n. _____ del _____ la sussistenza di tutte le condizioni prodromiche al conferimento dell'incarico, secondo le direttive contenute negli atti d'indirizzo approvato con D.G.R. n. 1171/2006, D.G.R. 560/2011 e D.G.R. n. _____ del _____ (delibera di approvazione dell'avviso) , ha individuato il Sig. _____ per lo svolgimento delle attività sopra citate;

- per le esigenze legate allo svolgimento delle attività è stata infatti effettuata una selezione pubblica di professionalità esterne e che il Sig./ra _____ ha partecipato a tale selezione risultando idoneo e classificandosi al _____ posto;

TRA

La Regione Abruzzo con sede in L'Aquila (C.F. 80003170661), in persona del Direttore della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive", Dott. _____, nato a _____

_____ il _____ (C.F. _____) - di seguito per brevità chiamato "Committente"

E

Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ (C.F. _____) -


di seguito per brevità chiamato "Collaboratore";

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **6.5.2** del **16 SET. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Giuseppe Schillo)

Giuseppe Schillo

si conviene e stipula il presente contratto:

1) Disciplina

Il Collaboratore svolgerà il lavoro assegnato, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo dell'osservanza di un orario giornaliero prestabilito, nel rispetto delle direttive che verranno impartite dal Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – DB, al quale dovrà rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte. Le parti concordano nell'escludere di volere, con il presente contratto, instaurare un rapporto di lavoro subordinato. All'incarico conferito con il presente contratto si applicano le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale inerenti la Collaborazione di Lavoro Autonomo, nonché gli artt. 1662 e 2222 e segg. del Codice Civile.

2) Luogo e modalità delle prestazioni

Al Collaboratore potrà essere chiesto sia di partecipare ad incontri e riunioni di lavoro che di effettuare sopralluoghi o rilievi e realizzare verifiche stabiliti ed individuati di volta in volta dal Direttore o dal Dirigente del Servizio cui il progetto afferisce. Per l'espletamento dell'incarico il Collaboratore potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Committente, se disponibili presso le proprie sedi o dove quest'ultimo riterrà opportuno, con esclusione comunque di una postazione fissa. Il Collaboratore, che deve autonomamente provvedere a dotarsi di PC portatile, pur nell'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell'incarico conferito, è chiamato a coordinarsi con l'organizzazione interna della Direzione e del Servizio interessato, presso la cui sede può essere chiamato prioritariamente ad operare. Detta prestazione è oggetto di rilevazioni da parte del Dirigente del Servizio cui il progetto afferisce, da effettuarsi sulla base di relazioni periodiche da parte del collaboratore, redatte allo scopo di comunicare l'operato svolto ed il progressivo grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal competente Direttore, consentiranno di autorizzare l'erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto al punto 7) del presente contratto.


3) Durata

Il rapporto di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto ha validità pari alla durata del progetto e pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino alla scadenza del 31.12.2015, previa sottoscrizione del presente contratto da parte di entrambe le parti interessate.

4) Oggetto

Oggetto della collaborazione sono le attività legate al progetto di cui all'avviso per esperti e revisori di fondi UE a valere sul POR FER5 2007-1013 ed in particolare: _____ (inserire e/o allegare progetto di esperto o di revisore, come allegato all'avviso).

5) Proprietà degli elaborati e obblighi di riservatezza



Quanto prodotto dal Collaboratore, con riferimento all'oggetto della prestazione, resterà di proprietà piena ed assoluta della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, che potrà utilizzarla come crede, come pure introdurvi, nei modi e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Collaboratore possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il Collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere trasmesse a terzi. Le clausole di riservatezza del presente articolo hanno per il Committente carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C.

6) Compenso

Per l'attività oggetto dell'incarico l'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere al Collaboratore un importo complessivo annuo (totale fattura) pari a € _____ al lordo delle ritenute fiscali, dell'IVA (21%), degli oneri e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge, a carico dello stesso collaboratore e del Committente. E' fatto salvo l'eventuale aumento dell'IVA, che verrà, nel caso, computato. Al collaboratore non spettano le ferie; è consentito il rimborso a piè di lista delle spese documentate per vitto, alloggio e viaggio e trasporto, qualora ne ricorrano i presupposti e sempreché le stesse non superino il 5% dell'importo lordo di cui sopra stabilito per la collaborazione. Al medesimo si applica la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti della Regione Abruzzo in applicazione delle norme regionali e contrattuali per il personale non dirigente.


7) Liquidazione del compenso

Il pagamento, a lordo degli oneri diretti e riflessi, del corrispettivo convenuto sarà erogato in rate quadrimestrali posticipate, a seguito della redazione, da parte del Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione di apposite note, controfirmate dal Direttore della Direzione, attestanti l'avvenuta effettuazione, totale o parziale, della prestazione da parte del Collaboratore nel rispetto del presente contratto e dietro presentazione di apposita relazione da parte di quest'ultimo. Ciò ai fini della verifica da parte della Regione volta ad accertare la conformità della prestazione al presente contratto (D.Lgs. 192 del 9.11.2012 art. 1 comma 6), atteso che la prestazione è legata alle esigenze del Servizio Autorità di Certificazione che vede le proprie scadenze concentrarsi in periodi dell'anno i cui intervalli sono superiori a trenta giorni. All'atto dell'erogazione del compenso il Committente opererà le ritenute IVA, previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

8) Forza maggiore

Nel caso in cui l'incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali, le parti si consulteranno per definire le misure da adottare. Nessuna delle parti sarà, pertanto, inadempiente al presente atto qualora la mancata esecuzione o i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni siano attribuiti a causa di forza maggiore di cui sopra.

9) Responsabilità



Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di collaborazione di lavoro autonomo disciplinato dal presente contratto, sono a totale carico del Collaboratore, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi, compreso la responsabilità personale civile e penale che derivasse da eventuali comportamenti negligenti in sede di svolgimento dell'attività. Il Collaboratore è responsabile, altresì, anche penalmente, del rispetto del segreto circa le notizie e le informazioni che acquisirà durante lo svolgimento dell'attività in parola.

10) Risoluzione del contratto - rinuncia all'incarico – sospensione del contratto - recesso


L'Amministrazione Regionale, in persona del Direttore regionale che ha sottoscritto il contratto, si riserva la facoltà di risolvere, con un preavviso di almeno dieci giorni, il rapporto di collaborazione di lavoro autonomo in oggetto, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio responsabile del progetto cui il collaboratore è assegnato, nel caso di:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- condanna passata in giudicato per reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e s.m.i., oppure di reati contro la pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio pubblico e/o reati che comunque inficino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il rapporto di fiducia connesso all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto;
- condanna passata in giudicato per danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti negli artt. 2 e 5;
- accertata incompatibilità dell'incarico di cui al presente contratto con altri incarichi in capo al collaboratore, secondo la normativa vigente e/o secondo l'avviso di selezione;

Il contratto deve intendersi altresì automaticamente risolto in caso di rapporti dell'Autorità di Audit del Programma oppure della Commissione Europea che rilevino irregolarità nelle spese ad esso inerenti o comunque connesse, richiedendone il ritiro o il recupero, e comunque all'esito eventualmente negativo di contraddittori con l'Autorità di Certificazione. In tal caso si procederà alla richiesta di restituzione/recupero di somme irregolarmente spese inerenti il presente contratto.

E' fatta sempre salva l'azione di risarcimento o di responsabilità da parte dell'Amministrazione nei confronti del consulente laddove ne ricorrano le condizioni.

Lo stesso termine di cui al I paragrafo del presente articolo, dovrà essere rispettato dal Collaboratore nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal rapporto di collaborazione. In quest'ultimo caso spetta al Collaboratore il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di collaborazione effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. Inoltre, qualora venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto cui è assegnato il Collaboratore o, per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all'art.8, risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo, trova applicazione l'art.2228 del c.c. con conseguente esclusione, per il




Collaboratore, di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in misura proporzionale all'attività già prestata.

Anche con riferimento al principio di separazione tra gestione e controllo, il collaboratore ai fini del presente contratto dichiara espressamente di non avere in essere contratti di qualsiasi genere con l'Autorità di Gestione (ovvero Organismi Intermedi) o di Audit del POR FERS 2007-2013 ovvero di altri programmi/fondi afferenti alla Regione Abruzzo ancora aperti, ovvero con soggetti che per esse curano le relative attività di supporto tecnico-specialistico, ovvero relativi all'eventuale svolgimento a qualsiasi titolo (con qualsivoglia tipologia contrattuale) di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari finanziati nell'ambito del programma, né di trovarsi in situazioni di incompatibilità connesse alla disciplina inerente i Revisori dei Conti e/o i Collegi Sindacali. Il collaboratore dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale conferimento di incarichi successivi da parte dell'Autorità di Gestione (ovvero Organismi Intermedi) o di Audit del POR FERS 2007-2013 ovvero di altri programmi/fondi comunitari afferenti alla Regione Abruzzo ancora aperti, ovvero di soggetti che per esse curano le relative attività di supporto tecnico-specialistico, ovvero l'eventuale svolgimento a qualsiasi titolo (con qualsivoglia tipologia contrattuale) di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari finanziati nell'ambito del programma, ovvero incarichi incompatibili con il presente contratto connessi alla disciplina inerente i Revisori dei Conti e/o i Collegi Sindacali, nei quali casi l'incarico di cui al presente contratto cesserà automaticamente. In ogni caso il collaboratore si impegna a realizzare e a portare a termine le verifiche documentali, se in prossimità della scadenza della certificazione, prima dell'assunzione di altro incarico e cessazione di quello di cui al presente contratto.

Il collaboratore dichiara pertanto di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, anche con riferimento al D.Lgs. 39/2013, né dal relativo avviso di cui al presente contratto, ai fini dell'assunzione del presente incarico. Il collaboratore si impegna inoltre nell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, con particolare riferimento alle attività di verifica documentale sulle operazioni/beneficiari campionati dalla Regione, a dichiarare di volta in volta l'assenza di cause di incompatibilità e/o di ragioni che possano inficiare l'indipendenza di giudizio, ivi compresa l'assenza di rapporti di natura professionale con il beneficiario (con qualsivoglia tipologia contrattuale), e comunque a fornire di volta in volta le dichiarazioni all'uopo richieste dall'Amministrazione. Laddove sorgano questioni inerenti la incompatibilità del presente incarico con altri incarichi in capo al collaboratore, il presente incarico si intende immediatamente ed automaticamente sospeso insieme all'efficacia del presente contratto. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo in termine finale del presente contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Anche all'esito di eventuale positiva conclusione del periodo di sospensione, non spetta alcun trattamento economico riferito al periodo di sospensione del presente contratto. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente accertata la compatibilità del presente incarico con gli altri incarichi in capo al collaboratore. In caso di accertata incompatibilità, si procederà alla richiesta di restituzione/recupero delle somme irregolarmente spese inerenti il presente contratto.

Laddove il collaboratore abbia procedimenti penali pendenti ovvero sia imputato ovvero sia condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e/o contro il patrimonio pubblico e/o per reati che comunque inficino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il rapporto di fiducia connesso all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto, l'incarico si intende immediatamente ed automaticamente sospeso insieme all'efficacia del presente contratto. Per tutto il



periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del presente contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Anche all'esito di eventuale positiva conclusione del periodo di sospensione, non spetta alcun trattamento economico riferito al periodo di sospensione del presente contratto.

Il collaboratore si impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, che viene consegnato dall'Amministrazione contestualmente alla stipula del presente contratto; la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce altresì motivo di risoluzione del presente contratto, giusta art. 2 del D.P.R. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 2237 C.C. l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo, rimborsando al prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

11) Controversie

Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del contratto in oggetto, ovvero alla sua applicazione, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà unicamente quello dell'Aquila.

12) Spese contrattuali

Saranno a carico del Collaboratore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto.

13) Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia di Collaborazione di lavoro autonomo nella p.a. Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente contratto, ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, li


IL DIRETTORE REGIONALE

IL COLLABORATORE

(_____) (_____)

Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del C.C. il Collaboratore accetta espressamente gli artt. 3, 5, 7, 9, 10, 11 del presente contratto.

IL COLLABORATORE (_____)



 DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 10.09.2013, n. 32

Sostituzione di un Consigliere Regionale in seno al Comitato per la Legislazione**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO l'art. 121 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio Regionale che disciplina il Comitato per la Legislazione;

VISTO in particolare il comma 1 del predetto art. 121 che prevede che il Comitato per la Legislazione è composto da sei Consiglieri, di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza;

CONSIDERATO che il citato art. 121, rispettivamente al comma 2 e al comma 3, dispone che il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni dei Gruppi consiliari procede alla costituzione del Comitato e che le designazioni della maggioranza e della minoranza contengono, rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente;

PRESO ATTO delle dimissioni del Consigliere Pasquale Di Nardo e della proclamazione, in sostituzione, del Consigliere Nicola Mincone;

VISTA la nota in data 10.9.2013 del Gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà" con cui, si comunica la nuova designazione;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

di nominare, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio Regionale, in sostituzione del Consigliere Pasquale Di Nardo, quale componente del Comitato per la Legislazione il Consigliere:

Nicola Mincone (PDL) - Componente.

L'Aquila lì 10.9.2013

IL PRESIDENTE
Nazario Pagano

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)

DECRETO 09.08.2013, n. 59

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013. Approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo stabilimento termale.**IL COMMISSARIO AD ACTA**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

RILEVATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro, quale specifica competenza commissariale, la "definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni";

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di

spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii.(Definizione dei livelli essenziali di assistenza);

CONSIDERATO che nella regione Abruzzo le prestazioni termali sono assicurate esclusivamente da strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate;

VISTO l'art. 4, comma 4, della legge 24.10.2000, n. 323 il quale stabilisce che "L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

ATTESO che la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni termali è definita, per ciascuna regione, nell'ambito dei predetti accordi;

VISTO l'ultimo accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali riferito al biennio 2008-2009, sottoscritto, il 29/10/2009 (rep.atti 121/CSR) ai sensi del citato articolo 4 della legge 323/2000, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero della Salute e dalla Federterme, organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle aziende termali;

PRECISATO che l'eventuale revisione delle tariffe massime potrà essere finanziata nei limiti delle somme assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, comma 178, della Legge 228/2012 - limitatamente alle sole annualità indicate nello stesso comma - e non genererà ulteriore obbligazione finanziaria a carico della Regione stessa.

RITENUTO di dovere procedere alla contrattazione per il 2013 nelle more di

definizione dell'accordo nazionale relativo a tale annualità;

PRECISATO che sono ammesse alla contrattazione le sole strutture termali di cui all'allegato 1 al presente atto, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all'erogazione di prestazioni sanitarie termali, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all'erogazione delle suddette prestazioni;

CONSIDERATO che l'esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall'amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

VISTO l'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza termale rese in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione;

RITENUTO di dovere definire ed assegnare alle predette strutture sanitarie il tetto di spesa massimo annuale complessivo per l'anno 2013;

RAVVISATA l'opportunità, nelle more dell'approvazione del nuovo dell'accordo nazionale, di confermare, in via provvisoria per il 2013 il tetto di spesa assegnato alle strutture private provvisoriamente accreditate che erogano prestazioni termali, così come definito dall'ultimo accordo nazionale 2008-

2009, che va considerato pertanto non superabile;

PRECISATO a tal proposito che la Regione Abruzzo, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni eccedenti il budget complessivo che non possono, pertanto, in alcun modo essere remunerate;

RITENUTO pertanto di assegnare , in via provvisoria, alle strutture termali di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, il tetto di spesa per l'anno 2013 omnicomprendivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilito in complessivi **euro 3.110.000,00** (euro tremilionicentodiecimila/00) che rappresenta il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l'acquisto di prestazioni termali per la predetta annualità, nelle more di definizione del nuovo dell'accordo nazionale;

CONSIDERATO che pertanto, gli importi dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale stabiliti per l'anno 2013, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, sono determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1 al presente atto);

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all' allegato schema contrattuale (allegato 2 al presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dal predetto termine;

CONSIDERATO che in tale lasso di tempo ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, fissando entro

i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

STABILITO che la data del **26 settembre 2013** è da considerarsi quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie termali annualità 2013 nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato allegato 1 al presente atto;

VISTO l'art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 - ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di dare atto** che le strutture private erogatrici di prestazioni termali con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell'articolo 12 della legge stessa;
- **di autorizzare** nella misura di **euro 3.110.000,00** (euro tremilionicentodiecimila) il tetto di spesa massimo complessivo relativo all'anno 2013 per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale in favore di pazienti residenti sia nella Regione Abruzzo che fuori Regione, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell'allegato prospetto (allegato 1 al presente atto) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza termale, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate di cui all'allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di stabilire** la data del **26 settembre 2013** quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie termali annualità 2013 nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato allegato 1al presente atto;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
- **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1

Allegato al D. C. L. E. T. O. del Commissario
 ad A. C. I. A.

59 09 AGO 2013

STABILIMENTI TERMALI

	Struttura Accreditata	Tetto di spesa Annualità 2013
1	Terme di Caramanico	€ 2.484.800,00
2	Terme di Popoli	€ 621.200,00
3	Nuove terme di Canistro	€ 4.000,00
	TOTALE	€ 3.110.000,00

Allegato al Decreto del Commissario
 n. 59
 07 APR 2013

Pag. 1 / 12

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE TERMALI
 DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA PER L'ANNO 2013**

stipulato presso..... in data.....

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla Via _____, in persona del **Commissario Ad Acta** il per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n.____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n.____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n.____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n.____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- la (Struttura) _____, P.I. _____, con sede in _____, alla Via _____, in persona del sig. _____ legale rappresentante pro-tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Struttura.....con sede operativa in(di seguito indicata come Struttura)

PREMESSO CHE

la Struttura è provvisoriamente accreditata all'esercizio di prestazioni termali e consegue il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

PRESO ATTO

del Decreto Commissariale n./2013 del avente ad oggetto: "*Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie termali dalla rete privata accreditata per l'anno 2013. Approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo Stabilimento Termale*",

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1****Documentazione**

1. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n...../2013 del unitamente all'allegato schema contrattuale (All.2), distinte dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
 - a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese – ove previsto-, ovvero alla C.C.I.A.A. riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. 159/2011 nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
 - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - d) Certificato rilasciato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie; verificare
 - e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).
2. Ciascuna A.S.L., nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. e dell'allegato schema contrattuale, trasmette all'Amministrazione Regionale, per le strutture di propria competenza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito secondo le modalità previste dall'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;
3. L'Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l'informativa antimafia di cui al D.lg. 159/2011 alle Prefetture competenti, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al punto 2a;
4. Stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel Decreto Commissariale n...../2013 del recante "*Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie termali dalla rete privata accreditata per l'anno 2013. Approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo Stabilimento Termale*" di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata, si potrà procedere, anche in assenza dell'informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

5. Le suddette informazioni saranno recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.
6. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, dovranno trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 2

Oggetto

1. Per l'anno 2013 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo ed in favore di pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per l'annualità 2013, le sole prestazioni sanitarie termali autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo complessivo annuale relativo all'anno 2013, il tetto di spesa di euro €
2. Nel caso in cui la produzione ecceda il tetto massimo annuale di cui al punto 1, che è pertanto assolutamente inderogabile, sarà applicata una regressione tariffaria modulata in base all'entità dello sfondamento.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997, della L.R. n. 32 /2007 e da appositi accordi, così come previsto all'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.

2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni, le parti convengono che il relativo tetto massimo complessivo annuale di cui all'art. 3 è assegnato relativamente alla produzione riferita ai mesi di effettiva attività.

Art 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7
Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
 - a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto verrà specificato dall'Amministrazione regionale;
 - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico;

2. La struttura si obbliga a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli art. 10 e 12 e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici, alla A.S..L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione di presa in carico del paziente, completa di impegnativa della richiesta entro le 24 ore.
 - b) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati a carico del S.S.N, distinto per tipologia.

Art. 8
Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9
Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96.

3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle

sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File E) relativo alle prestazioni di assistenza termale, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (gestionali NSIS e Sistema Tessera Sanitaria file art. 50) e regionali in materia;
5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.18.
6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni termali erogate.

Art. 11**Controlli di appropriatezza e congruità**

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un

termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 18.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo ed extraregionali, distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. acquisisce e verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui

favore è stata erogata la prestazione.

5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 18.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 14

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe approvate dall'accordo 2008/2009 del 29/10/2009 tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Commissione Salute e la Federterme.
2. Le parti convengono che le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti sono trattenute dalla struttura a titolo di anticipazione rispetto al budget annuale assegnato e non rappresentano pertanto una remunerazione aggiuntiva delle prestazioni;
3. In caso di incremento delle tariffe a seguito dell'eventuale approvazione del nuovo accordo nazionale e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, nei limiti complessivi del tetto di spesa stanziato dal predetto accordo per la regione Abruzzo e di conseguenza per ciascuna struttura

proporzionalmente, nel rispetto della ripartizione tra i singoli stabilimenti termali di cui all'allegato 1 al decreto commissariale n...../2013 avente ad oggetto: "Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie termali dalla rete privata accreditata per l'anno 2013 - Approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa per singolo stabilimento termale".

Art. 15

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 18.

Art. 17

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
2. Le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste nel contratto.

Art. 18

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle

- prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 13;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, alle norme

finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 22
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo
Il Commissario ad Acta e
Presidente della Giunta Regionale

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. **Avezzano, Sulmona, L'Aquila**

2. **Lanciano, Vasto, Chieti**

3. **Pescara**

4. **Teramo**

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 13,14,15,16, 17 – comma 2, 18,20.

Per la Struttura

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN
QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)

DECRETO 05.09.2013, n. 64

**Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni
CSR 66 del 13 Marzo 2013 RECANTE
Indirizzi per i percorsi regionali o
interregionali di assistenza per le persone
affette da malattie emorragiche congenite**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il Dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 con i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della L. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli di collaborare con il Commissario *ad acta* anche " per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di Rientro";

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di presa d'atto dell'insediamento del Dr. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell'incarico dall'11 giugno 2012;

VISTO l' articolo 4, comma 1, del *Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* che affida alla *Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano* il compito di promuovere e

sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del *principio di leale collaborazione*, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni n. CSR 66 del 13 marzo 2013, che al fine di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, afferma la necessità di definire un percorso assistenziale di riferimento che possa rispondere - in modo adeguato - ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;

CONSTATATO che, per effetto di tale Accordo, le Regioni e le Province Autonome - nel rispetto della loro autonomia - si impegnano a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento :

- 1) alla formulazione della diagnosi - comprese l'informazione e l'eventuale diagnostica dei familiari del paziente;
- 2) al processo di cura, che può includere diversi trattamenti, tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
- 3) alla gestione delle emergenze emorragiche;
- 4) alla prevenzione ed il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia;

RILEVATO che, in attuazione del prefato Accordo le Regioni e le Province autonome si impegnano in particolare a:

- a) definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;
- b) attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze emorragiche;
- c) predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
- d) consolidare la raccolta dati e l'attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro

nazionale delle Malattie Rare presso l'ISS, secondo le modalità già definite nell'Accordo del 10 maggio 2007;

- e) promuovere iniziative volte a garantire la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;
- f) definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, già individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2) dell'Accordo;
- g) verificare il funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC, anche attraverso azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati;

DATO ATTO che, in coerenza con gli "Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie emorragiche congenite", approvati con il predetto accordo, le Regioni devono, in particolare:

- a. assicurare funzioni assistenziali di diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001;
- b. definire con propri provvedimenti la Rete regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;
- c. garantire la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;
- d. programmare, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l'approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento ed assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale;

VISTO il punto 3 lett. g) del predetto Accordo per il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate entro sei mesi dalla definizione

dell'Accordo in parola e saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica dei *Livelli Essenziali di Assistenza*, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali;

PRECISATO inoltre che, ai sensi del punto 4 del su menzionato Accordo le Regioni e le Province Autonome si impegnano a porre in essere opportune azioni di controllo, verificando il funzionamento della rete di assistenza alle persone affette da MEC, sulla base dello stato attuale delle evidenze scientifiche e dei principi di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed economicità e che, a tale riguardo sono auspicabili azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati;

DATO ATTO che l'art. 6 del predetto Accordo dispone che, per l'attuazione dello stesso, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RITENUTO necessario rendere operativo l'Accordo, di cui trattasi, recependone integralmente i contenuti e facendo propri gli "Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando espresso mandato al *Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze, nonché, per quanto di rispettiva competenza, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale* di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla approvazione degli indirizzi programmatici alle Aziende Sanitarie Locali in materia di DCA e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al

parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di recepire** i contenuti dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 66/CSR del 13 marzo 2013 sancito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (All. A);
2. **di rinviare** a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per:
 - a) *assicurare funzioni assistenziali di diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001;*
 - b) *definire con propri provvedimenti la Rete regionale per la gestione delle emergenze emorragiche;*
 - c) *garantire la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti;*
 - d) *programmare, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l'approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento ed assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali ed ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale;*
4. **di precisare** che, per l'attuazione dell'Accordo oggetto di recepimento, si

provvede nei limiti delle Risorse *umane, strumentali e finanziarie* disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

5. **di dare mandato** al *Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e delle Dipendenze della Direzione Politiche della Salute, in raccordo con il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale* di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per la relativa validazione ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e al Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza sanitaria per opportuna conoscenza e per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito WEB della Regione Abruzzo;

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

VISTO
IL SUBCOMMISSARIO
Dr. Giuseppe Zuccatelli

Segue allegato

Allegato a ~~Decreto~~ del Commissario
ad ACTA

n. 64 del 05 SET. 2013

ALLA

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 13 marzo 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).». (Rep.atti n. 66/CSR). (13A03966)
(GU n.107 del 9-5-2013)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 marzo 2013:

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la nota del 7 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto che, in data 11 dicembre 2012, e' stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la lettera in data 17 gennaio 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione per il giorno 19 febbraio 2013 di una riunione tecnica per l'esame della proposta di accordo di cui trattasi;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 19 febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato alcune richieste emendative, che i rappresentanti del Ministero della salute hanno ritenuto accoglibili;

Vista la lettera del 21 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo di cui trattasi che tiene conto degli approfondimenti svolti nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la nota del 25 febbraio 2013 con la quale tale nuova versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la lettera in data 25 febbraio 2013, portata a conoscenza del Ministero della salute in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanita', ha avanzato talune richieste emendative dello schema di accordo nella versione di cui all'anzidetta nota del 21 febbraio 2013;

Vista la lettera del 26 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto, che tiene conto delle menzionate proposte emendative avanzate dalle Regione Veneto;

Vista la nota del 27 febbraio 2013 con la quale tale definitiva versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Rilevato che l'argomento e' stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2012, la quale non ha avuto luogo;

Vista la nota in data 4 marzo 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla versione dello schema di accordo di cui trattasi diramata con la citata nota del 27 febbraio 2013;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione diramata con la predetta nota del 27 febbraio 2013;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», che definisce le attivita' di valutazione e miglioramento della qualita' in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attivita' e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualita';

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della sanita' elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», che indica la necessita' di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale»;

il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 recante: «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160 Supplemento Ordinario n. 180/L, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 3, che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle «Linee guida per le attivita' di genetica medica» sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2045/CSR);

il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008» che afferma la necessita' di pervenire alla identificazione di presidi di riferimento sovra-regionali e nazionali per le malattie estremamente rare cosi' come per quelle che richiedono trattamenti particolarmente impegnativi;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovregionali

per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare», sancito da questa Conferenza il 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 103/CSR), con il quale si è convenuto che la rete nazionale per le malattie rare, ivi comprese i presidi accreditati per le MEC, è costituita dalle reti regionali o interregionali formalmente identificate dalle Regioni con deliberazioni di Giunta e con il quale si istituiscono i Centri di coordinamento regionale o interregionale per le Malattie rare, con compiti di monitoraggio, controllo e valutazione dell'attività svolta dall'intera rete per le Malattie rare, di sorveglianza epidemiologica e gestione dei flussi informativi dalla Regione all'ISS ed infine di definizione di percorsi assistenziali e di protocolli terapeutici in collaborazione con i presidi accreditati per specifico gruppo di patologia.

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica sancito da questa Conferenza nella seduta del 26 novembre 2009 (Rep. Atti n. 24), con il quale si è convenuto di promuovere e adottare percorsi diagnostico assistenziali, sulla base di Linee guida scientificamente valutate, di implementare sistemi di monitoraggio delle attività mediante idonei indicatori, di programmare le attività di genetica medica garantendo la distribuzione territoriale ottimale, di adottare procedure specifiche di accreditamento delle strutture, di integrare le attività con le reti di assistenza già attive in ambito regionale e interregionale con particolare attenzione alla rete delle malattie rare;

la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ed in particolare l'art. 12 relativo a Reti di riferimento europee e l'art. 13 relativo alle malattie rare;

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari, sancito da questa Conferenza il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 37/CSR);

che le malattie emorragiche congenite (MEC) sono malattie rare ed ereditarie caratterizzate dal deficit di una proteina plasmatica necessaria per la coagulazione del sangue il cui trattamento farmacologico, basato sia su prodotti plasmaderivati sia su prodotti a tecnologia ricombinante, incrementando l'aspettativa di vita ha contemporaneamente esposto la popolazione emofilica al rischio di sviluppare concomitanti morbosità, sia correlate alla patologia di base (sviluppo di inibitori, artropatia emofilica, etc.) o al suo trattamento (epatiti e HIV), sia non correlate, in analogia a quelle della popolazione generale (malattie cardiovascolari, tumorali e dismetaboliche, etc.), con un grave impatto sulla gestione clinica;

che presso l'ISS è formalmente istituito il Registro nazionale per le Malattie rare che monitora anche le MEC e che le Regioni hanno assunto un debito informativo verso di esso in base all'Accordo del 10 maggio 2007 e che nello stesso ISS era già da tempo attivo un monitoraggio su alcuni aspetti dell'assistenza alle persone con MEC, tramite un data base attivo dal 1988 in collaborazione con la Società scientifica di settore (AICE);

che per fornire una risposta adeguata ai bisogni dei pazienti risulta necessario definire percorsi assistenziali integrati incentrati sui Centri di cura delle MEC, presidi accreditati in base al DM 279/2001, in grado di fornire un'assistenza globale e multi-specialistica;

L'opportunità, viste le funzioni attribuite ai Presidi della Rete nazionale per le malattie rare dal citato decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio

2007, che ogni Regione, o gruppi di Regioni, definiscano specifici percorsi assistenziali che accompagnino le persone affette da MEC attraverso tutte le fasi di malattia, evitando discontinuita' di cura tra diversi ambiti assistenziali e prestazioni specialistiche, allo scopo di garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti sul territorio nazionale;

la necessita' di definire un percorso assistenziale di riferimento che possa rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;

il documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il Centro Nazionale Sangue (CNS), a seguito dell'istanza della Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo), costituito da rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto, da rappresentanti della FedEmo, della Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) e del Ministero della salute, dal quale, tra l'altro, emerge una rilevante variabilita' nella distribuzione territoriale e nella qualita' dei servizi offerti, nonostante la presenza dei Centri di cura per le MEC su tutto il territorio nazionale;

Si conviene

1. Sulla necessita' di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquita' di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC, riportati nel documento elaborato dal gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Nazionale Sangue, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

2. Le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto della loro autonomia, si impegnano a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualita', sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento a:

la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;

il processo di cura, che puo' includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;

la gestione delle emergenze emorragiche;

la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

3. In attuazione del presente accordo le Regioni e le Province Autonome si impegnano a:

a) definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;

b) attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze emorragiche;

c) predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;

d) consolidare la raccolta dati e l'attivita' di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro nazionale malattie rare presso l'ISS secondo le modalita' gia' definite dall'Accordo del 10 maggio 2007;

e) promuovere iniziative volte a garantire la disponibilita' di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;

f) definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC gia' individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2;

g) recepire, con propri provvedimenti, il presente Accordo entro sei mesi dalla definizione dello stesso.

4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a verificare il funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC in base allo stato attuale delle evidenze scientifiche ed ai principi di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed economicità. A tal riguardo, sono fortemente raccomandabili azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati.

5. Il monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo verrà effettuato in collaborazione tra le Regioni e le Province autonome, il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue e le altre Istituzioni ed Enti interessati.

6. Per l'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 13 marzo 2013

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

Allegato A

Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)

Al fine di assicurare l'assistenza e la presa in carico dei pazienti con Malattie Emorragiche Congenite (MEC), si forniscono di seguito indicazioni per la definizione di un percorso assistenziale finalizzato a rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC e per garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti affetti da MEC, su tutto il territorio nazionale.

In particolare, vengono riportate le indicazioni per l'approccio integrato al percorso assistenziale dei pazienti affetti da MEC e vengono indicate specifiche attività della rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. del 14 gennaio 1997, quelli previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto 18 maggio 2001, n. 279, e dall'accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007, nonché quelli previsti dalle normative regionali in tema di autorizzazione e di accreditamento. Tali indirizzi sono in linea con i criteri definiti a livello europeo per l'accREDITAMENTO all'interno delle reti europee dei Centri di riferimento per le malattie rare (European Reference Networks), di cui alla Direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e tengono conto dei documenti guida e della letteratura nazionale e internazionale specifica nella gestione organizzativa delle MEC (European Haemophilia Principle of Care, EUHANET, etc).

Parte 1

1. APPROCCIO INTEGRATO AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MEC

1.1 Le Regioni, anche attraverso appositi accordi interregionali, definiscono un modello assistenziale ed organizzativo che garantisca l'integrazione e il collegamento tra i presidi accreditati MEC pediatrici e per adulti e tra questi e le strutture e/o unità operative specialistiche (es. ortopedia, fisiatria e terapia

riabilitativa, pronto soccorso, diagnostica di laboratorio, odontoiatria, epatologia-infettivologia, genetica medica), per la presa in carico dei pazienti affetti da MEC e per la gestione dei percorsi assistenziali nell'ambito della rete ospedaliera e territoriale.

1.2 Le Regioni e le Province autonome assicurano funzioni assistenziali di diverso livello di complessita' attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unita' operative funzionalmente collegate.

Le funzioni clinico-assistenziali che caratterizzano ogni presidio accreditato MEC sono:

a. Presa in carico ed assistenza ai pazienti in tutte le fasi della malattia (diagnosi, cura, prevenzione, follow-up, riabilitazione) utilizzando competenze cliniche e laboratoristiche interne o esterne ai presidi.

b. identificazione e gestione di percorsi dedicati per il ricovero in ambiente medico e per interventi chirurgici minori e maggiori in degenza ordinaria, in day-hospital e in regime ambulatoriale, dei pazienti affetti da MEC.

c. Organizzazione di periodici corsi di formazione e addestramento per il trattamento domiciliare in sede locale e/o in collaborazione con altri presidi accreditati MEC.

d. Promozione di programmi di prevenzione, informazione e formazione rivolti a pazienti ed operatori sanitari sul tema specifico delle MEC.

e. consulenza genetica dei pazienti e delle famiglie.

1.3 Le Regioni devono assicurare le seguenti funzioni piu' complesse, in collegamento con quanto svolto dai presidi accreditati MEC:

a. Attivita' diagnostica e terapeutica di elevata complessita' svolta attraverso l'attivazione di competenze specialistiche coordinate nell'ambito di percorsi condivisi,

b. Disponibilita' telefonica di un medico con esperienza specifica nel trattamento delle coagulopatie a supporto della gestione delle emergenze emorragiche.

c. Consulenza telefonica da parte di personale medico esperto in problemi delle malattie emorragiche per la consulenza al territorio di riferimento.

d. Partecipazione ad attivita' di ricerca e formazione multicentrica con eventuale coinvolgimento anche internazionale.

1.4 Le Regioni definiscono i percorsi di diagnostica genetica pre e postnatale e la relativa consulenza genetica, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 15 luglio 2004 e dal successivo Accordo del 26 novembre 2009.

1.5 Le Regioni identificano i laboratori che assicurino l'esecuzione dei test di coagulazione funzionali alla diagnosi, alla terapia e follow-up del paziente affetto da MEC e quelli h24 funzionali all'emergenza.

2. RETE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EMORRAGICHE

2.1 Le Regioni e le Province Autonome definiscono, anche attraverso accordi interregionali, il modello assistenziale ed organizzativo per la gestione delle emergenze emorragiche e per la consulenza telefonica da parte di personale medico esperto di MEC.

2.2. Le Regioni promuovono protocolli, percorsi assistenziali ed attivita' di formazione, anche in accordo con la rete dell'Emergenza-Urgenza e la rete dei presidi accreditati MEC, finalizzati alla corretta gestione dell'emergenza nel paziente affetto da MEC nel territorio. I protocolli contengono indicazioni in merito all'assegnazione del codice di triage e ai percorsi di trattamento del paziente.

3. TRATTAMENTO DOMICILIARE DELLE MEC

3.1 Le Regioni garantiscono la terapia/trattamento domiciliare

delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti.

4. APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI PRODOTTI MEDICINALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MEC

4.1 Le Regioni programmano, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l'approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento e assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali e ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale.

Parte II

"PRESIDI ACCREDITATI PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MEC"

PRESIDI ACCREDITATI MEC

1. Le Regioni e le Province Autonome individuano, in base alle attuali disposizioni normative, i presidi accreditati MEC tra quelli in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità operative funzionalmente collegate.

I presidi svolgono le seguenti attività:

1. Per ogni paziente in carico predispongono e mantengono aggiornata una cartella paziente costituita dall'insieme di tutte le registrazioni inerenti all'attività assistenziale relativa al paziente;

2. formulano la diagnosi di coagulopatia riportando almeno i seguenti elementi: patologia, livello di gravità, presenza o meno di inibitore, ereditarietà;

3. predispongono il certificato di diagnosi di malattia rara, secondo le modalità definite dalle Regioni, valido in tutto il territorio nazionale, ai fini del rilascio al paziente dell'attestato di esenzione da parte dell'ASL di residenza;

4. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente, unitamente ai referti degli esami di laboratorio effettuati, una relazione dettagliata contenente: diagnosi, terapia, follow-up e ogni altra indicazione utile alla gestione della malattia, anche in situazione di emergenza. Copia della relazione deve essere conservata in cartella;

5. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente piano terapeutico personalizzato contenente le prescrizioni del concentrato di fattore di coagulazione da utilizzare, con relativa posologia e le eventuali altre prescrizioni che il clinico riterrà opportune;

6. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano, una scheda informativa sintetica contenente indicazioni in merito al prodotto terapeutico da utilizzare, con relativi dosaggi consigliati, e alle procedure da adottare in caso di episodi emorragici minori e maggiori e riferimenti pratici circa i servizi, i diritti del paziente e relativa modalità di accesso;

7. adottano appositi protocolli che definiscono i criteri da applicare per la ricerca, la titolazione e l'eventuale follow-up dell'inibitore contro i fattori della coagulazione;

8. adottano appositi protocolli in collaborazione con le reti di genetica finalizzati a garantire l'avvio di un percorso diagnostico per i familiari del paziente, comprensivo di consulenza genetica e diagnostica genetica pre e postnatale;

9. per ogni paziente in carico, definiscono e periodicamente aggiornano lo specifico programma di trattamento, contenente almeno: prodotto individuato, dosaggio, regime di trattamento, motivazioni della scelta terapeutica ed eventuali modalita' di attivazione del trattamento domiciliare, definite in collaborazione con l'assistenza territoriale. I presidi accreditati devono acquisire il consenso informato del paziente all'attuazione del programma;

10. mettono a disposizione dei pazienti istruzioni scritte e strumenti per la registrazione degli elementi relativi alle infusioni di prodotti terapeutici a domicilio o presso l'ambulatorio del medico curante;

11. verificano periodicamente l'idoneita' dei pazienti all'autoinfusione e ne documentano gli esiti nella cartella paziente;

12. registrano e/o acquisiscono e conservano nella cartella del paziente le registrazioni relative alle infusioni di prodotti terapeutici effettuate dal paziente a domicilio, presso i presidi accreditati MEC e presso altre unita' operative eventualmente coinvolte nel trattamento;

13. pianificano ed organizzano controlli/check-up periodici (almeno annuali) a cui sottoporre i pazienti affetti da MEC presi in carico;

14. adottano appositi protocolli per la valutazione multidisciplinare ai fini dell'effettuazione dei controlli/check up periodici e del monitoraggio dei pazienti con complicanze associate alla MEC (pazienti con inibitore, affetti da artropatia, epatopatia cronica, infezione da HIV);

15. assicurano, in collaborazione con le farmacie ospedaliere e territoriali ed in base alle procedure di approvvigionamento dei prodotti terapeutici predisposte dalle Regioni, in modo da garantire una adeguata disponibilita' quali-quantitativa per la tipologia ed il numero dei pazienti assistiti, la continuita' terapeutica, in ambito di ricovero e ambulatoriale, ed un appropriato e tempestivo trattamento degli episodi emorragici e delle emergenze;

16. garantiscono per ogni paziente assistito il corretto accesso ai percorsi terapeutici organizzati per la fruizione delle prestazioni specialistiche, attraverso protocolli scritti con le unita' operative che erogano le prestazioni, tenuto conto dei protocolli e delle disposizioni definite a livello regionale per l'accesso a specifici servizi specialistici;

17. sono funzionalmente collegati a laboratori che garantiscono l'esecuzione almeno dei seguenti test di coagulazione:

- Tempo di Trombina;
- Test di miscela a PTT;
- Test di miscela PT/TT;
- Test per la diagnosi di Lupus anticoagulante;
- Dosaggio fattore VIII;
- Dosaggio fattore IX;
- Ricerca inibitore;
- Dosaggio fattore Von Willebrand: VWF:Ag;
- Dosaggio fattori Fibrinogeno, II, V, VII, X, XI, XII, XIII;
- Studio funzionalita' piastrinica indotta da ADP, Collagene, Adrenalina, Ristocetina;

18. si avvalgono di laboratori per i test di coagulazione che garantiscono la disponibilita' dei referti nei tempi adeguati e compatibili con l'urgenza della richiesta;

19. mettono a disposizione dei pazienti e dei loro familiari adeguato materiale informativo aggiornato inerente alle caratteristiche dell'emofilia e delle altre MEC, nonche' alle problematiche legate alla vita quotidiana dei soggetti affetti da tali patologie;

20. in base alle direttive regionali, organizzano, periodicamente, con la collaborazione di altri Centri e delle Associazioni locali di pazienti, eventi finalizzati all'informazione

e alla formazione del paziente affetto da MEC e dei suoi familiari, inclusi corsi di autoinfusione domiciliare;

21. organizzano periodicamente eventi formativi e di aggiornamento destinati ai Presidi collaboranti sul territorio (dipartimenti di emergenza-accettazione ed altri dipartimenti e servizi ospedalieri, MMG e pediatri di libera scelta, servizio 118, servizi farmaceutici, ...) inerenti al corretto approccio diagnostico-terapeutico da adottare con i pazienti MEC;

22. alimentano i flussi correnti e gli specifici flussi informativi implementati dalle Regioni ai fini di sorveglianza epidemiologica, farmacovigilanza, programmazione sanitaria e valutazione di farmaco-economia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

23. assicurano una sistematica attivita' di valutazione della performance e una attivita' di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali e forniscono evidenza di attivazione di processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attivita' di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualita' su base professionale (revisione tra pari).

PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON MEC

1. Le Regioni si impegnano a definire in modo formale i percorsi assistenziali delle persone con MEC secondo un approccio integrato ed attraverso la definizione condivisa di procedure diagnostiche e terapeutiche, attraverso i presidi accreditati MEC e una rete di unita' operative in grado di prendere in carico il paziente qualora siano necessarie prestazioni specialistiche non erogate dai presidi accreditati stessi. Tale rete deve comprendere le seguenti competenze:

- ortopedia
- fisiatria e terapia riabilitativa;
- chirurgia generale e specialistica;
- odontoiatria;
- gastroenterologia/epatologia;
- malattie infettive;
- ostetricia-ginecologia;
- pronto soccorso;
- diagnostica di laboratorio;

2. Per i pazienti pediatrici deve essere previsto un riferimento ematologico pediatrico e devono essere previste procedure che facilitano la transizione nel passaggio dall'eta' pediatrica all'eta' adulta.

3. Il rapporto tra presidi accreditati MEC ed unita' operative specialistiche della rete e' regolamentato da specifici atti regionali.

4. I percorsi clinico-assistenziali saranno sottoposti ad una sistematica attivita' di valutazione della performance e una attivita' di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali. Tra le valutazioni verranno compresi anche processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attivita' di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualita' su base professionale (revisione tra pari).

5. La rete che supporta i percorsi dei pazienti potra' partecipare ad attivita' di ricerca ed attivita' di formazione multicentriche con coinvolgimento anche internazionale.

GLOSSARIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DD/203
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
l'Associazione PROCIV ARCI CAMPOTOSTO -
Campotosto (Aq)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTA la nota del 04.04.2013 acquisita agli atti
con prot. n. RA/106722 del 23.04.2013
inoltrata dall' Associazione PROCIV ARCI
CAMPOTOSTO - Via Poggio Cancelli snc, 67013
Campotosto (Aq) di richiesta di iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene
indicato come settore, nel quale è svolta
l'attività prevalente, quello Ambientale e
Protezione civile;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e
successive modifiche l' Associazione PROCIV
ARCI CAMPOTOSTO - Via Poggio Cancelli
snc, 67013 Campotosto (Aq)
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R.,
il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DD/204
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
l'Associazione AVIS di base Paterno -
Paterno di Avezzano (Aq)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4

che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTA la nota del 30/04/2013 acquisita agli
atti con prot. n. RA/125445 del 14/05/2013
inoltrata dall' Associazione AVIS di base

Paterno con sede in piazza Gagliardi n. 2 - 67051 Paterno di Avezzano (Aq) con la quale si invia richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene indicato come settore, nel quale è svolta l'attività prevalente, quello Socio sanitario;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione AVIS di base Paterno con sede in piazza Gagliardi n. 2 - 67051 Paterno di Avezzano (Aq)
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DD/207
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SILVI - SILVI MARINA (TE)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle

organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R.;

VISTA la nota del 05.09.2013 acquisita agli atti con prot. n. RA/218968 del 05.09.2013 inoltrata dall'Associazione CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SILVI con sede in via Roma, 190 - 64028 Silvi Marina (Te) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene indicato come settore, nel quale è svolta l'attività prevalente, quello Ambientale e Protezione civile;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche, l'Associazione CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SILVI con sede in via Roma, 190 - 64028 Silvi Marina (Te);
- b) **di notificare**, mediante Raccomandata A.R., il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Gianluca Caruso

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ –
VIABILITÀ – DEMANIO E CATASTO STRADALE
– SICUREZZA STRADALE.

DETERMINAZIONE 12.09.2013, n. DE/26

Affidamento incarico consulenza e supporto tecnico specialistico per la redazione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro ai sensi del comma 4 dell'art 16-bis della Legge n. 135/2012, così come modificato dall'art.1, comma 301 della legge n.228/2012 .

IL DIRETTORE REGIONALE**CONSIDERATO**

- **che** a causa della continua evoluzione normativa a livello nazionale in materia di TPL, caratterizzata da una forte ed innegabile instabilità e variabilità, le attività tecnico-amministrative relative alla programmazione dei servizi minimi di TPL su gomma e ferro, delle annesse procedure di affidamento e dei relativi contratti di servizio/atti negoziali rivestono carattere di necessità ed estrema urgenza avendo previsto la Legge di Stabilità 2013 l'obbligo delle Regioni di procedere, entro termini di scadenza molto ristretti e ravvicinati, ad ulteriori e diverse attività di carattere tecnico-amministrativo di riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e di revisione dei contratti di servizio, con ripercussioni di tali attività sul riparto delle risorse alle Regioni a statuto ordinario a valere sul Fondo Nazionale dei Trasporti, istituito dalla medesima Legge di Stabilità;
- **che** in particolare, l'art. 1, comma 301, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 16-bis, comma 4, della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevedendo che entro quattro mesi dalla data di emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013, le regioni a statuto

ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, procedono, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo, entro centoottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito, della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al predetto comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- **che** solo in data 26 giugno 2013 sulla G.U. n. 148 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 marzo 2013 avente ad oggetto *"Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*;
- **che**, pertanto, entro la data del 26 ottobre p.v. si dovrà procedere alla riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella nostra Regione;

PRESO ATTO che sul piano giuridico-economico l'attuale sistema dei trasporti pubblici locali in Abruzzo è caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di operatori (circa n. 45 aziende, tra pubbliche e private) e che lo stesso si fonda ancora sul regime delle concessioni (e non dei contratti di servizio), sui contributi (e non sui corrispettivi), sui diritti esclusivi (e non sulle procedure concorsuali);

CONSIDERATO altresì che il livello dei "servizi minimi", di cui alla normativa nazionale e regionale, è stato finora e sovente assimilato ai

servizi storicamente garantiti dalle risorse regionali;

DATO ATTO che l'attuale modello di gestione dei servizi di TPL presenta, pertanto, innegabili difficoltà nella riprogrammazione coordinata della globalità dei servizi di trasporto automobilistici, tranviari, metropolitani e ferroviari;

RILEVATO che la scrivente Direzione è afflitta da una cronica carenza di personale tecnico qualificato in rapporto ai numerosi e complessi compiti istituzionali ad essa affidati, estesa a tutti i Servizi di cui si compone la stessa Direzione, rappresentata formalmente e ripetutamente sia all'Organo politico che alla competente Struttura amministrativa;

DATO ATTO che i competenti Servizi della scrivente Direzione, nonostante la citata carenza di personale, mediante la costituzione anche di gruppi di lavoro coordinati dal Direttore, ha immediatamente avviato tutte le attività necessarie per poter pervenire alla citata riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale;

DATO ATTO che in considerazione sia dei tempi ristretti a disposizione per attuare la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia dell'alta qualificazione professionale necessaria per il conseguimento del predetto obiettivo, che richiede lo svolgimento di numerose attività ad alto contenuto tecnico - specialistico in materia trasportistica e di pianificazione ed ingegneria del traffico e dei trasporti, è comunque necessario ed indispensabile un supporto tecnico particolarmente qualificato;

ACCERTATA, per le ragioni di cui sopra è cenno, l'oggettiva impossibilità, con le sole risorse umane interne alla Direzione Trasporti, di poter porre in essere le urgenti attività tecnico-specialistiche nell'ambito della riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella nostra Regione, nonché di rispettare la tempistica prevista nei provvedimenti nazionali;

RAVVISATA quindi la necessità di dover disporre da parte dei Servizi di questa Direzione, competenti in materia di riprogrammazione del servizio di tpl, di una

qualificata attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico per la predisposizione della bozza del Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, richiedente la presenza e l'intervento costante di una figura professionale qualificata ed in possesso di adeguate competenze/abilità/conoscenze tecniche, che abbia già realizzato analisi similari o attività analoghe;

CONSIDERATO quindi che tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività del settore nonché l'assoluta urgenza delle stesse, dettata dalle stringenti prescrizioni temporali imposte dalla richiamata normativa, ed attesa in ogni caso la temporaneità delle specialistiche prestazioni richieste;

PRECISATO che il suddetto incarico di consulenza ad alto contenuto di professionalità è inteso quale contratto d'opera intellettuale nel quale assume rilevanza la personalità dell'esecutore della prestazione;

CONSIDERATO che l'incarico in argomento, in aderenza alle linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti (Delibera 15 febbraio 2005 n. 6/Contr/0 - Sezioni Riunite in sede di controllo) e con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994, concerne lo studio e la soluzione di questioni comunque inerenti all'attività di questa Amministrazione committente e prevede la consegna di report intermedi e di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati delle analisi effettuate e delle soluzioni proposte;

VISTO l'art. 17, commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel quale si stabilisce di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti concernenti incarichi di studio, consulenza e ricerca conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 9, della predetta legge n. 266/2005);

VISTA la deliberazione n. 20/2009/P in data 25 novembre 2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella quale si statuisce che il predetto art. 17 commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio

2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 non si applica alle Regioni ed altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni;

VISTO il *curriculum vitae* presentato dall'Ing. Stefano Ciurnelli, che risulta in possesso di laurea in Ingegneria ad indirizzo trasporti, dal quale si rileva altresì una comprovata ed elevata preparazione in materia, avendo maturato un'esperienza ed attività con il grado di approfondimento e completezza richiesti;

RITENUTO, al fine di assicurare continuità operativa alle attività svolte da questa Direzione, che tale professionalità sia la più propriamente idonea allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che il compenso per l'effettuazione dell'incarico in argomento, della durata di due mesi, in rapporto alla tipologia delle prestazioni qualificate richieste, alla complessità delle attività e di sviluppo delle stesse nonché al periodo di realizzazione, è stato determinato - come da offerta in data 3.09.2013 - dal predetto professionista, contattato dal responsabile del procedimento, nell'importo di € 39.000,00 (trentanovemila//00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), e omnicomprendivo di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito;

DATO ATTO che il predetto professionista, interpellato successivamente per le vie brevi dal Direttore regionale nonché responsabile del procedimento, ha consensualmente manifestato il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico di consulenza oggetto del presente atto per ulteriori 2 (due) mesi, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto all'importo indicato nella citata offerta in data 3.09.2013, e quindi senza alcun aggravio di spesa per la Regione, al fine di assicurare il necessario supporto e assistenza tecnica anche nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano;

VALUTATO, quindi, indispensabile conferire, per il periodo di quattro mesi, tale incarico di consulenza ad esperto esterno all'amministrazione, tenuto conto che tale facoltà è ammessa ai sensi della L.R. 9 settembre 1986, n. 52 recante "*Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali*";

DATO ATTO che lo stesso compenso risulta inferiore ai limiti previsti dall'art. 4 della citata L.R. 52/1986;

ACQUISITA la disponibilità dell'Ing. Stefano Ciurnelli al conferimento dell'incarico secondo i contenuti sopra indicati, al costo complessivo € 49.077,60, comprensivo di ritenute fiscali, di IVA, e comunque di oneri diretti e/o riflessi di qualunque tipo a carico della Regione, giusta dichiarazione in merito rilasciata in data 04.09.2013 e conservata agli atti della Direzione, nella quale altresì si attesta che non ricorre alcuna ipotesi di esclusione o incompatibilità dall'incarico in oggetto, stabilite dalla L.R. 9.9.1986 n. 52 ed in particolare dagli artt. 3 e 6 e comunque situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

ACCERTATO che sul capitolo sul Cap. 181406, U.P.B. 06 02.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio, denominato "*spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - L.R. 10.07.2002, n. 13*", per l'esercizio finanziario 2013, sono disponibili i necessari fondi;

RITENUTO di regolamentare la prestazione professionale di cui sopra mediante la stipula di un apposito contratto di consulenza, di cui allo schema **allegato "A"** al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 23 lettera t) della L.R. n. 77/99 e s.m.i. che riserva al Direttore Regionale l'affidamento di incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima dell'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/219927 in data 6.09.2013 la scrivente ha provveduto ad informare direttamente l'Assessore ai Trasporti e Mobilità, competente in materia;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di dare atto** che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;
- **di conferire all'Ing. Stefano Ciurnelli**, nato a Milano, il 19.05.1962, residente a Corciano (PG), Via Dario Maestrini n. 9/2, **per la durata di 4 (quattro) mesi**, l'incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico ai competenti Servizi della Direzione Trasporti, al fine della predisposizione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di tpl, mediante un'analisi circa il funzionamento dell'attuale sistema di tpl regionale nelle sue diverse componenti e principali criticità; analisi SWOT; prefigurazione delle strategie di intervento per l'efficientamento della rete regionale di TPL; verifica degli indicatori di monitoraggio degli obiettivi prefissati e relativi target. L'incarico comporterà anche il necessario supporto e assistenza tecnica nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano. Nell'incarico è altresì compresa l'attività di supporto al coordinamento metodologico attraverso anche la partecipazione presso gli uffici della Direzione regionale di Pescara, a riunioni di lavoro con cadenza mediamente settimanale nel corso della durata dello stesso incarico, nonché la revisione finale del documento di piano.
- **di fissare** il compenso lordo dovuto in € 49.077,60 (quarantanovemilasettantasette//60), comprensivo di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), nonché di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito, che verrà corrisposto in un'unica

soluzione a conclusione del lavoro, previa consegna di reports e di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dell'attività di studio e di analisi e solo in seguito alla favorevole verifica e valutazione delle prestazioni rese, a cura del Direttore pro- tempore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

- **di approvare** l'accluso schema di contratto di consulenza, **allegato "A"** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di impegnare** la somma di € 49.077,60 (quarantanovemilasettantasette//60) sul Cap. 181406, U.P.B. 06.02.001 denominato "*Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti, L.R. 10.07.2002, n. 13*", dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- **di precisare** che l'Ing. Stefano Ciurnelli, nell'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare, come materiale conoscitivo utile al miglior espletamento dello stesso, i dati, le informazioni, gli studi ed i documenti disponibili presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs n. 196 in data 30.06.2003 (Codice in materia dei dati personali);
- **di dare atto** che il RUP del presente affidamento è il medesimo Direttore regionale;
- **di attestare**, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell'affidamento del presente incarico;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione, essendo superiore ad € 5.000 la relativa spesa, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, in ossequio alla Del. 4 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti "Linee Guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali nonché alla Del. n. 9 del 22 maggio 2006 della predetta Sezione Regionale;

- **di comunicare** al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati inerenti l'affidamento del presente incarico di consulenza;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. n. 52/1986, nonché sul sito web della stessa Regione, ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 3,

- commi 18 e 54 della Legge 244/2007, nonché del D.Lgs 33/2013;
- **di provvedere** con successivo atto e previa verifica dell'attività svolta da parte del Direttore regionale alla liquidazione di quanto dovuto.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

Segue allegato

ALLEGATO A

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL PIANO DI RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 16 BIS DELLA LEGGE 135/2012, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 301, DELLA LEGGE N. 228/2012.

Il giorno del mese di **settembre** dell'anno **2013**, presso la sede della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo, sita in Viale G. Bovio n. 425 di Pescara, sono presenti:

- **L'Avv. Carla Mannetti**, nata a L'Aquila il 25.05.1966, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, in rappresentanza della Regione Abruzzo, domiciliata per la carica presso la sede regionale di Viale G. Bovio n. 425 di Pescara, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della suddetta Amministrazione;
- **L'Ing. Stefano Ciurnelli**, nato a Milano il 19.05.1962, residente a Corciano (PG) in Via D. Maestrini n. 9/2, codice fiscale CRN SFN 62E19 F205B, partiva IVA n. 03197310547, iscritto all'Ordine degli Ingegneri n. A11557 dal 10.09.1992, matricola Inarcassa n. 376076.

I suddetti, per la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinunciano espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni.

PREMESSO

- **che** a causa della continua evoluzione normativa a livello nazionale in materia di TPL, caratterizzata da una forte ed innegabile instabilità e variabilità, le attività tecnico-amministrative relative alla programmazione dei servizi minimi di TPL su gomma e ferro, delle annesse procedure di affidamento e dei relativi contratti di servizio/atti negoziali rivestono carattere di necessità ed estrema urgenza avendo previsto la Legge di Stabilità 2013 l'obbligo delle Regioni di procedere, entro termini di scadenza molto ristretti e ravvicinati, ad ulteriori e diverse attività di carattere tecnico-amministrativo di riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e di revisione dei contratti di servizio, con ripercussioni di tali attività sul riparto delle risorse alle Regioni a statuto ordinario a valere sul Fondo Nazionale dei Trasporti istituito dalla medesima Legge di Stabilità;

- **che** in particolare, l'art. 1, comma 301, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 16-bis, comma 4, della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevedendo che entro quattro mesi dalla data di emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, procedono, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo, entro centoottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura,

previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.

A seguito, della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al predetto comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- **che** solo in data 26 giugno 2013 sulla G.U. n. 148 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 marzo 2013 avente ad oggetto *"Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*;

- **che**, pertanto, entro i successivi quattro mesi e precisamente entro la data del 26 ottobre p.v. si dovrà procedere alla riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella nostra Regione;

- **che** sul piano giuridico-economico l'attuale sistema dei trasporti pubblici locali in Abruzzo è caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di operatori (circa n. 45 aziende, tra pubbliche e private) e che lo stesso si fonda ancora sul regime delle concessioni (e non dei contratti di servizio), sui contributi (e non sui corrispettivi), sui diritti esclusivi (e non sulle procedure concorsuali);

- **che** altresì il livello dei "servizi minimi", di cui alla normativa nazionale e regionale, è stato finora e sovente assimilato ai servizi storicamente garantiti dalle risorse regionali;

- **che** l'attuale modello di gestione dei servizi di TPL presenta, pertanto, innegabili difficoltà nella riprogrammazione coordinata della globalità dei servizi di trasporto automobilistici, tranviari, metropolitani e ferroviari;

- **che**, alla luce di quanto sopra evidenziato, sussiste da parte della Regione Abruzzo la necessità di disporre, al fine della predisposizione del citato Piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di un'analisi circa il

funzionamento dell'attuale sistema di tpl regionale nelle sue diverse componenti e principali criticità; analisi SWOT; prefigurazione delle strategie di intervento per l'efficientamento della rete regionale di TPL; verifica degli indicatori di monitoraggio degli obiettivi prefissati e relativi target;

- **che** esiste l'oggettiva impossibilità, con le sole risorse umane interne alla Direzione Trasporti, di poter porre in essere le citate ed urgenti attività tecnico-specialistiche;

- **che** si è quindi ravvisata la necessità di disporre da parte della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo di una qualificata attività di consulenza per la realizzazione delle suddette analisi ed urgenti attività propedeutiche alla riprogrammazione del TPL, richiedenti la presenza e l'intervento costante di una figura professionale qualificata ed in possesso di adeguate competenze/abilità/conoscenze in materia di pianificazione ed ingegneria del traffico e dei trasporti, che abbia realizzato analisi similari o attività analoghe, che rivestono carattere straordinario e di peculiare specificità,

- **che** tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività del settore nonché l'assoluta urgenza delle stesse, dettata dalle stringenti prescrizioni temporali imposte dalla richiamata normativa, ed attesa in ogni caso la temporaneità delle specialistiche prestazioni richieste;

- **che** dall'esame del *curriculum vitae* presentato dall'Ing. Stefano Ciurnelli lo stesso risulta in possesso di laurea in Ingegneria ad indirizzo trasporti nonché di una comprovata ed elevata preparazione in materia, avendo altresì maturato un'esperienza ed attività, con il grado di approfondimento e completezza richiesti;

- **che** tale professionalità, al fine di assicurare continuità operativa alle attività svolte da questa Direzione, è stata ritenuta dal Direttore *pro-tempore* della Direzione Trasporti,

Infrastrutture, Mobilità e Logistica la più propriamente idonea allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto;

- **che** l'Ing. Stefano Ciurnelli, mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 04.09.2013, ha attestato il possesso dei titoli, delle esperienze, dei requisiti e dei presupposti per il conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto, nonché la disponibilità ad accettare lo stesso incarico, per la durata di mesi 2 (due), per un compenso di € 39.000,00 (trentanovemila//00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%) e comprensivo di qualsiasi altro onere diretto e/o riflesso a carico dell'Amministrazione regionale, come da dettagliata offerta in data 3.09.2013.

- **che** il predetto professionista, interpellato successivamente per le vie brevi dal Direttore regionale nonché responsabile del procedimento, ha consensualmente manifestato il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico di consulenza oggetto del presente atto per ulteriori 2 (due) mesi, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto all'importo indicato nella citata offerta in data 3.09.2013, e quindi senza alcun aggravio di spesa per la Regione, al fine di assicurare il necessario supporto e assistenza tecnica anche nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.

TRA LE SOPRA RICHIAMATE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e l'Ing. Stefano Ciurnelli in merito allo svolgimento di un incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico teso alla predisposizione della bozza del Piano di riprogrammazione del servizio di tpl , anche ferroviario, nella Regione Abruzzo, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 bis della legge n. 135/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012, nonché all'attuazione dello stesso piano.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione Abruzzo conferisce all'Ing. Ciurnelli l'incarico di consulenza e di assistenza in tutte le materie meglio specificate negli articoli successivi. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ing. Ciurnelli dichiara di accettare l'incarico in tal modo ricevuto e si obbliga ad espletare la propria prestazione professionale di consulenza e assistenza in favore della Regione in tutte le materie meglio descritte negli articoli seguenti.
4. L'incaricato, in relazione agli obiettivi prefissati di cui al successivo art. 2, è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'attività svolta.

Articolo 2

Finalità e contenuto degli studi

L'incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico ai competenti Servizi della Direzione Trasporti, al fine della predisposizione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di tpl, consisterà in un'analisi circa il funzionamento dell'attuale sistema di tpl regionale nelle sue diverse componenti e principali criticità; analisi SWOT; prefigurazione delle strategie di intervento per l'efficientamento della rete regionale di TPL; verifica degli indicatori di monitoraggio degli obiettivi prefissati e relativi target. L'incarico comporterà altresì attività di supporto al coordinamento metodologico attraverso anche la

partecipazione presso gli uffici della Direzione regionale di Pescara, a riunioni di lavoro con cadenza mediamente settimanale nel corso della durata dell'incarico, nonché la revisione finale del documento di piano.

Gli studi dovranno fornire ogni opportuna analisi di dettaglio con riferimento ai profili sopra descritti, al fine di assicurare adeguato strumento tecnico-specialistico, prodromico a future scelte riconducibili in capo alla Direzione Trasporti.

L'Ing. Ciurnelli produrrà in particolare i seguenti report:

1° Report (entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico) riguardante: produzione indice ragionato del documento con individuazione fonti e database di riferimento;

2° Report (entro venti giorni dal conferimento dell'incarico): analisi del funzionamento del sistema di TPL regionale attuale nelle sue diverse componenti e delle principali criticità; analisi SWOT; prefigurazione delle strategie di intervento per l'efficientamento della rete regionale di TPL;

3° Report (entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico): verifica degli indicatori di monitoraggio degli obiettivi prefissati e dei relativi target; revisione finale del Documento di piano.

4° Report (a conclusione dell'incarico) nella quale relazionerà sulle fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e di attuazione del piano.

L'Ing. Ciurnelli, infatti, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto a quello indicato nell'offerta in data 3.09.2013, assicurerà la propria prestazione professionale per ulteriori 2 (due) mesi, e quindi per complessivi n. 4 (quattro) mesi, al fine di garantire il necessario supporto e l'assistenza tecnica anche nelle predette fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.

Articolo 3


Durata e Corrispettivo

1. La durata dell'incarico conferito in forza del presente contratto è fissata in (quattro) mesi ed ha efficacia a decorrere dalla data del settembre 2013 al....gennaio 2014. L'incaricato non è autorizzato ad assumere atti gestionali.
2. La Regione Abruzzo corrisponderà all'Ing. Stefano Ciurnelli, a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle analisi e del supporto tecnico-specialistico di cui ai precedenti articoli, un importo di € 39.000,00 (trentanovemila/00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), comprensivo di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito. Nel suddetto importo è altresì compreso il supporto e l'assistenza tecnica da prestare nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.
3. L'ing. Ciurnelli nello svolgimento dell'incarico si avvarrà quindi di risorse e mezzi propri oltre ad assumere le relative spese (viaggi, ecc.).

Articolo 4

Condizioni e modalità di pagamento

1. Le somme dovute all'Ing. Ciurnelli a titolo di compenso saranno pagate dalla Regione Abruzzo in un'unica soluzione, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione del lavoro, dietro presentazione di regolare fattura intestata a Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Viale Bovio 425, 65124 Pescara, C.F. n. 800003170661, mediante accreditamento secondo le modalità richieste dal medesimo Ing. Ciurnelli, previa esibizione da parte del predetto incaricato dei *report* di cui alle attività descritte al precedente art. 2, da presentarsi nei termini ivi



stabiliti, e di relazione scritta finale nella quale saranno illustrati e riassunti i risultati delle analisi e delle soluzioni proposte, e comunque dopo l'acquisizione di certificazione rilasciata a cura del Direttore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica dell'avvenuta regolare prestazione resa nell'interesse dell'Ente.

Articolo 5

Esclusioni

1. L'incarico conferito all'Ing. Ciurnelli in forza della presente convenzione non vale a costituire rapporto di pubblico impiego con la Regione Abruzzo, ma – viceversa – rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 2229 c.c..
2. L'Ing. Ciurnelli, pertanto, agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale; sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione, non osserverà alcun orario di lavoro, dovrà invece collaborare, mediante la prestazione di consulenza, con il Direttore regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e i dirigenti dei competenti Servizi della medesima Direzione per la predisposizione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella Regione Abruzzo.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ing. Ciurnelli dichiara altresì che per l'espletamento dell'incarico non utilizzerà macchinari e attrezzature per i quali è richiesta l'iscrizione all'INAIL.

Articolo 6

Clausola risolutiva espressa

Il mancato completamento degli studi ed analisi entro il termine stabilito all'art. 2 costituirà grave e colpevole inadempimento dell'incaricato e faculterà la Regione Abruzzo a richiedere la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno.

Articolo 7

Recesso

1. E' data la facoltà sia alla Regione Abruzzo, che all'incaricato, di risolvere il presente rapporto di consulenza in qualsiasi momento, con decisione motivata e con preavviso di almeno quindici giorni. In tale caso al consulente spetta il compenso commisurato all'effettivo lavoro prodotto, senza nulla dovere all'affidatario per risarcimenti, indennizzi o rimborsi spesa.


Articolo 8

Poteri di indirizzo e vigilanza

1. La Regione Abruzzo, mediante il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'adempimento delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ai fini del potere di vigilanza, la Regione può richiedere all'Ing. Ciurnelli tutti i dati, la documentazione ed i chiarimenti necessari. L'Ing. Ciurnelli è tenuto a consentire ed agevolare l'espletamento delle verifiche da parte della Regione Abruzzo, mettendo a disposizione documenti ed ogni adeguato mezzo.
3. La Regione Abruzzo si riserva, durante tutto il corso di esecuzione dello studio, di indicare all'Ing. Ciurnelli eventuali modifiche ed integrazioni del presente incarico di consulenza.

Articolo 9

Penalità

- 
1. In caso di ritardo nella consegna delle analisi e relativi report, oggetto del Contratto, rispetto ai termini previsti all'art. 2 verrà applicata una penale nella misura di € 200,00= (duecento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.


Articolo 10

Produzione e disponibilità materiale di base

1. L'Ing. Ciurnelli si impegna a mettere a disposizione gratuita della Regione Abruzzo tutto il materiale di base utilizzato per l'esecuzione dell'incarico, per l'eventuale utilizzazione, anche singola. Si impegna altresì a non concedere ad alcuno e a nessun titolo l'uso di tutto il materiale se non con il consenso della Regione Abruzzo.


Articolo 11

Riservatezza e proprietà

- 
1. L'Ing. Ciurnelli si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi forniti dagli enti interessati e dalla Direzione Trasporti nonché sui risultati delle attività di studio e di indagine.
 2. Le ricerche, le analisi, i materiali e i relativi diritti di sfruttamento, realizzati in virtù del presente Contratto, sono di proprietà piena ed esclusiva della Regione Abruzzo.

Articolo 12

Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali

- 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione del presente incarico le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i dati personali connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità

gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

2. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolari rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità, precisando che la pubblicazione degli atti di affidamento del presente incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web della stessa Regione, rappresenta un preciso obbligo di legge, ai sensi della L.R. n. 52/1986 e dell'art. 3, commi 18 e 54 della Legge 244/2007.
3. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 13

Spese di Contratto

1. Sono a carico dell'Ing. Stefano Ciurnelli tutte le spese relative alla stipula e all'eventuale registrazione del Contratto, in caso d'uso, comprese tasse ed imposte.

Articolo 14

Responsabilità

1. L'Ing. Ciurnelli solleva la Regione Abruzzo da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività oggetto del presente atto.
2. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Abruzzo, oltre al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4.

Articolo 15



Legge applicabile e Foro competente

1. Il Contratto stipulato dalle parti è regolato dalla Legge italiana e pertanto, per quanto non espressamente stabilito, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
2. Qualsiasi controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro de L'Aquila.

Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, di cui sono occupate facciate intere 13 e la tredicesima fino a questo punto, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono in triplice copia.

per la Regione Abruzzo

Direttore Trasporti, Infrastrutture

Mobilità e Logistica

(Avv. Carla Mannetti)

Il Consulente

(Ing. Stefano Ciurnelli)

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ –
VIABILITÀ – DEMANIO E CATASTO STRADALE
– SICUREZZA STRADALE.

DETERMINAZIONE 12.09.2013, n. DE/27

Affidamento incarico consulenza e supporto tecnico specialistico per analisi del modello di simulazione del trasporto regionale in ambiente visum, ai fini della redazione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro ai sensi del comma 4 dell'art 16-bis della legge n. 135/2012, così' come modificato dall'art.1, comma 301 della legge n.228/2012 .

IL DIRETTORE REGIONALE

CONSIDERATO

- **che** a causa della continua evoluzione normativa a livello nazionale in materia di TPL, caratterizzata da una forte ed innegabile instabilità e variabilità, le attività tecnico-amministrative relative alla programmazione dei servizi minimi di TPL su gomma e ferro, delle annesse procedure di affidamento e dei relativi contratti di servizio/atti negoziali rivestono carattere di necessità ed estrema urgenza avendo previsto la Legge di Stabilità 2013 l'obbligo delle Regioni di procedere, entro termini di scadenza molto ristretti e ravvicinati, ad ulteriori e diverse attività di carattere tecnico-amministrativo di riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e di revisione dei contratti di servizio, con ripercussioni di tali attività sul riparto delle risorse alle Regioni a statuto ordinario a valere sul Fondo Nazionale dei Trasporti, istituito dalla medesima Legge di Stabilità;
- **che** in particolare, l'art. 1, comma 301, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 16-bis, comma 4, della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevedendo che entro quattro mesi dalla data di emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico

locale su gomma e ferro, procedono, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo, entro centoottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito, della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al predetto comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- **che** solo in data 26 giugno 2013 sulla G.U. n. 148 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 marzo 2013 avente ad oggetto "*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*";
- **che**, pertanto, entro la data del 26 ottobre p.v. si dovrà procedere alla riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella nostra Regione;

PRESO ATTO che sul piano giuridico-economico l'attuale sistema dei trasporti pubblici locali in Abruzzo è caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di operatori (circa n. 45 aziende, tra pubbliche e private) e che lo stesso si fonda ancora sul regime delle concessioni (e non dei contratti di servizio), sui contributi (e non sui corrispettivi), sui diritti esclusivi (e non sulle procedure concorsuali);

CONSIDERATO altresì che il livello dei "servizi minimi", di cui alla normativa nazionale e regionale, è stato finora e sovente assimilato ai servizi storicamente garantiti dalle risorse regionali;

DATO ATTO che l'attuale modello di gestione dei servizi di TPL presenta, pertanto, innegabili difficoltà nella riprogrammazione coordinata della globalità dei servizi di trasporto automobilistici, tranviari, metropolitani e ferroviari;

RITENUTO, pertanto, doversi avvalere per la citata attività di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale regionale, del software (VISUM) in uso alla Direzione, mediante anche la modellizzazione della domanda e la gestione delle reti, che richiede particolari abilità informatiche ed esperienza nella pianificazione dei trasporti;

RILEVATO che la scrivente Direzione è afflitta da una cronica carenza di personale tecnico qualificato in rapporto ai numerosi e complessi compiti istituzionali ad essa affidati, estesa a tutti i Servizi di cui si compone la stessa Direzione, rappresentata formalmente e ripetutamente sia all'Organo politico che alla competente Struttura amministrativa;

DATO ATTO che i competenti Servizi della scrivente Direzione, nonostante la citata carenza di personale, mediante la costituzione anche di gruppi di lavoro coordinati dal Direttore, ha immediatamente avviato tutte le attività necessarie per poter pervenire alla citata riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale;

DATO ATTO che in considerazione sia dei tempi ristretti a disposizione per attuare la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia dell'alta qualificazione professionale necessaria per il conseguimento del predetto obiettivo, che richiede lo svolgimento di numerose attività ad alto contenuto tecnico - specialistico in materia trasportistica e di pianificazione ed ingegneria del traffico e dei trasporti, mediante anche l'acquisizione, l'utilizzo e l'elaborazione dei dati e modelli di simulazione in ambienti informatici dedicati in uso alla Direzione (sistema VISUM);

ACCERTATA, per le ragioni di cui sopra è cenno, l'oggettiva impossibilità, con le sole risorse umane interne alla Direzione Trasporti, di poter porre in essere le urgenti attività tecnico-specialistiche nell'ambito della riprogrammazione dei servizi di trasporto

pubblico locale, mediante anche l'acquisizione, l'utilizzo e l'elaborazione dei dati e modelli di simulazione in ambienti informatici dedicati in uso alla Direzione (sistema VISUM), nonché di rispettare la tempistica prevista nei provvedimenti nazionali;

RAVVISATA quindi la necessità di dover disporre da parte dei Servizi di questa Direzione, competenti in materia di riprogrammazione del servizio di tpl, di una qualificata attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico per l'elaborazione di modello di simulazione del trasporto regionale in ambiente VISUM, al fine della predisposizione della bozza del Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, richiedente la presenza e l'intervento costante di una figura professionale qualificata ed in possesso di adeguate competenze/abilità/conoscenze tecniche ed informatiche, che abbia già realizzato analisi similari in materia di pianificazione dei trasporti o attività analoghe;

CONSIDERATO quindi che tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività del settore nonché l'assoluta urgenza delle stesse, dettata dalle stringenti prescrizioni temporali imposte dalla richiamata normativa, ed attesa in ogni caso la temporaneità delle specialistiche prestazioni richieste;

PRECISATO che il suddetto incarico di consulenza ad alto contenuto di professionalità è inteso quale contratto d'opera intellettuale nel quale assume rilevanza la personalità dell'esecutore della prestazione;

CONSIDERATO che l'incarico in argomento, in aderenza alle linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti (Delibera 15 febbraio 2005 n. 6/Contr/0 - Sezioni Riunite in sede di controllo) e con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994, concerne lo studio e la soluzione di questioni comunque inerenti all'attività di questa Amministrazione committente e prevede la consegna di report intermedi e di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati delle analisi effettuate e delle soluzioni proposte;

VISTO l'art. 17, commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con

modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel quale si stabilisce di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti concernenti incarichi di studio, consulenza e ricerca conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 9, della predetta legge n. 266/2005);

VISTA la deliberazione n. 20/2009/P in data 25 novembre 2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nella quale si statuisce che il predetto art. 17 commi 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 non si applica alle Regioni ed altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni;

VISTO il *curriculum vitae* presentato dall'Arch. Jacopo Ognibene, che risulta in possesso di laurea in Architettura, dal quale si rileva altresì una comprovata ed elevata preparazione in materia, avendo maturato un'esperienza ed attività con il grado di approfondimento e completezza richiesti;

RITENUTO, al fine di assicurare continuità operativa alle attività svolte da questa Direzione, che tale professionalità sia la più propriamente idonea allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che il compenso per l'effettuazione dell'incarico in argomento, della durata di due mesi, in rapporto alla tipologia delle prestazioni qualificate richieste, alla complessità delle attività e di sviluppo delle stesse nonché al periodo di realizzazione, è stato determinato - come da offerta in data 3.09.2013 - dal predetto professionista, contattato dal responsabile del procedimento, nell'importo di € 19.000,00 (diciannovemila//00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), e onnicomprensivo di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito;

DATO ATTO che il predetto professionista, interpellato successivamente per le vie brevi dal Direttore regionale nonché responsabile del procedimento, ha consensualmente manifestato il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico di consulenza oggetto del presente atto per ulteriori 2 (due) mesi, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto all'importo indicato nella citata offerta in data 3.09.2013, e quindi senza alcun aggravio di spesa per la Regione, al fine di assicurare il necessario supporto e assistenza tecnica anche nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano;

VALUTATO, quindi, indispensabile conferire, per il periodo di quattro mesi, tale incarico di consulenza ad esperto esterno all'amministrazione, tenuto conto che tale facoltà è ammessa ai sensi della L.R. 9 settembre 1986, n. 52 recante "*Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali*";

DATO ATTO che lo stesso compenso risulta inferiore ai limiti previsti dall'art. 4 della citata L.R. 52/1986;

ACQUISITA la disponibilità dell'Arch. Jacopo Ognibene al conferimento dell'incarico secondo i contenuti sopra indicati, al costo complessivo € 23.909,60, comprensivo di ritenute fiscali, di IVA, e comunque di oneri diretti e/o riflessi di qualunque tipo a carico della Regione, giusta dichiarazione in merito rilasciata in data 04.09.2013 e conservata agli atti della Direzione, nella quale altresì si attesta che non ricorre alcuna ipotesi di esclusione o incompatibilità dall'incarico in oggetto, stabilita dalla L.R. 9.9.1986 n. 52 ed in particolare dagli artt. 3 e 6 e comunque situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

ACCERTATO che sul capitolo sul Cap. 181406, U.P.B. 06. 02.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio, denominato "*spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - L.R. 10.07.2002, n. 13*", per l'esercizio finanziario 2013, sono disponibili i necessari fondi;

RITENUTO di regolamentare la prestazione professionale di cui sopra mediante la stipula

di un apposito contratto di consulenza , di cui allo schema **allegato "A"** al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 23 lettera t) della L.R. n. 77/99 e s.m.i. che riserva al Direttore Regionale l'affidamento di incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l'esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima dell'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/219927 in data 6.09.2013 la scrivente ha provveduto ad informare direttamente l'Assessore ai Trasporti e Mobilità, competente in materia;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- **di dare atto** che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;
- **di conferire all'Arch. Jacopo Ognibene**, nato a Aosta, il 17.07.1972, residente a Bologna, Vi, **per la durata di quattro mesi**, l'incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico per l'analisi del modello di simulazione del trasporto regionale in ambiente VISUM, ai fini della predisposizione del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche ferroviario. L'incarico comporterà anche il necessario supporto e assistenza tecnica nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano. Nell'incarico è altresì compresa l'attività di supporto al coordinamento metodologico attraverso anche la partecipazione presso gli uffici della Direzione regionale di Pescara, a riunioni di lavoro con cadenza mediamente settimanale nel corso della durata dello stesso incarico.
- **di fissare** il compenso lordo dovuto in € 23.909,60 (ventitremilanovecentonove//60), comprensivo di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), nonché di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito, che verrà corrisposto in un'unica soluzione a conclusione del lavoro, previa consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dell'attività di studio e di analisi e solo in seguito alla favorevole verifica e valutazione delle prestazioni rese, a cura del Direttore pro- tempore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- **di approvare** l'accluso schema di contratto di consulenza , **allegato "A"** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di impegnare** la somma di € 23.909,60 (ventitremilanovecentonove//60) sul Cap. 181406, U.P.B. 06. 02.001 denominato "*Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti, L.R. 10.07.2002, n. 13*", dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- **di precisare** che l'Arch. Jacopo Ognibene, nell'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare, come materiale conoscitivo utile al miglior espletamento dello stesso, i dati, le informazioni, gli studi ed i documenti disponibili presso la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs n. 196 in data 30.06.2003 (Codice in materia dei dati personali);
- **di dare atto** che il RUP del presente affidamento è il medesimo Direttore regionale;
- **di attestare**, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell'affidamento del presente incarico;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione, essendo superiore ad € 5.000 la relativa spesa, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, in ossequio alla Del. 4 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti " Linee

Guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali nonché alla Del. n. 9 del 22 maggio 2006 della predetta Sezione Regionale;

- **di comunicare** al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati inerenti l'affidamento del presente incarico di consulenza;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. n. 52/1986,

nonché sul sito web della stessa Regione, ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 3, commi 18 e 54 della Legge 244/2007, nonché del D.Lgs 33/2013;

- **di provvedere** con successivo atto e previa verifica dell'attività svolta da parte del Direttore regionale alla liquidazione di quanto dovuto.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

Segue allegato

ALLEGATO A
DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER ANALISI DEL MODELLO DI SIMULAZIONE DEL TRASPORTO REGIONALE IN AMBIENTE VISUM, AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL PIANO DI RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 16 BIS DELLA LEGGE 135/2012, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 301, DELLA LEGGE N. 228/2012.

Il giorno del mese di **settembre** dell'anno **2013**, presso la sede della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo, sita in Viale G. Bovio n. 425 di Pescara, sono presenti:

- **L'Avv. Carla Mannetti**, nata a L'Aquila il 25.05.1966, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, in rappresentanza della Regione Abruzzo, domiciliata per la carica presso la sede regionale di Viale G. Bovio n. 425 di Pescara, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della suddetta Amministrazione;
- **L'Arch. Jacopo Ognibene**, nato a Aosta (AO) il 17.07.1972, residente a Bologna in Vicolo Paglia Corta n. 5, codice fiscale GNBJCP72L17A326S, partiva IVA n. 01024480079, iscritto all'Ordine degli Architetti di Venezia n. 2908 dal 31.05.2001 e all'Ordine Architetti di Bologna n. 3209 dal 17.06.2003 n. 3209 dal 2002, matricola Inarcassa n. 6793637.

I suddetti, per la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinunciano espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni.

PREMESSO

- **che** a causa della continua evoluzione normativa a livello nazionale in materia di TPL, caratterizzata da una forte ed innegabile instabilità e variabilità, le attività tecnico-amministrative relative alla programmazione dei servizi minimi di TPL su gomma e ferro, delle annesse procedure di affidamento e dei relativi contratti di servizio/atti negoziali rivestono carattere di necessità ed estrema urgenza avendo previsto la Legge di Stabilità 2013 l'obbligo delle Regioni di procedere, entro termini di scadenza molto ristretti e ravvicinati, ad ulteriori e diverse attività di carattere tecnico-amministrativo di riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e di revisione dei contratti di servizio, con ripercussioni di tali attività sul riparto delle risorse alle Regioni a statuto ordinario a valere sul Fondo Nazionale dei Trasporti istituito dalla medesima Legge di Stabilità;

- **che** in particolare, l'art. 1, comma 301, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 16-bis, comma 4, della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevedendo che entro quattro mesi dalla data di emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, procedono, in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a

domanda debole e sostituendo, entro centoottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito, della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al predetto comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- **che** solo in data 26 giugno 2013 sulla G.U. n. 148 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 marzo 2013 avente ad oggetto *"Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*;

- **che**, pertanto, entro i successivi quattro mesi e precisamente entro la data del 26 ottobre p.v. si dovrà procedere alla riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella nostra Regione;

- **che** sul piano giuridico-economico, l'attuale sistema dei trasporti pubblici locali in Abruzzo è caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di operatori (circa n. 45 aziende, tra pubbliche e private) e lo stesso si fonda ancora sul regime delle concessioni (e non dei contratti di servizio), sui contributi (e non sui corrispettivi), sui diritti esclusivi (e non sulle procedure concorsuali);

- **che** altresì il livello dei "servizi minimi", di cui alla normativa nazionale e regionale, è stato finora e sovente assimilato ai servizi storicamente garantiti dalle risorse regionali;

- **che** l'attuale modello di gestione dei servizi di TPL presenta, pertanto, innegabili difficoltà nella riprogrammazione coordinata della globalità dei servizi di trasporto automobilistici, tranviari, metropolitani e ferroviari;

- **che**, pertanto, per la citata attività di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale regionale, è necessario avvalersi del software (VISUM) in uso alla Direzione, mediante anche la modellizzazione della domanda e la gestione delle reti, che richiede particolari abilità informatiche ed esperienza nella pianificazione dei trasporti;
- **che** sussiste l'oggettiva impossibilità, con le sole risorse umane interne alla Direzione Trasporti, di poter porre in essere le urgenti attività tecnico-specialistiche nell'ambito della riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante anche l'acquisizione, l'utilizzo e l'elaborazione di dati e modelli di simulazione in ambienti informatici dedicati in uso alla Direzione (sistema VISUM),
- **che** si è quindi ravvisata la necessità di disporre da parte della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo di una qualificata attività di consulenza per la realizzazione delle suddette analisi, richiedenti la presenza e l'intervento costante di una figura professionale qualificata ed in possesso di adeguate competenze/abilità/conoscenze in materia di pianificazione ed ingegneria del traffico e dei trasporti, mediante anche l'acquisizione, l'utilizzo e l'elaborazione di dati e modelli di simulazione in ambienti informatici dedicati in uso alla Direzione (sistema VISUM), che abbia realizzato analisi e simulazioni similari o attività analoghe, che rivestono carattere straordinario e di peculiare specificità;
- **che** tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell'attività del settore nonché l'assoluta urgenza delle stesse, dettata dalle stringenti prescrizioni temporali imposte dalla richiamata normativa, ed attesa in ogni caso la temporaneità delle specialistiche prestazioni richieste;
- **che** dall'esame del *curriculum vitae* presentato dall'Arch. Jacopo Ognibene lo stesso risulta in possesso di laurea in Architettura nonché di una comprovata ed elevata preparazione in materia di pianificazione dei trasporti, avendo altresì maturato

un'esperienza ed attività, anche in campo informatico, con il grado di approfondimento e completezza richiesti;

- **che** tale professionalità, al fine di assicurare continuità operativa alle attività svolte da questa Direzione, è stata ritenuta dal Direttore *pro-tempore* della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la più propriamente idonea allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto;

- **che** l'Arch. Jacopo Ognibene, mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 04.09.2013, ha attestato il possesso dei titoli, delle esperienze, dei requisiti e dei presupposti per il conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto, nonché la disponibilità ad accettare lo stesso incarico, per la durata di mesi 2 (due), per un compenso di € 19.000,00 (diciannovemila//00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%) e comprensivo di qualsiasi altro onere diretto e/o riflesso a carico dell'Amministrazione regionale, come da dettagliata offerta in data 03.09.2013.

- **che** il predetto professionista, interpellato successivamente per le vie brevi dal Direttore regionale nonché responsabile del procedimento, ha consensualmente manifestato il proprio assenso alla prosecuzione dell'incarico di consulenza oggetto del presente atto per ulteriori 2 (due) mesi, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto all'importo indicato nella citata offerta in data 3.09.2013, e quindi senza alcun aggravio di spesa per la Regione, al fine di assicurare il necessario supporto e l'assistenza tecnica anche nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.

TRA LE SOPRA RICHIAMATE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1****Oggetto**

1. La premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e l'Arch. Jacopo Ognibene in merito allo svolgimento di un incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico teso alla predisposizione della bozza del Piano di riprogrammazione del servizio di tpl , anche ferroviario, nella Regione Abruzzo, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 bis della legge n. 135/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione Abruzzo conferisce all'Arch. Jacopo Ognibene l'incarico di consulenza e di assistenza in tutte le materie meglio specificate negli articoli successivi. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Arch. Ognibene dichiara di accettare l'incarico in tal modo ricevuto e si obbliga ad espletare la propria prestazione professionale di consulenza e assistenza in favore della Regione in tutte le materie meglio descritte negli articoli seguenti.
4. L'incaricato, in relazione agli obiettivi prefissati di cui al successivo art. 2, è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'attività svolta.

Articolo 2**Finalità e contenuto degli studi**

L'incarico di consulenza e di supporto tecnico specialistico ai competenti Servizi della Direzione Trasporti, al fine della predisposizione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di tpl, consisterà nell'attività di supporto e coordinamento operativo delle

attività di analisi del modello di simulazione del trasporto regionale in ambiente VISUM attraverso:

- a) presenza, presso gli uffici della Direzione regionale Trasporti, a sedute di lavoro con cadenza settimanale e mediamente di un giorno a settimana, nell'arco della durata dell'incarico. Per la verifica delle elaborazioni della settimana precedente e pianificazione e impostazione lavoro settimanale successivo;
- b) supporto a distanza per le seguenti elaborazioni a carico del gruppo di lavoro:
 - Programma esercizio ferroviario;
 - Programma esercizio automobilistico extraurbano
 - Reti di trasporto pubblico locale urbano.
- c) revisione delle elaborazioni effettuate mediante il modello di simulazione VISUM e supporto stesura della relazione tecnica.

L'Arch. Ognibene, senza alcuna maggiorazione di onorario rispetto a quello indicato nell'offerta in data 3.09.2013, assicurerà la propria prestazione professionale per ulteriori 2 (due), e quindi per complessivi n. 4 (quattro) mesi, al fine di garantire il necessario supporto e l'assistenza tecnica anche nelle predette fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.

Lo studio e le simulazioni dovranno fornire ogni opportuna analisi di dettaglio con riferimento ai profili sopra descritti, al fine di assicurare adeguato strumento tecnico-specialistico, prodromico a future scelte riconducibili in capo alla Direzione Trasporti.

Articolo 3

Durata e Corrispettivo

1. La durata dell'incarico conferito in forza del presente contratto è fissata in 4 (quattro) mesi ed ha efficacia a decorrere dalla data del....settembre 2013 algennaio 2014. L'incaricato non è autorizzato ad assumere atti gestionali.

2. La Regione Abruzzo corrisponderà all'Arch. Jacopo Ognibene, a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle analisi e del supporto tecnico-specialistico di cui ai precedenti articoli, un importo di € 19.000,00 (trentanovemila/00), al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA (21%), comprensivo di ogni altro eventuale onere diretto o riflesso a carico della Regione e/o rimborso spese per spostamenti dalla sede di domicilio alla sede della Direzione regionale Trasporti, ovvero qualsiasi altra sede che si avesse necessità di raggiungere in funzione dell'incarico conferito. Nel suddetto importo è altresì compreso il supporto e l'assistenza tecnica da prestare nelle successive fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano.
3. L'Arch. Ognibene nello svolgimento dell'incarico si avvarrà quindi di risorse e mezzi propri oltre ad assumere le relative spese (viaggi, ecc.).

Articolo 4

Condizioni e modalità di pagamento

1. Le somme dovute all'Arch. Ognibene a titolo di compenso saranno pagate dalla Regione Abruzzo in un'unica soluzione, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione del lavoro, dietro presentazione di regolare fattura intestata a Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Viale Bovio 425, 65124 Pescara, C.F. n. 800003170661, mediante accreditamento secondo le modalità richieste dal medesimo Arch. Ognibene, previa esibizione da parte del predetto incaricato di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati delle analisi e delle simulazioni proposte, anche nelle fasi di interlocuzione con tutti gli stakeholders e in quella di attuazione del piano, e comunque dopo l'acquisizione di certificazione rilasciata a cura del Direttore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica dell'avvenuta regolare prestazione resa nell'interesse dell'Ente.

Articolo 5

Esclusioni

1. L'incarico conferito all'Arch. Ognibene in forza della presente convenzione non vale a costituire rapporto di pubblico impiego con la Regione Abruzzo, ma – viceversa – rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 2229 c.c..
2. L'Arch. Ognibene, pertanto, agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale; sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione, non osserverà alcun orario di lavoro, dovrà invece collaborare, mediante la prestazione di consulenza, con il Direttore regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e i dirigenti dei competenti Servizi della medesima Direzione per la predisposizione della bozza del piano di riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nella Regione Abruzzo.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Arch. Ognibene dichiara altresì che per l'espletamento dell'incarico non utilizzerà macchinari e attrezzature per i quali è richiesta l'iscrizione all'INAIL.

Articolo 6

Clausola risolutiva espressa

Il mancato completamento degli studi ed analisi entro il termine stabilito all'art. 2 costituirà grave e colpevole inadempimento dell'incaricato e faculterà la Regione Abruzzo a richiedere la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno.

Articolo 7

Recesso

1. E' data la facoltà sia alla Regione Abruzzo, che all'incaricato, di risolvere il presente rapporto di consulenza in qualsiasi momento, con decisione motivata e con

preavviso di almeno quindici giorni. In tale caso al consulente spetta il compenso commisurato all'effettivo lavoro prodotto, senza nulla dovere all'affidatario per risarcimenti, indennizzi o rimborsi spesa.

Articolo 8

Poteri di indirizzo e vigilanza

1. La Regione Abruzzo, mediante il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'adempimento delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ai fini del potere di vigilanza, la Regione può richiedere all'Arch. Ognibene tutti i dati, la documentazione ed i chiarimenti necessari. L'Arch. Ognibene è tenuto a consentire ed agevolare l'espletamento delle verifiche da parte della Regione Abruzzo, mettendo a disposizione documenti ed ogni adeguato mezzo.
3. La Regione Abruzzo si riserva, durante tutto il corso di esecuzione dello studio, di indicare all'Arch. Ognibene eventuali modifiche ed integrazioni del presente incarico di consulenza.

Articolo 9

Penalità

1. In caso di ritardo nella consegna delle analisi e relativi report, oggetto del contratto, rispetto ai termini previsti all'art. 2 verrà applicata una penale nella misura di € 200,00= (duecento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

Articolo 10

Produzione e disponibilità materiale di base

1. L'Arch. Ognibene si impegna a mettere a disposizione gratuita della Regione Abruzzo tutto il materiale di base utilizzato per l'esecuzione dell'incarico, per

l'eventuale utilizzazione, anche singola. Si impegna altresì a non concedere ad alcuno e a nessun titolo l'uso di tutto il materiale se non con il consenso della Regione Abruzzo.

Articolo 11

Riservatezza e proprietà

1. L'Arch. Ognibene si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi forniti dagli enti interessati e dalla Direzione Trasporti nonché sui risultati delle attività di studio e di indagine.
2. Le ricerche, le analisi, i materiali e i relativi diritti di sfruttamento, realizzati in virtù del presente Contratto, sono di proprietà piena ed esclusiva della Regione Abruzzo.

Articolo 12

Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione del presente incarico le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i dati personali connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
2. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolari rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità, precisando che la pubblicazione degli atti di affidamento del presente incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web della stessa Regione, rappresenta un

preciso obbligo di legge, ai sensi della L.R. n. 52/1986 e dell'art. 3, commi 18 e 54 della Legge 244/2007.

3. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 13

Spese di Contratto

1. Sono a carico dell'Arch. Jacopo Ognibene tutte le spese relative alla stipula e all'eventuale registrazione del Contratto, in caso d'uso, comprese tasse ed imposte.

Articolo 14

Responsabilità

1. L'Arch. Ognibene solleva la Regione Abruzzo da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività oggetto del presente atto.
2. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Abruzzo, oltre al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4.

Articolo 15

Legge applicabile e Foro competente

1. Il Contratto stipulato dalle parti è regolato dalla Legge italiana e pertanto, per quanto non espressamente stabilito, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
2. Qualsiasi controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro de L'Aquila.

Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, di cui sono occupate facciate intere 13 e la tredicesima fino a questo punto, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono in triplice copia.

per la Regione Abruzzo

Direttore Trasporti, Infrastrutture

Mobilità e Logistica

(Avv. Carla Mannetti)

Il Consulente

(Arch. Jacopo Ognibene)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DH/203
**Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013
Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader).
Approvazione PSL rimodulato area Leader
"Provincia di Teramo" - GAL "LEADER
TERAMANO"**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio e s.m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione e s.m. e i., recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1689/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il PSR 2007/2013 Abruzzo vigente;

VISTO il "Manuale delle Procedure Leader" vigente, che al punto 2.3 definisce le modalità di modifica dei Piani di Sviluppo Locale predisposti ai sensi dell'Asse 4 del citato PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA la DGR n° 670 del 15/10/2012 con la quale, in funzione anche di quanto disposto con le Determinazioni Direttoriali n. DH/104 del 26.06.2012 e n. DH/122 del 08.08.2012, è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL "Leader Teramano", che prevede una spesa pubblica complessiva pari ad €. 4.215.792,77;

PRESO ATTO che:

- il citato GAL "Leader Teramano", con nota n. 301 del 01/08/2013, ha trasmesso il PSL modificato come descritto e motivato nella stessa nota (allegato 1);
- il suddetto PSL rimodulato, nel confermare gli obiettivi e la strategia del PSL originario presentato dallo stesso GAL "Leader

Teramano", non prevede alcuna variazione della spesa pubblica complessiva prevista;

VISTO il verbale redatto dal dott. Francesco Bozzelli, responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader), agli atti dello stesso Ufficio, con cui si propone di approvare il suddetto PSL modificato come dalla citata nota n. 301 del 01/08/2013;

RITENUTO di poter approvare il PSL del Gal "Leader Teramano" modificato;

VISTA la Legge n. 77/99,

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. **di approvare** il Piano di Sviluppo Locale (PSL) (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n.211 facciate, presentato dal GAL "Leader Teramano" con sede c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello -64100 Teramo - che prevede una spesa pubblica complessiva pari a €. 4.215.792,77;
2. **di demandare** al Servizio Credito, Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca, responsabile dell'attuazione dell'ASSE IV del PSR, per tutto quanto di competenza, il prosieguo delle attività del GAL, in attuazione del PSL di che trattasi, anche in considerazione delle dotazioni finanziarie del PSR per le misure da attuare con approccio leader;
3. **di inviare** il presente provvedimento al GAL interessato;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento limitatamente alla determina sul BURA e integralmente sul sito web della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr;

L'AUTORITA' DI GESTIONE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

VERBALE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE PSL GAL "LEADER TERAMANO"

Il giorno 22 agosto 2013, il sottoscritto dott. Francesco Bozzelli, in qualità di responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader),

- vista la nota n. 301 del 01/08/2013, acquisita al prot. n. 201226 del 07/08/2013, con la quale il GAL "Leader Teramano" ha avanzato, motivandola, proposta di modifica del proprio PSL;
- visto il PSL modificato come dalla nota di cui sopra;
- ritenuto che le modifiche sono ammissibili in quanto non modificano la strategia complessiva del PSL né comportano aumento della spesa complessiva prevista;
- ritenuto, altresì, che alcune delle medesime modifiche sono in linea con la strategia di cooperazione condivisa con altri GAL regionali;

PROPONE

- di accogliere la proposta formulata dal GAL "Leader Teramano";
- di approvare il PSL modificato, allegato alla nota del suddetto GAL n. 301 del 01/08/2013.

In fede

Dott. Francesco BOZZELLI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DH/209

**Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013
Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader).
Approvazione delle proposte di modifiche
del PSL area Leader "Provincia dell' Aquila -
GAL "GRAN SASSO VELINO"**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio e s.m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione e s. m. e i., recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1689/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il PSR 2007/2013 Abruzzo vigente;

VISTO il "Manuale delle Procedure Leader" vigente, che al punto 2.3 definisce le modalità di modifica dei Piani di Sviluppo Locale, predisposti ai sensi dell'Asse 4 del citato PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA la DGR n° 629 del 02/10/2012 con la quale, in funzione anche di quanto disposto con la Determinazione Direttoriale n. DH/108 del 05.07.2012 è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL "Gran Sasso Velino", che prevede una spesa pubblica complessiva pari ad €. 6.247.261,27;

PRESO ATTO che:

- il citato GAL "Gran Sasso Velino", con nota n. U/13/09/0600 del 06/09/2013, ha trasmesso le schede dei progetti di cooperazione denominati rispettivamente "Abruzzesi nel mondo" e "IDEAS" che nel PSL approvato non erano state aggiornate nella parte finanziaria, al contrario di quanto poi riportato nel Piano Finanziario complessivo dello stesso PSL;
- con la stessa nota n. U/13/09/0600 ha proposto alcune modifiche al PSL di cui sopra, come descritto e motivato nella stessa nota (allegato 1);- le suddette

proposte di modifica, nel confermare gli obiettivi e la strategia del PSL originario, presentato dallo stesso GAL "Gran Sasso Velino", non prevedono alcuna variazione della spesa pubblica complessiva prevista;

VISTO il verbale (allegato 2), redatto dal dott. Francesco Bozzelli e dal Dott. Tommaso Dragani dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader) della Direzione Regionale Politiche Agricole, agli atti dello stesso Ufficio, con cui si propone di approvare il suddetto PSL modificato come dalla citata nota n. U/13/09/0600 del 06/09/2013;

RITENUTO di poter approvare le proposte di modifica del Gal "Gran Sasso Velino";

VISTA la Legge n. 77/99,

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. **di approvare** le proposte di modifica del PSL (allegato 1 - composto da n. 42 facciate), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentate dal GAL "Gran Sasso Velino" con sede in Via Mulino di Pile, 27-67100 L'AQUILA, che prevede una spesa pubblica complessiva pari a €. 6.247.261,27;
2. **di demandare** al Servizio Pianificazione Gestione dei Programmi Cofinanziati, responsabile dell'attuazione dell'ASSE IV del PSR, per il prosieguo delle attività del GAL, in attuazione del PSL di che trattasi, anche in considerazione delle dotazioni finanziarie del PSR per le misure da attuare con approccio leader;
3. **di inviare** il presente provvedimento al GAL interessato, impegnandolo a far pervenire presso il suddetto Servizio il PSL consolidato con le modifiche approvate;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento, limitatamente alla determina, sul BURA e, integralmente, sul sito web della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr;

L'AUTORITA' DI GESTIONE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

VERBALE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE PSL GAL "GRAN SASSO VELINO"

Il giorno 10 settembre 2013, il dott. Francesco Bozzelli, in qualità di responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader), ed il Dott. Tommaso Dragani, Assistente Tecnico dello stesso Ufficio:

- vista la nota n. U/13/09/0600 del 06/09/2013, acquisita al prot. n. RA220819 del 10/09/2013, con la quale il GAL "Gran Sasso Velino" (GSV):
 - o ha trasmesso le schede del progetto di cooperazione interterritoriale "Abruzzesi nel mondo" e del progetto di cooperazione transnazionale (IDEAS) nelle quali sono riportate le previsioni di spesa coerenti con il piano finanziario complessivo del proprio PSL "Un'identità Massiccia", approvato con Determinazione direttoriale n. DH 629 del 02/10/2012;
 - o ha riproposto, al capitolo Cooperazione del citato PSL, alcune modifiche che prevedono l'accorpamento di progetti distinti in progetti più ampi, senza apportare cambiamenti alla strategia del PSL stesso, come dalla precedente nota pervenuta in data 29/08/2013 e acquisita al prot. regionale n. RA213208;
 - o ha proposto la sostituzione del progetto "Banda Larga", di cui alla misura 413 – Azione 7(a1), con il progetto "Mercato contadino";
- ritenuto ammissibile quanto riportato sopra sia in termini tecnico-programmatici, in quanto non viene modificata la strategia complessiva del PSL, sia in termini finanziari, in quanto le modifiche proposte non comportano aumento della spesa complessiva approvata per il PSL del GAL GSV;
- ritenuto, altresì, che alcune delle medesime modifiche proposte sono in linea con la strategia di cooperazione condivisa con altri GAL regionali;

PROPONE

- di approvare le modifiche di cui sopra, proposte dal GAL "Gran Sasso Velino" per il proprio PSL "Un'identità Massiccia" e comunicate con la nota n. U/13/09/0600 del 06/09/2013;

In fede

Dott. Francesco BOZZELLI

Dott. Tommaso Dragani

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI
LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 09.09.2013, n. DB8/117
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del
10.01.2013 inerente il bilancio di previsione
per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il secondo comma dello stesso art. 13 in
base al quale, per il pagamento dei residui
passivi perenti delle spese in conto capitale,
eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, si provvede con
prelevamento delle somme necessarie dal
Fondo speciale istituito ai sensi del 1° comma
del citato articolo e con la relativa reiscrizione
ai capitoli di provenienza o ai capitoli di nuova
istituzione;

CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale
per l'anno finanziario 2013 esiste la necessaria
disponibilità ;

CONSIDERATO che le somme da erogare sono
state eliminate dal bilancio per perenzione
amministrativa e sono state reclamate dai
creditori;

VISTE le note:

- della Direzione LL.PP., Servizio Edilizia
Sociale n. 209777 del 23.8.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Difesa del
Suolo n. 213584 del 29.8.2013;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. a) e l'art. 25 della
Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di
previsione della spesa del bilancio per il
corrente esercizio finanziario contenute
nell'allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione la presente
determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	117	Data Atto	09/09/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.010	12484	1	DD.28.00	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI COMUNITARI E NAZIONALI.	6.305,23		6.305,23	
S	03.02.005	262500	1	DC.07.00	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	13.954,82		13.954,82	
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -.		20.260,05	20.260,05	20.260,05
TOTALI SPESA						20.260,05		20.260,05	20.260,05
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO - SPORT

DETERMINAZIONE 06.09.2013, n. DB13/139
L.R. 19.06.2012, n. 27, art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva. Bando pubblico - D.G.R. 28.09.2012, n. 617. Approvazione definitiva graduatoria di merito ed elenco domande escluse dalla valutazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 07.03.2000, n. 20, pubblicata sul B.U.R.A. n. 9 del 24.03.2000, "Testo unico in materia di sport e di impiantistica sportiva" che, nella Parte II - Titolo XI (artt. da 37 a 43), rubricato "Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva", prevede la concessione di contributi da parte della Regione Abruzzo per la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti;

VISTA la L.R. 19 giugno 2012, n. 27, pubblicata sul B.U.R.A. n. 36 del 29.06.2012, in particolare, all'art. 10, rubricato "Disciplina per la concessione dei contributi dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 07.03.2000, n. 20, che dispone, per il solo anno 2012:

- la sospensione delle previsioni di cui agli artt. da 37 a 43 e all'art 60, c. 9, della L.R. 07.03.2000, n. 20;
- la concessione dei contributi di cui al citato Titolo XI della L.R. 20/2000, nella misura massima di € 60.000,00, a favore dei Comuni fuori dall'area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000,00 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento, miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti sportivi, demandando alla Giunta regionale, la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché dei criteri e delle condizioni per la concessione degli stessi, attraverso approvazione di Bando pubblico;

PRESO ATTO, che in attuazione del citato art. 10, comma 2, della L.R. 27/2012, la Giunta regionale, con provvedimento n. 617 del 28.09.2012, pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 57 del 02.11.2012, ha approvato il Bando relativo a "L.R. 19.06.2012, n. 27, art. 10. Disciplina per la concessione dei contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.03.2000, n. 20 - Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva", autorizzando, nel contempo, il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport a curare ogni adempimento connesso all'attuazione del provvedimento medesimo;

DATO ATTO che:

- a valere sul Bando pubblico in oggetto sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport **n. 91** domande di contributo;
- per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del 30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- a conclusione della verifica di ammissibilità, **n. 79** domande sono state ammesse alla fase di valutazione e **n. 12** domande ne sono state escluse;
- a conclusione della fase di valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n. DB13/123 del 30/07/2013;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i motivi che ne hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando agli stessi 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;

ESAMINATE le osservazioni prodotte nei termini dai sopra indicati soggetti esclusi;

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni fornite dal Comune di Valle Castellana e di dover riammettere a valutazione la relativa domanda, nonché di poter confermare l'esclusione per i restanti soggetti, come

riportato nell'elenco "domande escluse", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato "1"**);

DATO ATTO delle risultanze della valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle Castellana, a seguito della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad aggiornare la "Graduatoria di merito";

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione definitiva della "**Graduatoria di merito**" delle domande ammesse alla fase di valutazione, **Allegato "2"** del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO, che l'ammontare complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02, risulta maggiore della dotazione finanziaria, quest'ultima pari ad € 322.326,70, e che pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria di merito, con una disponibilità residua per il soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale scorrimento della graduatoria medesima, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Bando;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di dare atto che:

- a valere sul Bando pubblico in oggetto sono pervenute agli atti del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport **n. 91** domande di contributo;
- per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute, con determinazione n. DB13/58 del 30.05.2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- a conclusione della verifica di ammissibilità, **n. 79** domande sono state


ammesse alla fase di valutazione e **n. 12** domande ne sono state escluse;

- a conclusione della fase di valutazione è stata stilata la graduatoria di merito delle domande ammesse, con attribuzione di punteggi e priorità sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 del Bando, graduatoria approvata, in via provvisoria, con determinazione n. DB13/123 del 30/07/2013;
2. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ai soggetti esclusi, sono stati comunicati i motivi che ne hanno determinato la non ammissione a valutazione, assegnando agli stessi 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito;
 3. **di accogliere** le osservazioni fornite dal Comune di Valle Castellana e di riammettere a valutazione la relativa domanda, nonché di confermare l'esclusione per i restanti soggetti, come riportato nell'elenco "domande escluse", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato "1"**);
 4. **di dare atto**, delle risultanze della valutazione della domanda presentata dal Comune di Valle Castellana, a seguito della quale il preposto gruppo di lavoro ha proceduto ad aggiornare la "Graduatoria di merito";
 5. **di approvare**, in via definitiva, la "**Graduatoria di merito**" delle domande ammesse alla fase di valutazione, **Allegato "2"** del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 6. **di dare atto** che l'ammontare complessivo del contributo concedibile, pari ad € 4.165.035,02, risulta maggiore della dotazione finanziaria, quest'ultima pari ad € 322.326,70, e che pertanto le domande ammesse a contributo ed effettivamente finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 6 della graduatoria, con una disponibilità residua per il soggetto in posizione n. 6, salvo eventuale scorrimento della graduatoria medesima, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Bando;
 7. **di rinviare** a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi concessi, a presentazione da parte dei soggetti beneficiari della prescritta documentazione;
 8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.A.T.;

9. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza, via e.mail ed in formato elettronico, alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Mariangela Virno

Seguono allegati


		GIUNTA REGIONALE DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, BILANCIO, ENTI LOCALI E ATTIVITA' SPORTIVE SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO - SPORT UFFICIO IMPIANTISTICA SPORTIVA e ATTIVITA' COMUNITARIE			Allegato "1" - domande escluse -
N	ID	COMUNE	DATA RACC.	MOTIVO DI ESCLUSIONE	
1	10	FURCI	14/12/2012	1. carenza provvedimento di approvazione del progetto (art. 4, comma 6, lett.b)	
2	27	MANOPPELLO	17/12/2012	1. provvedimento di approvazione del progetto carente di copertura finanziaria della quota di cofinanziamento (art. 4, comma 6, lett.b)	
3	35	SECINARO	17/12/2012	1. carenza provvedimento di approvazione del progetto (art. 4, comma 6, lett.b)	
4	57	PESCASSEROLI	17/12/2012	1. carenza provvedimento di approvazione del progetto (art. 4, comma 6, lett.b)	
5	68	SANTE MARIE	17/12/2012	1. carenza elaborati progettuali e documentazione fotografica (art. 4, comma 6, lett.a) e lett. c)	
6	75	CIVITELLA ROVETO	17/12/2012	1. provvedimento di approvazione del progetto carente di copertura finanziaria della quota di cofinanziamento (art. 4, comma 6, lett.b)	
7	76	AIELLI	17/12/2012	1. carenza provvedimento di approvazione del progetto (art. 4, comma 6, lett.b)	
8	77	MASSA D'ALBE	17/12/2012	1. provvedimento di approvazione del progetto carente di copertura finanziaria della quota di cofinanziamento (art. 4, comma 6, lett.b)	
9	85	ROCCA DI BOTTE	17/12/2012	1. carenza elaborati progettuali (art. 4, comma 6, lett.a)	
10	88	CAPISTRELLO	19/12/2012	1. domanda presentata oltre il termine utile del 17/12/2012 (art. 4, comma 1); 2. carenza documentazione (art. 4, comma 6 lett. a), b) e c).	
11	90	BISENTI	18/12/2012	1. domanda presentata oltre il termine utile del 17/12/2012 (art. 4, comma 1)	

PESCARA, 06.09.2013


 L'estensore
 (arch. Antonio Buccella)



 Il Dirigente
 (arch. Mariangela Virno)



 GIUNTA REGIONALE DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, BILANCIO, ENTI LOCALI E ATTIVITA' SPORTIVE SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO - SPORT UFFICIO IMPIANTISTICA SPORTIVA e ATTIVITA' COMUNITARIE									Allegato "2" - Graduatoria di merito -			
N	ID	COMUNE	IMPIANTO	IMPORTO PROGETTO PROPOSTO	CONTRIB. RICHIESTO	COFINANZ. PROPOSTO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO	CONTRIB. CONCESSO	Art. 5 - priorità			PUNTI
									Ripristino Impianto Inagibile	Comuni associati	Abitanti	
1	37	VILLAMAGNA	POLIVALENTE	75.471,49	55.848,90	19.622,59	75.471,49	55.848,90	NO	NO	2.437,00	34
2	30	PICCIANO	CALCIO	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	1.338,00	31
3	33	CIVITELLA DEL TRONTO	CALCIO	63.500,00	31.115,50	32.385,00	63.500,00	31.115,00	NO	NO	5.333,00	27
4	3	FARINDOLA	POLIFUNZIONALE	80.000,00	59.200,00	20.800,00	80.000,00	59.200,00	NO	NO	1.601,00	26
5	18	SAN VALENTINO IN A. C.	POLIFUNZIONALE	80.000,00	58.000,00	22.000,00	80.000,00	58.000,00	NO	NO	1.930,00	26
6	73	RAIANO	POLIVALENTE	75.600,00	60.000,00	15.600,00	75.600,00	60.000,00	NO	NO	2.812,00	25
7	14	TOLLO	PALESTRA	65.000,00	48.100,00	16.900,00	65.000,00	48.100,00	NO	NO	4.071,00	25
8	36	MIGLIANICO	PATTINAGGIO	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	4.844,00	25
9	56	SANT'OMERO	CALCIO	121.000,00	60.000,00	61.000,00	121.000,00	60.000,00	NO	NO	5.313,00	25
10	25	CASOLI	POLIFUNZIONALE	123.819,23	60.000,00	63.819,23	123.819,23	60.000,00	NO	NO	5.847,00	25
11	55	CALASCIO	TENNIS	81.000,00	40.400,00	40.600,00	81.000,00	40.400,00	NO	NO	137,00	24
12	46	GAMBERALE	CALCIO	83.500,00	60.000,00	23.500,00	83.500,00	60.000,00	NO	NO	328,00	24
13	34	CIVITALUPARELLA	CALCIO	83.500,00	60.000,00	235.800,00	83.500,00	60.000,00	NO	NO	349,00	24
14	67	CARPINETO DELLA NORA	POLIVALENTE	52.000,00	46.800,00	5.200,00	52.000,00	46.800,00	NO	NO	680,00	24
15	62	FRESAGRAN DINARIA	CALCIO	50.000,00	37.000,00	13.000,00	50.000,00	37.000,00	NO	NO	1.056,00	24
16	17	CELENZA SUL TRIGNO	POLIFUNZIONALE	54.160,00	26.538,40	27.621,60	54.160,00	26.538,40	NO	NO	974,00	23
17	81	CANISTRO	POLIVALENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.023,00	23
18	61	ANCARANO	CALCIO	23.490,82	11.510,50	11.980,32	23.490,82	11.510,50	NO	NO	1.877,00	23
19	86	CARAMANICO TERME	CALCIO	67.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00	60.000,00	NO	NO	2.008,00	23
20	71	TORRICELLA SICURA	CALCIO	63.000,00	45.990,00	17.010,00	63.000,00	45.990,00	NO	NO	2.670,00	23
21	31	PAGLIETA	PALESTRA	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	NO	NO	4.466,00	23
22	21	FALLO	POLIFUNZIONALE	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	NO	NO	146,00	22
23	2	GUILMI	CALCIO	76.200,00	56.200,00	20.000,00	76.200,00	56.200,00	NO	NO	432,00	21
24	58	GESSOPALENA	POLIVALENTE	93.000,00	60.000,00	33.000,00	93.000,00	60.000,00	NO	NO	1.550,00	21
25	60	TORINO DI SANGRO	CALCIO	75.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	NO	NO	3.041,00	21
26	80	CASTEL DI SANGRO	POLIVALENTE	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	NO	NO	5.985,00	21
27	69	ROCCA PIA	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	167,00	20
28	6	CORTINO	CALCETTO	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	683,00	20
29	83	VALLE CASTELLANA	CALCIO	68.450,68	60.000,00	8.450,68	68.450,68	60.000,00	NO	NO	1.029,00	20
30	64	LAMA DEI PELIGNI	PALESTRA	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	NO	NO	1.364,00	20
31	89	TORANO NUOVO	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.658,00	20
32	11	CUPELLO	PALAZZETTO	87.750,87	60.000,00	27.750,87	87.750,87	53.507,94	NO	NO	4.848,00	20
33	9	CASTELLALTO	CALCIO	39.095,20	19.095,20	20.000,00	39.095,20	19.095,20	NO	NO	7.359,00	20



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, BILANCIO, ENTI LOCALI E ATTIVITA' SPORTIVE


SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO - SPORT

UFFICIO IMPIANTISTICA SPORTIVA e ATTIVITA' COMUNITARIE

Allegato "2"


- Graduatoria di merito -

N	ID	COMUNE	IMPIANTO	IMPORTO PROGETTO PROPOSTO	CONTRIB. RICHIESTO	COFINANZ. PROPOSTO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO	CONTRIB. CONCESSO	Art. 5 - priorità			PUNTI
									Ripristino impianto inagibile	Comuni associati	Abitanti	
34	54	CROGNALETO	POLIVALENTE	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	NO	NO	1.416,00	19
35	28	LECCE DEI MARSÌ	CALCIO	30.000,00	14.900,00	15.100,00	30.000,00	14.900,00	NO	NO	1.735,00	19
36	42	OPI	CALCIO	65.000,00	58.500,00	6.500,00	65.000,00	58.500,00	NO	NO	428,00	18
37	38	CAPPADOCIA	CALCETTO	93.938,00	60.000,00	0,00	93.938,00	60.000,00	NO	NO	551,00	18
38	45	FARA SAN MARATINO	PALAZZETTO	91.000,00	60.000,00	31.000,00	91.000,00	60.000,00	NO	NO	1.524,00	18
39	53	FILETTO	POLIVALENTE	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	NO	NO	1.026,00	17
40	51	CERCHIO	POLIVALENTE	62.000,00	29.600,00	32.400,00	62.000,00	29.600,00	NO	NO	1.653,00	17
41	70	CAPPELLE SUL TAVO	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	3.959,00	17
42	B	FOSSACESIA	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	6.217,00	17
43	16	ROCCASPINALVETI	CALCIO	50.000,00	44.500,00	5.500,00	50.000,00	44.500,00	NO	NO	1.434,00	16
44	41	CERMIGNANO	POLIVALENTE	71.050,00	60.000,00	11.050,00	71.050,00	60.000,00	NO	NO	1.787,00	16
45	44	LUCO DEI MARSÌ	TENNIS	80.640,00	60.000,00	20.640,00	80.640,00	60.000,00	NO	NO	5.868,00	16
46	29	COLLECORVINO	POLIVALENTE	76.900,00	56.900,00	20.000,00	76.900,00	56.900,00	NO	NO	5.908,00	16
47	72	PRATOLA PELIGNA	POLIFUNZIONALE	51.000,00	45.500,00	5.500,00	51.000,00	45.500,00	NO	NO	7.840,00	16
48	15	PREZZA	POLIVALENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.015,00	15
49	12	SAN BUONO	CALCIO/POLIV.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.020,00	15
50	63	CIVITAQUANA	BOCCE	80.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	NO	NO	1.322,00	15
51	74	CASTIGLIONE M. RAIMONDO	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	2.364,00	15
52	24	MORRO D'ORO	CALCETTO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	3.628,00	15
53	50	ROSCIANO	PALESTRA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	3.663,00	15
54	22	CASALBORDINO	CALCETTO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	6.303,00	15
55	65	CIVITA D'ANTINO	POUVALENTE	66.135,00	60.000,00	6.135,00	66.135,00	60.000,00	NO	NO	994,00	14
56	78	CASTIGLIONE MESSER MARINO	PALAGHIACCIO	62.500,00	32.500,00	30.000,00	62.500,00	32.500,00	NO	NO	1.898,00	14
57	25	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	CALCETTO	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	NO	NO	9.668,00	14
58	5	PENNAPIEDIMONTE	CALCETTO	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	NO	NO	515,00	13
59	79	CORFINIO	CALCIO	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	1.079,00	13
60	84	MORINO	POUVALENTE	69.000,00	60.000,00	9.000,00	69.000,00	60.000,00	NO	NO	1.505,00	13
61	7	TOCCO DA CASAURIA	PALESTRA	59.992,08	59.992,08	0,00	59.992,08	59.992,08	NO	NO	2.721,00	13
62	1	ORSOGNA	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	4.008,00	13
63	39	NERETO	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	5.075,00	13
64	26	GUARDIAGRELE	CALCIO	60.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	NO	NO	9.367,00	13
65	4	BORRELLO	CALCIO	37.800,00	30.000,00	7.800,00	37.800,00	30.000,00	NO	NO	368,00	12
66	40	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	CALCIO/CALCETTO	59.765,51	53.765,51	6.000,00	59.765,51	53.765,51	NO	NO	2.433,00	12


 GIUNTA REGIONALE DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, BILANCIO, ENTI LOCALI E ATTIVITA' SPORTIVE SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO - SPORT UFFICIO IMPIANTISTICA SPORTIVA e ATTIVITA' COMUNITARIE												
Allegato "2"											PUNTI	
- Graduatoria di merito -												
N	ID	COMUNE	IMPIANTO	IMPORTO PROGETTO PROPOSTO	CONTRIB. RICHIESTO	COFINANZ. PROPOSTO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO	CONTRIB. CONCESSO	Art. 5 - priorità			
									Ripristino impianto inagibile	Comuni associati	Abitanti	
67	32	MOLINA ATERNO	POLIVALENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	419,00	11
68	91	ABBATEGGIO	POLIVALENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	441,00	10
69	49	LISCIA	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	712,00	10
70	13	CAMPO DI GIOVE	POLIFUNZIONALE	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	847,00	10
71	20	SAN MARTINO SULLA MARR.	POLIVALENTE	25.794,85	20.794,85	5.000,00	25.794,85	20.794,85	NO	NO	960,00	10
72	43	MONTEFINO	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.091,00	10
73	47	CASTILENTI	PISCINA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	1.551,00	10
74	19	ALANNO	POLIVALENTE	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	NO	NO	3.608,00	10
75	66	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	POLIVALENTE	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	NO	NO	4.840,00	10
76	82	MOSCIANO SANT'ANGELO	PALESTRA	70.500,00	60.000,00	10.500,00	70.500,00	60.000,00	NO	NO	9.251,00	10
77	87	CASTELLAFIUME	POLIVALENTE	63.163,00	60.000,00	3.163,00	63.163,00	60.000,00	NO	NO	1.099,00	9
78	48	TORREVECCHIA TEATINA	CALCIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	NO	NO	4.092,00	9
79	59	CANSANO	CALCIO	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	NO	NO	282,00	8
80	52	PIANELLA	PALESTRA	59.776,64	59.776,64	0,00	59.776,64	59.776,64	NO	NO	8.437,00	7

PESCARA, 06.09.2013

L'estensore
(arch. Antonio Buccella)



Il Dirigente del Servizio
(arch. Mariangela Virno)



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO
INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE 27.08.2012, n. DC7/123
**Legge Regionale 17.03.04, n. 13 - Comune di
GORIANO SICOLI (AQ): - "Decadenza dei
contributi concessi ai privati per il
mancato avvio dei lavori relativi al bando
di selezione per il "Recupero e la
valorizzazione dei centri storici" approvato
con delibera n. 798 del 06.09.2004"**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo, con la Legge Regionale 17.03.04, n° 13, recante "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici", pubblicata sul BURA n. 11 del 2 Aprile 2004 ha inteso promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali, di alcuni comuni abruzzesi ;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 06.09.2004 con la quale è stato approvato il Bando Regionale relativo al "Recupero e valorizzazione dei centri storici" il quale oltre che a corrispondere per finalità e contenuto a quanto previsto nella L.R. 17 marzo 2004, n.13 e s.m.i. disciplina le "Modalità di formazione e selezione dei programmi che possono essere presentati dai Comuni";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1352 del 27 Novembre 2006, pubblicata sul BURA (ordinario) n. 76 del 27.12.2006, è stata approvata la graduatoria per la concessione di finanziamenti relativi al Bando pubblico di selezione per il Recupero e la valorizzazione dei centri storici, approvato con la citata delibera n.798/2004, a fronte di 261 proposte pervenute da parte dei Comuni, in qualità di soggetti proponenti;
- l'inizio dei lavori dei singoli programmi doveva avvenire entro un anno dalla data di ammissione a finanziamento, come previsto dall'art 9 dell L.R. marzo 2004, 13

"Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici";

DATO ATTO che ai Comuni ammessi a finanziamento in posizione utile in graduatoria, che avevano previsto nel programma anche interventi privati, è stato richiesto di comunicare entro i termini stabiliti:

- l'elenco dei soggetti privati che hanno comunicato l'inizio dei lavori o presentato istanza (*permesso a costruire, o equipollente*), unitamente a coloro che non hanno assunto nessuna iniziativa;
- di avviare, nel caso contrario, la procedura ai sensi della L.241/90 e s.m.i di dichiarazione di decadenza dal finanziamento nei confronti dei soggetti che non hanno iniziato i lavori nei termini stabiliti;

EVIDENZIATO che a seguito di quanto sopra il Comune di GORIANO SICOLI (AQ), con nota prot. 1136 del 25.07.2012, ha formalizzato, ai sensi dell'art. 4 comma 6° della L.R. 13/2004, la richiesta di utilizzo delle somme non impiegate dai privati che non hanno attuato gli interventi assentiti nei termini stabiliti, e pertanto resesi disponibili a seguito della conclusione della procedura di decadenza avviata dallo stesso comune ai sensi della L.241/90 e s.m.i, nei confronti dei sotto indicati soggetti, al fine di poter redigere un progetto di completamento dell'intervento pubblico attuato da parte del Comune sempre con la medesima Legge Regionale:

Paolucci Gemma	€	6.288,20
Santa Venere Cinzia	€	8.881,64
De Panfilis Antonino	€	3.782,78
Zaccardelli Maria Rosaria	€	6.685,33
Colella Domenico	€	1.566,61
		=====
TOTALE	€.	27.204,56

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della decadenza del finanziamento concesso ai soggetti privati sopra riportati, i quali non hanno ottemperato, entro il termine previsto di legge, all'inizio dei lavori;

VISTA la L.R. n.77/99 " Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti

l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art.5, punto i;

RITENUTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" art.4 L.R. n.77/99, a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento.

- **di prendere atto**, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2004 n.13, della intervenuta decadenza dei contributi concessi ai *soggetti privati* del Comune di Goriano Sicoli (AQ), inseriti nell'elenco sotto riportato, i quali non hanno provveduto all'avvio della fase procedurale di inizio lavori nei termini previsti dalla medesima Legge Regionale:

Paolucci Gemma	€	6.288,20
Santa Venere Cinzia	€	8.881,64
De Panfilis Antonino	€	3.782,78
Zaccardelli Maria Rosaria	€	6.685,33
Colella Domenico	€	1.566,61

=====

TOTALE €. 27.204,56

- **di prendere atto** altresì che, ai sensi dell'art. 4 comma 6° della L.R. 17 Marzo 2004 nr. 13, dette economie, sui finanziamenti all'epoca assegnati ai soggetti privati, saranno utilizzate dal Comune di Goriano Sicoli, per il completamento dell'intervento pubblico ammesso a finanziamento ed attuato con la medesima Legge Regionale.
- **di disporre** altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Elio Iagnemma

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE,
INTERMODALITA' E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 02.09.2013, n. DE8/74

Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti - Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale". Risorse pubbliche del programma Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. Obiettivo 2, Misura 1.1. Svincolo sull'Autostrada A/25 Torano Pescara, al Km 171+000. di collegamento dell'Interporto alla viabilità principale. art. 5 della Convenzione con Strada dei Parchi spa (concessionario ANAS spa). Attività per certificazione di agibilità dello svincolo. Designazione professionista.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- a. **di prendere atto** delle previsioni di cui all'art. 5 della sottoscritta Convenzione del 03.03.2011, registrata a Chieti al n. 751, serie 3, dell'8/03/2011 e approvata da ANAS con decreto dell'8/04/2011 prot. CDG-0050455-P, ove recita che ultimati i lavori, le parti procederanno alla constatazione della regolare esecuzione delle opere, redigendo all'uopo apposito verbale di agibilità, in difetto del quale non potrà essere messo in esercizio lo svincolo autostradale;
- b. **di prendere atto** di quanto scaturito dal verbale dell'incontro del 23/7/2013 circa le esposte necessità della Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali ai fini di disporre dell'apposita certificazione di agibilità per il realizzato svincolo sulla A25 propedeutica alla messa in esercizio, in sicurezza, della stesso; (ALL. 1);
- c. **di designare**, pertanto, il Prof. Ing. Antonio Montepara, con Studio professionale in via V. Simeoni n. 12, 66036 Orsogna (CH), quale professionista tecnico incaricato, su proposta del RUP ,ai sensi dell'art. 125, co. 11. ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006, per le esposte necessità di redazione di

certificazione/atto di agibilità per l'indicato svincolo e relativo casello di esazione pedaggio, sull'Autostrada A25 Torano-Pescara, al km 171+000, quale atto propedeutico per la messa in esercizio della stesso;

- d. **di approvare** la bozza di "Disciplinare di Incarico Professionale", regolante i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Regionale, da sottoscrivere tra il RUP e il Professionista incaricato, per le attività in parola, che allegato al presente provvedimento (ALL. 2) ne forma parte integrante e sostanziale, invitando il designato professionista e il RUP medesimo, alla sottoscrizione dello stesso, per il perfezionamento dell'atto;
- e. **di dare atto che** con determinazione dirigenziale n. 09/DE3 del 0703//2007 si è provveduto all'impegno della somma di € 3.413.480,66 sul capitolo 12410 U.P.B. 02.02.006, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2007, giusto modulo assunzione impegno n. 717/2007, su cui trova pertanto capienza l'indicato limite della somma di cui al presente atto (oltre IVA e oneri previdenziali come per legge);
- f. **di rinviare** ad ulteriori provvedimenti, ad determinarsi delle condizioni, come previste nel predetto "Disciplinare di Incarico Professionale", la liquidazione ed erogazione delle somme scaturente dall'attuazione del presente atto;
- g. **di trasmettere**, copia del presente provvedimento, per ogni ulteriore seguito di competenza:
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità;
- h. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n DG20/40
Revoca determine n. Dg14/40 del 06/07/2009 n. Dg20/31 del 07/07/2010 e

n. Dg20/34 del 16/07/2010 - gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto. L.r. n. 11/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale n. 11 del 4 agosto 2009 avente per oggetto: " Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

RICHIAMATA la determina n. DG14/40 del 06/07/2009 con la quale è stato costituito il Gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto;

RICHIAMATA la determina n. DG20/31 del 07/07/2010 con la quale è stata modificata la determina n. DG14/40 del 06/07/2009 che ha costituito il Gruppo Tecnico Misto in materia di rischio amianto ed è stato ricondotto l'operato del gruppo tecnico misto al raggiungimento delle finalità previste dalla L.R. 11/2009;

RICHIAMATA la determina n. DG20/34 del 16/07/2010 con la quale sono stati sostituiti alcuni componenti del Gruppo Tecnico Misto in materia di rischio amianto;

CONSIDERATO che il Gruppo Tecnico Misto ha concluso i lavori inerenti l'adozione delle procedure per la corretta gestione del rischio amianto con le relative linee guida approvate dalla G.R. con Delibera G. R. n. 101 del 11/03/2013;

RITENUTO opportuno revocare le determine nn. DG14/40 del 06/07/2006 – DG20/31 del 07/07/2013 – DG20/34 del 16/07/2013 ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. N. 241/90 per mutamento della situazione di fatto determinata dal completamento dei lavori da parte del Gruppo Tecnico Misto con conseguente raggiungimento delle finalità per le quali è stato istituito;

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990, art. 21 quinquies;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

CONSTATATA la regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;

DETERMINA

Per quanto riportato in narrativa -

- 1) **la revoca** della Determina DG14/40 del 06/07/2009 della n. DG20/31 del 07/07/2010 e della DG20/34 del 16/07/2010 ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 per mutamento della situazione di fatto, avendo il Gruppo tecnico Misto concluso il suo operato, con l'elaborazione delle procedure per la corretta gestione del rischio amianto approvate dalla G.R con deliberazione n. 101 dell' 11/02/2013.
- 2) **di trasmettere** copia del presenta atto ai componenti del Gruppo di lavoro delle Asl della Regione Abruzzo;
- 3) **di pubblicare** il presente atto sul BURA .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 13.09.2013, n. DH27/188
Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, art. 10, comma 1, lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione per alcuni vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo. Campagna vitivinicola 2013/2014 (vendemmia 2013).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla

organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

PRESO ATTO che i disciplinari di produzione dei vini a DO e IG, in ossequio alla normativa Comunitaria, ed in particolare al Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. relativo tra l'altro all'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al disotto della quale le stesse non possono più essere considerate idonee alla produzione di vino;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO, in particolare, l'articolo n. 10, comma 1 lettera c) del sopraccitato D.Lgs. n. 61/2010 che stabilisce che "le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare il Capo I, articolo 9, commi 1. e 2., i quali stabiliscono che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni

Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 commi 1. e 2.;

VISTE le richieste, formulate:

1. con nota del 07.09.2013, dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI);
2. con nota n. 98 del 09.09.2010, dal "Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo";
3. con nota n. 1698 del 09.09.2010, dal "Citra Vini Soc. Coop.";
4. con nota del 13.09.2010, dal "Consorzio di Tutela Colline Teramane";

PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2013, l'abbassamento dello 0,5% del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini DOP e IGP, comprensive di tutte le tipologie in essi previsti, ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. RA 221220 del 10.09.2013 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini DOP e IGP della Regione Abruzzo limitatamente alla vendemmia 2013;

VISTE le relazioni tecniche con le quali:

1. il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali (nota prot. RA 223687 del 12.09.2013);
2. Il CRIVEA - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 55 del 12.09.2013);
3. Il CAR - Centro Agrometeorologico Regionale (nota RA 224535 del 12.09.2013);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2013/2014 giustificano dal punto di vista tecnico l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dai disciplinari di produzione dei prodotti destinati a diventare vini DOP e vini IGP, comprensive di tutte le tipologia in

essi previsti, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RITENUTO opportuno, sulla base dei dati analitici forniti con le note tecniche sopra richiamate ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, accogliere le richieste avanzate e di emanare il presente provvedimento che consente l'abbassamento di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2013, destinati alla produzione di tutti vini a IGP e DOP della Regione Abruzzo, comprensive di tutte le tipologia in essi previsti;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

- **di consentire**, per la Campagna vitivinicola 2013/2014 (Vendemmia 2013), un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quelli stabiliti, per tutte le tipologie, dai disciplinari di produzione dei vini a DOP (tutte le DOC e la DOCG "Colline Teramane") e IGP (tutte le IGT), ricadenti nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo, in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- **di disporre**, l'immediata applicazione del presente provvedimento su tutti i prodotti della vendemmia in corso sul territorio della Regione Abruzzo, destinati alla produzione dei vini di cui al punto precedente;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
- **di pubblicare**, altresì, il presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: **www.regione.abruzzo.it/agricoltura**;
- **di inviare** copia del presente provvedimento:
 - al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di

- Mercato – Settore Vitivinicolo – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al MIPAAF - ICQRF - Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi -
 - Via Quintino Sella, 42 -ROMA
 - all’AGEA Ufficio Monocratico – Via Palestro, 81 - ROMA;
- **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2013, n. DH28/64
Reg. CE 1698/05, Reg. CE 1974/07, Reg. CE 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Misura 3.2.1 – Azione A - “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”. - Approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili e della graduatoria regionale delle domande di aiuto non ammissibili-non ricevibili. Presa d’atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, con cui la Commissione ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, con cui la Commissione ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 642 del 08/10/2013, avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Approvazione del bando pubblico per l’attuazione della Misura 3.2.1. – azione A – *Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale*;

VISTA la determinazione n. DH36/192 del 30.07.2013 del SIPA di Teramo, di approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili-non ammissibili, relative agli aiuti previsti dalla Misura 321 – azione A, del PSR 2007-2013;

VISTA la determinazione n. DH36/203 del 30/08/2013 del SIPA di Teramo, di approvazione del nuovo elenco con parziale modifica del precedente approvato con DH36/192 del 30/07/2013 del medesimo Servizio;

RITENUTO di ribadire quanto già previsto nel paragrafo 11.1 del Bando per la Misura 321-azione A, che la pubblicazione della DH 36/203 ha valore di notifica:

- a tutte le ditte inserite nell’elenco regionale delle domande di aiuto **ammissibili** composto da n° 26 ditte;
- a tutte le ditte escluse dai benefici della Misura 321 – azione A, inserite nell’elenco regionale delle domande di aiuto **non ammissibili-non ricevibili** composto da n° 4 ditte;

VISTA L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere** atto di quanto notificato dal SIPA di Teramo, con Determina n. DH36/203 del 30/08/2013, di approvazione del nuovo elenco con parziale modifica del precedente approvato con DH36/192 del 30/07/2013 del medesimo Servizio;
- **di ribadire** quanto già previsto nel paragrafo 11.1 del Bando per la Misura 321 - azione A, che la pubblicazione della DH 36/203 ha valore di notifica:
 - a tutte le ditte inserite nell’elenco regionale delle domande di aiuto

- ammissibili** composto da n° 26 ditte;
- a tutte le ditte escluse dai benefici della Misura 321 - azione A, inserite nell'elenco regionale delle domande di aiuto **non ammissibili-non ricevibili** composto da n° 4 ditte.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

Seguono allegati

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 3.2.1. - Azione A

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
SIPA di TERAMO
 domande ammissibili

Elenco

N.	Beneficiario Cognome	N. domanda	CUAA	Data presentazione		Tipo intervento					Dati economici			Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D	Tipologia E	PUNTEGGIO										
				Rilascio	Presentazione	A	B	C	D	E	Importo richiesto	Importo ammissibile	% Contributo							Contributo ammesso									
1	COMUNE DI MONTENERODOMO	94751867923	0025340594	24/12/2012	29/12/2012	X							92.718,00	92.718,00	70%	€ 64.907,60				1053									
2	COMUNE DI CORTINO	94751864979	0009435076	31/12/2012	31/12/2012	X	X						216.607,57	216.607,57	70%	€ 151.625,29				476									
3	COMUNE DI CARAMANICO TERME	94751867758	00228570583	24/12/2012	03/01/2013	X							69.380,00	69.380,00	70%	€ 48.566,00				310									
4	COMUNE CELENZA SUL TRIGINO	94751867444	830002100596	24/12/2012	03/01/2013	X							260.001,14	259.996,14	70%	€ 181.997,30				275									
5	COMUNE DI FANO ADRIANO	94751864888	92001400877	21/12/2012	31/12/2012	X	X						256.983,51	256.983,51	70%	€ 179.610,00				188									
6	COMUNE DI ORI	94751862346	00181620657	24/12/2012	03/01/2013	X	X						140.400,00	138.500,00	70%	€ 96.950,00				56									
7	COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL	94751867725	00259160698	24/12/2012	02/01/2013	X							186.058,44	185.936,00	70%	€ 129.805,00				39									
8	COMUNE DI PIETRACAMELA	94751864540	80005250877	31/12/2012	31/12/2012	X	X						227.707,59	227.707,59	70%	€ 159.395,31				361									
9	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	94751867618	80005510874	24/12/2012	03/01/2013	X							92.718,00	92.718,00	70%	€ 64.907,60				20									
10	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	94751865000	80006010079	21/12/2012	31/12/2012	X							66.496,53	66.502,87	70%	€ 43.752,00				19									
11	COMUNE DI CARISOLI	94751866470	00217280668	21/12/2012	27/12/2012	X							110.000,00	110.000,00	70%	€ 77.000,00				19									
12	COMUNE DI MONTECCHIO (PROVINCIA	94751873749	00189210069	31/12/2012	02/01/2013	X	X						119.620,00	119.620,00	70%	€ 83.734,00				19									
13	COMUNE DI MONTOROTONDO	94751861991	00185510066	24/12/2012	31/12/2012	X	X						176.249,40	176.249,40	70%	€ 123.374,58				19									
14	COMUNE DI VILVALELONGA	94751864384	00207850668	21/12/2012	28/12/2012	X	X						125.905,20	125.905,20	70%	€ 87.853,99				19									
15	COMUNE DI VILLETIA BARREA	94751853311	80000370666	20/12/2012	27/12/2012	X	X						85.240,00	85.240,00	70%	€ 59.668,00				17									
16	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	94751850746	00216210866	24/12/2012	02/01/2013	X	X						103.849,58	103.849,58	70%	€ 72.556,30				17									
17	COMUNE DI LECCE NEI MARSI	94751867691	81004960667	24/12/2012	02/01/2013	X	X						22.131,95	22.131,95	70%	€ 15.492,36				17									
18	COMUNE DI ORTONA DEI MARSI	94751858005	00224020669	24/12/2012	27/12/2012	X	X						183.713,92	183.713,92	70%	€ 128.599,74				16									
19	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	94751868079	00234000692	24/12/2012	03/01/2013	X	X						88.868,69	87.948,54	70%	€ 61.493,97				15									
20	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SAASO D	94751867345	00239670672	24/12/2012	04/01/2013	X	X						260.000,00	192.352,05	70%	€ 134.576,43				15									
21	COMUNE DI LETTOPALEA	94751865117	00230170698	21/12/2012	28/12/2012	X	X						42.732,23	42.732,23	70%	€ 29.954,56				15									
22	COMUNE DI SCORTICORE	94751867428	82000350668	24/12/2012	03/01/2013	X	X						40.532,00	40.532,00	70%	€ 28.372,40				15									
23	COMUNE DI TOSSICA	94751868845	80000370678	20/12/2012	28/12/2012	X	X						61.560,00	60.670,00	70%	€ 42.294,00				17									
24	COMUNE DI LASCIA	94751867818	81000800699	24/12/2012	02/01/2013	X	X						200.000,00	200.000,00	70%	€ 140.000,00				10									
25	COMUNE DI GIULIMI	94751868051	00242501699	24/12/2012	03/01/2013	X	X						160.446,09	160.446,09	70%	€ 124.521,80				10									
26	COMUNE DI PALMOLI	94751864557	00253650691	23/12/2012	24/12/2012	X	X						€ 3.465.392,28	€ 3.355.639,69	70%	€ 2.347.086,20				10									
TOTALI																													



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dr. Giorgio...)

22 - 2013

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 3.2.1. - Azione A											
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale											
TERAMO											
ammissibili											
Elenco domande non ammissibili											
SIPA di											
Elenco domande non ammissibili											
Beneficiario		Estremi domanda			Data presentazione			ESITO			
N.	Cognome e Nome	N. domanda	CUAA	Rilascio	Presentazione	Non Ricevibile	Non Ammissibile	Motivazione			
1	COMUNE DI BRITTOLI	94751867840	80001450685	24/12/2012	03/01/2013		x	non in linea con le tipologie previste al punto 4 del bando, lettera B			
2	COMUNE DI CARPINETO NORA	94751863906	80001250689	24/12/2012	03/01/2013		x	non in linea con le tipologie previste al punto 4 del bando, lettera B			
3	COMUNE DI COLLARMELE	94751863278	00212670655	21/12/2012	29/12/2012		x	non in linea con le tipologie previste al punto 4 del bando, lettera B			
4	COMUNE DI VILLA CELLERA	94751863831	00230080681	24/12/2012	03/01/2013		x	non in linea con le tipologie previste al punto 4 del bando, lettera B			



30.06.2013

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dr. Giorgio *Scavone*)

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 04.09.2013, n. DH32/46
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa dei Trabocchi- Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012- Progetto codice 06/SZ/12 - Comune di Vasto -concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O. e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., e le successive modifiche ed integrazioni di esso;
- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;
- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04/2012 come parzialmente modificata con D.G.R. n° 445 del 9/7/2012 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica;
- la Deliberazione G.R. n° 697 del 29/10/2012 che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economie ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

CONSIDERATO che in data in data 24/8/2011 era stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" dell'Asse 4 del P.O. F.E.P. 2007/2013, approvato con Determinazione DH32/32 del 19/11/2011;

DATO ATTO che previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 26/10/2012 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente agli interventi a Regia regionale di cui all'art. 3, tabella 2 e art. 16 del predetto Avviso pubblico da attuarsi nell'areale del GAC "Costa dei trabocchi s.c.a.r.l.";

CONSIDERATO che le risorse disponibili per le azioni previste dall'Avviso di cui al punto precedente, ammontano complessivamente ad € 300.000, ripartite tra le singole azioni e

secondo le percentuali di cofinanziamento | privato, come di seguito indicato (tab. 1, Art. 7):

Codice azione	Valore assoluto del contributo pubblico unitario Max	Valore assoluto del contributo pubblico totale	Percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario/spesa totale
1.1	20.000,00	60.000,00	0%
1.2	17.000,00	51.000,00	40%
3.1	21.000,00	189.000,00	50%

VISTE le proprie determinazioni DH32/71 del 26/10/2011 e DH32/56 del 30/10/2012 con le quali sono stati disposti, rispettivamente, l'impegno di € 1.201.976,00 e quello integrativo di € 1.200.000,00 finalizzati alla copertura finanziaria delle azioni previste per il GAC "Costa dei trabocchi" e per il GAC "Costa blu", come previste alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Avviso pubblicato il 19/8/2011;

TENUTO CONTO che in relazione al predetto Avviso il Comune di Vasto ha richiesto il contributo di € 21.000 per la realizzazione di un intervento riferito all'azione Codice 3.1, codice identificativo 06/SZ/12;

VISTE le graduatorie formulate all'esito della valutazione delle Istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/38 del 16/07/2013;

RILEVATO che il Progetto presentato dal Comune di Vasto si è collocato al 3° posto, ex aequo con il Progetto codice 07/SZ/12, della graduatoria di merito dei progetti idonei dell'azione 3.1, con punti 7,50;

DATO ATTO che il Comune di Vasto ha trasmesso in data 12/08/2013 l'autocertificazione in merito alla regolarità contributiva richiesta ai fini della concessione con nota RA182720 del 16/7/2013, nonché le istanze a vario titolo inviate per ottenere le Autorizzazioni/Nulla Osta/licenze e altri titoli abilitativi, come richiesto dal Servizio con successiva nota RA202784 del 8/8/2013 ai fini dell'accelerazione del procedimento di concessione dei contributi;

RILEVATO che in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa è stata rideterminata in € 30.944,06 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

RITENUTO che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 15.472,03 pari al 50% previsto per l'azione 3.1 finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, a valere sulle risorse impegnate con DH32/71 del 26/10/2011, con le modalità appresso specificate:

Spesa ammessa a contributo	Contributo pubblico (50% della spesa ammessa)			
	Contributo totale	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€ 30.944,06	€ 15.472,03	€ 7.736,02	€ 6.188,81	€ 1.547,20

RITENUTO di rinviare a successivi atti la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

VISTA la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **di concedere** al Comune di vasto, Partita IVA/ C.F. 00120410691 in relazione alla graduatoria dei progetti idonei prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato il 26/10/2012 - Tabella 2- Soggetti pubblici, per la tipologia di azione 3.1 approvata con Determinazione DH32/38 del 16/07/2013, il contributo

- pubblico totale di € 15.472,03 pari al 50% previsto per l'azione, per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto identificato dal codice 06/SZ/12, a valere sulle risorse impegnate con Determinazione DH32/71 del 26/10/2011;
2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
 3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
 4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 15 dell'Avviso relativo alla Misura 4.1, art. 3, tabella 2;
 5. **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 17 del medesimo Avviso;

6. **di rimettere** copia del presente provvedimento al Comune di Vasto;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.A., sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
8. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

Allegato a) alla Determinazione DH32/46 del 4/9/2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
Ufficio Politiche ittiche comunitarie
Via Catullo 17 - 65127 Pescara

P.O. F.E.P 2007/2013 - Asse 4 - Misura 4.1 - Interventi a Regia Regionale nel territorio del GAC "Costa dei Trabocchi Scari"
Art. 3 - Tabella 2 e art. 16 dell'Avviso pubblico Asse 4 - Misura 4.1 del 19/08/2011

Check List Istruttoria

Richiedente	Comune di Vasto		
Sede legale	Via Barbacani, n. 2 - Vasto (CH)		
Partita IVA / C.f.	00120410691		
Codice identificativo	06/SZ/12		
Riferimento azione (Tabella 1-Art. 7)	Azione: 3.1 "Promuovere interventi rivolti a migliorare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa (Centri visita, Musei, Trabocchi)"		
Costo esposto	€ 42.000,00		
Contributo richiesto	€ 21.000,00		
Massimale contributo tabellare	€ 21.000,00		
Cofinanziamento privato tabellare	50%		
Localizzazione dell'azione	Comune di Vasto - Piazza Barbacani, n. 2		
RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI (IVA esclusa)			
MACROCATEGORIE DI SPESA	Costi esposti in progetto (computo metrico Arch. U. Esposito)	Costi ammessi	Motivo scostamento tra costi esposti e costi ammessi
a) lavori a misura			
installazione della cartellonistica	€ 28.887,28	€ 28.887,28	
oneri sicurezza	€ 866,62	€ 866,62	
b) spese generali	€ 5.228,94	€ 1.190,16	spese generali ammissibili: max 4% del costo progettuale al netto delle spese generali stesse
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO (a+b)	€ 34.982,84	€ 30.944,06	
contributo (50% della spesa ammessa)			
		€ 15.472,03	

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DH32/47
**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 " Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca" - Avviso
pubblico indetto con Determinazione
dirigenziale DH32/12 del 01/02/2013-
Progetto codice 01/PP/13 - Consorzio per
lo Sviluppo Industriale del Vastese
(CO.A.S.I.V.) -concessione contributo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O. e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P, e le successive modifiche ed integrazioni di esso;
- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;
- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04/2012 come parzialmente modificata con D.G.R. n° 445 del 9/7/2012 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica;
- la Deliberazione G.R. n° 697 del 29/10/2012 che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economie ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

DATO ATTO che previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 05/02/2013 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente alla Misura 3.3 del PO FEP 2007/2013 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" per il secondo sportello di domanda;

CONSIDERATO che le risorse disponibili l'Avviso di cui al punto precedente, ammontano complessivamente ad € 593.661,00 ;

TENUTO CONTO che in relazione al predetto Avviso il CO.A.S.I.V. ha richiesto il contributo di € 195.676,85, pari al 100% del costo progettuale (IVA esclusa), per la realizzazione del Progetto denominato: "Nuova Asta elettronica e potenziamento servizi e sicurezza in banchina", codice identificativo 01/PP/13;

VISTE le graduatorie formulate all'esito della valutazione delle Istanze prodotte, approvate

con Determinazione DH32/41 del 26/07/2013;

RILEVATO che il Progetto presentato dal CO.A.S.I.V. si è collocato al 1° posto della graduatoria di merito dei progetti idonei della Misura 3.3, con punti 40;

DATO ATTO che il CO.A.S.I.V. ha trasmesso in data 05/09/2013 l'autocertificazione in merito alla regolarità contributiva richiesta ai fini della concessione con nota RA192620 del 29/7/2013, nonché i pareri e le Autorizzazioni acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi in data 3/9/2013;

RILEVATO che in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa è stata rideterminata in € 193.460,85 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

RITENUTO che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 193.460,85 pari al 100% della spesa ammessa finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, con le modalità appresso specificate:

Spesa ammessa a contributo	Contributo pubblico			
	Contributo totale	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€ 193.460,85	€ 193.460,85	€ 96.730,43	€ 77.384,34	€ 19.346,09

RITENUTO di rinviare a successivi atti l'impegno e la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

VISTA la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- di concedere** al CO.A.S.I.V., Partita IVA/ C.F. 00263010696 in relazione alla graduatoria dei progetti idonei prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato il 5/2/2013 approvata con Determinazione DH32/41 del 26/07/2013, il contributo pubblico totale di € 193.460,85 pari al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa) per la realizzazione del Progetto identificato dal codice 01/PP/13;
- di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
- di rinviare** a distinti provvedimenti l'impegno e la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;

- di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso pubblico per la Misura 3.3;
- di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 del medesimo Avviso;
- di rimettere** copia del presente provvedimento al CO.A.S.I.V.;
- di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.A., sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
- di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

Allegato a) alla Determinazione DH32/47 del 05/09/2013

Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

Servizio Attività Economia Ittica

Ufficio Politiche ittiche Comunitarie

F.E.P.2007/2010-MISURA 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"

Scheda istruttoria del progetto 01/PP/13

Richiedente		COASIV – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese, via Ciccarone n. 98/E- Vasto (CH) resp. Mario Battaglia		
Sede legale		Vasto		
Partita IVA / C.f.		00263010696		
Codice identificativo		01/PP/13		
Denominazione del progetto		NUOVA ASTA ELETTRONICA E POTENZIAMENTO SERVIZI E SICUREZZA IN BANCHINA		
Localizzazione dell'intervento		Porto di Vasto		
CATEGORIE DI SPESA	COSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI	MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA' E/O DELLA PARZIALE AMMISSIBILITA' DEI COSTI	
a) Opere edili e affini				
1. Cunicolo per alloggiamento cavi elettrici e tubazioni (a corpo)	€ 13.027,41	€ 13.027,41		
2. Cunicolo per alloggiamento cavi elettrici e tubazioni (a misura)	€ 4.299,84	€ 4.299,84		
3. Impianto elettrico (a corpo)	€ 20.833,30	€ 20.833,30		
4. Accessori impianto elettrico (a corpo)	€ 1.379,49	€ 1.379,49		
5. Impianto idraulico (a corpo)	€ 16.550,01	€ 16.550,01		
6. Arredi (a corpo)	€ 31.450,12	€ 31.450,12		
7. Arredi (a misura)	€ 20.600,20	€ 18.384,20	nota (1)	
Oneri sicurezza	€ 3.240,00	€ 3.240,00		
totale a)	€ 111.380,37	€ 109.164,37		
b) forniture				
1. Sistema per la gestione informatizzata delle aste	€ 67.000,00	€ 67.000,00		
2. Tribuna per il locale Pesca	€ 5.486,59	€ 5.486,59		
totale b)	€ 72.486,59	€ 72.486,59		
c) Beni mobili				
totale c)				
d) Beni immobili				
totale d)				
e) Spese generali				
Progettazione, direzione lavori ed altre relative alle opere edili	€ 8.910,43	€ 8.910,43		
Progettazione, direzione lavori ed altre	€ 2.899,46	€ 2.899,46		
totale e)	€ 11.809,89	€ 11.809,89		
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO (a+b+c+d+e)	€ 195.676,85	€ 193.460,85		

Nota (1): è stata escluso l'importo di una colonna servizi per € 2216,00 perché sono tre (v.computo metrico voce n. 30 e planimetria) e non 4

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DH32/48
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa blu- Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012- Progetto codice 17/SZ/12 - Comune di Giulianova - concessione contributo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O. e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P, e le successive modifiche ed integrazioni di esso;
- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo

Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;

- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04/2012 come parzialmente modificata con D.G.R. n° 445 del 9/7/2012 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica;
- la Deliberazione G.R. n° 697 del 29/10/2012 che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economie ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

CONSIDERATO che in data in data 24/8/2011 era stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" dell'Asse 4 del P.O. F.E.P. 2007/2013, approvato con Determinazione DH32/32 del 19/11/2011;

DATO ATTO che previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 26/10/2012 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente agli interventi a Regia regionale di cui all'art. 3, tabella 2 e art. 16 del predetto Avviso pubblico da attuarsi nell'areale del GAC "Costa blu";

CONSIDERATO che le risorse disponibili per le azioni previste dall'Avviso di cui al punto precedente, ammontano complessivamente ad € 299.999,98, ripartite tra le singole azioni e secondo le percentuali di cofinanziamento privato, come di seguito indicato (tab. 1, Art. 7):

Codice azione	Valore assoluto del contributo pubblico unitario Max	Valore assoluto del contributo pubblico totale	Percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario/spesa totale
1.1.2	36.000,00	72.000,00	60%
3.1.1	32.000,00	160.000,00	50%
3.1.2	22.666,66	67.999,98	50%

VISTE le proprie determinazioni DH32/71 del 26/10/2011 e DH32/56 del 30/10/2012 con le quali sono stati disposti, rispettivamente, l'impegno di € 1.201.976,00 e quello integrativo di € 1.200.000,00 finalizzati alla copertura finanziaria delle azioni previste per il GAC "Costa dei trabocchi" e per il GAC "Costa blu", come previste alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Avviso pubblicato il 19/8/2011;

TENUTO CONTO che in relazione al predetto Avviso il Comune di Giulianova ha richiesto il contributo di € 8.206,20 per la realizzazione di un intervento riferito all'azione Codice 3.1.2, codice identificativo 17/SZ/12;

VISTE le graduatorie formulate all'esito della valutazione delle Istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/42 del 30/07/2013;

RILEVATO che il Progetto presentato dal Comune di Giulianova si è collocato al ° posto della graduatoria di merito dei progetti idonei dell'azione 3.1.2, con punti 60;

DATO ATTO che il Comune di Giulianova ha trasmesso in data 30/08/2013 l'autocertificazione in merito alla regolarità contributiva richiesta ai fini della concessione con nota RA194340 del 30/7/2013, nonché le istanze a vario titolo inviate per ottenere le Autorizzazioni/Nulla Osta/licenze e altri titoli abilitativi, come richiesto dal Servizio con successiva nota RA202946 del 8/8/2013 ai fini dell'accelerazione del procedimento di concessione dei contributi;

RILEVATO che in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa è stata rideterminata in € 15.662,40 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

RITENUTO che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 7.831,20 pari al 50% previsto per l'azione 3.1.2 finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, a valere sulle risorse impegnate con DH32/71 del 26/10/2011, con le modalità appresso specificate:

Spesa ammessa a contributo	Contributo pubblico (50% della spesa ammessa)			
	Contributo totale	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€ 15.662,40	€ 7.831,20	€ 3.915,60	€ 3.132,48	€ 783,12

RITENUTO di rinviare a successivi atti la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

VISTA la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1) **di concedere** al Comune di Giulianova, Partita IVA/ C.F. 00114930670 in relazione alla graduatoria dei progetti idonei prodotti ai fini dell'Avviso pubblicato il 26/10/2012 - Tabella 2- Soggetti pubblici, per la tipologia di azione 3.1.2 approvata con Determinazione DH32/42 del 30/07/2013,

- il contributo pubblico totale di € 7.831,20 pari al 50% previsto per l'azione, per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto identificato dal codice 17/SZ/12, a valere sulle risorse impegnate con Determinazione DH32/71 del 26/10/2011;
- 2) **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
 - 3) **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
 - 4) **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 15 dell'Avviso relativo alla Misura 4.1, art. 3, tabella 2;
 - 5) **di rammentare**, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 17 del medesimo Avviso;

- 6) **di rimettere** copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.A., sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito web nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo");
- 8) **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

Allegato A) alla Determinazione DH32/48 del 10/9/2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
Ufficio Politiche ittiche comunitarie

Via Catullo 17 - 65127 Pescara

P.O. F.E.P 2007/2013 - Asse 4 - Misura 4.1 - Interventi a Regia Regionale nel territorio del GAC "Costa blu" Art. 3 - Tabella 2 e art. 16 dell'Avviso pubblico Asse 4 - Misura 4.1 del 19/08/2011

Check List Istruttoria

Richiedente	Comune di Giulianova								
Sede legale	C.so Garibaldi, n. 109 Giulianova								
Partita IVA / C.f.	00114930670								
Codice identificativo	17/SZ/12								
Riferimento azione (Tabella 2-Art. 7)	Azione: 3.1.2 "raccolta dei rifiuti in mare ed avvio al recupero e riciclo"								
Massimale contributo tabellare	€ 22.666,66								
Cofinanziamento privato tabellare	50%								
Localizzazione dell'azione	Comuni di Pineto e Silvi								
RIPILOGO COSTI PROGETTUALI (IVA esclusa)									
MACROCATEGORIE DI SPESA	Costi esposti in progetto (computo metrico ing. S. Stirparo)	costi come da preventivi prescelti	preventivi prescelti	costi ammessi	motivo inammissibilità e/o parziale ammissib.				
1) realizzazione area attrezzata									
1.a) fornitura e posa in opera di struttura in acciaio zincato -dimensioni n. 4 x 6	€ 2.500,00			€ 2.500,00					
1.b) fornitura e posa in opera di recinzione metallica zincata mq 32,25	€ 4.192,50			€ 4.192,50					
1.c) fornitura e posa in opera di cancello m. 3,20 scorrevole	€ 2.000,00			€ 2.000,00					
1.d) oneri per la sicurezza	€ 307,50			€ 307,50					
2) fornitura attrezzature alle unità di pesca per raccolta differenziata di plastica, polistirolo e reti abbandonate									
n. 56 contenitori rigidi da lt. 240 di colore verde		€ 1.680,00		€ 1.680,00					
n. 56 contenitori rigidi da lt. 240 di colore bianco		€ 1.680,00		€ 1.680,00					
n. 56 contenitori rigidi da lt. 240 di colore blu		€ 1.680,00	preventivo	€ 1.680,00					
n. 2 contenitori rigidi da lt. 1100 di colore blu		€ 340,00	Ditta Eurostex	€ 340,00					
n. 2 contenitori rigidi da lt. 1100 di colore verde		€ 340,00		€ 340,00					
n. 2 contenitori rigidi da lt. 1100 di colore bianco		€ 340,00		€ 340,00					
3) spese generali									
	€ 1.352,40			€ 602,40					
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO (1+2+3)									
								€ 15.662,40	
								€ 7.831,20	



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E
DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 04.09.2013, n. DI8/47
**Cava di ghiaia in località "ColleranESCO" del
Comune di Giulianova (Provincia di
Teramo) - Ditta Individuale: Carusi Gaetano
(Partita Iva 00095240677) - Variante
progetto di ripristino ambientale.**

L'AUTORITA' COMPETENTE

(Direttive Tecniche allegate alla D.G.R.A. n.479
del 14.06.2010)

Omissis

DETERMINA

Ai sensi delle Direttive Tecniche approvate con
D.G.R.A. n.479 del 14.06.2010, per le
motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate;

– La ditta individuale Carusi Gaetano (Partita
Iva 00095240677), avente sede legale in Via
Prato n.21/C – Comune di Giulianova(TE), è
autorizzata alla variante del piano di
risanamento ambientale per il ripristino
dell'abuso rilevato nella cava di ghiaia
situata in località "ColleranESCO" del
Comune di Giulianova(TE), individuata in
Catasto al foglio di mappa 31 particella
n.669, alle seguenti ed ulteriori condizioni:

1. Devono essere integralmente rispettate le modalità contenute nel progetto di ripristino ambientale in variante, allegato al presente provvedimento, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;
2. Prima dell'inizio dei lavori deve essere aggiornato il DSS redatto ai sensi degli artt.6 e 7 del D.L.vo n.624/1996, il quale deve essere sottoscritto anche dal direttore responsabile della sicurezza e dal sorvegliante dei lavori;
3. Deve essere conservata tutta la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenuto un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti, con fogli timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali conferiti;

4. Deve essere confermata la tipologia del materiale utilizzato per il ripristino, fermo restando che lo spessore a salvaguardia dei 2,00 metri dalla falda acquifera deve risultare delle stesse caratteristiche di quello originario in maniera tale da permettere la regolare escursione della falda stessa;
5. La regolare ricomposizione, con materiale avente caratteristiche analoghe e compatibili con quelle in posto e con l'originaria successione stratigrafica, fino alla quota di 2,00 metri al di sopra della falda acquifera, deve essere verificata dagli Organi di Vigilanza;
6. La ricomposizione del volume sovrastante può avvenire successivamente alle verifiche di cui al punto 5);
7. Lo strato superficiale deve essere ricostituito con il materiale e l'altezza previsti nel progetto di risanamento ambientale, autorizzato con provvedimento comunale n.116 in data 15.11.2004;
8. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area interessata;
9. I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell'accertamento finale;
10. I lavori devono essere eseguiti entro il termine temporale di sessanta giorni.

– L'avvio dei lavori relativi al progetto di ripristino ambientale in variante non è consentito prima che la ditta abbia perfezionato l'iscrizione al R.I.P., ai sensi dell'art.5 del D.M. 05.02.1998 e s.m. e i., presso la competente Amministrazione Provinciale e costituito la garanzia prevista;

– Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento Comunale n.116 in data 15.11.2004, nonchè i provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza in esecuzione dello stesso;

– Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato

alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

- a) alla Procura della Repubblica di Teramo;
- b) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
- c) all'Amministrazione Provinciale di Teramo;
- d) all'Amministrazione Comunale di Giulianova(TE).

– Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

DETERMINAZIONE 10.09.2013, n. DI15/76
L.R. 27 maggio 1975 n. 49 "Contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali" - Annualità 2013 - Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei benefici di legge ad Enti Pubblici e ad Enti privati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 27 maggio 1975 n. 49 recante "Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile" con la quale a tale scopo vengono concessi contributi in favore di enti pubblici, di diritto pubblico e di enti privati senza finalità di lucro;

DATO ATTO che l'accesso ai contributi per la realizzazione degli interventi previsti dalla predetta L.R n° 49/75 avviene mediante bando di evidenza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 27.12.2012 di approvazione del bando regionale per gli anni 2012-2013 in favore di enti pubblici, di diritto pubblico e di enti privati senza finalità di lucro per iniziative e manifestazioni che interessino

il movimento turistico per un totale di €. 500.000,00 di cui €. 290.000,00 in favore di Enti pubblici ed €. 210.000,00 in favore di Enti privati

CONSIDERATO che lo stesso bando prevede che un'apposita Commissione, all'uopo nominata, previa istruttoria finalizzata all'esame della ricevibilità ed ammissibilità a finanziamento delle proposte pervenute, provvederà alla valutazione delle attività presentate in relazione alla loro valenza sulla base dei parametri di valutazione indicati nel bando e delle disponibilità finanziarie;

VISTA la determinazione dirigenziale n°DI11/86 del 4.06.2013 con la quale sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione dei benefici di legge ad enti pubblici e privati annualità 2012;

VISTA la deliberazione n°563 del 29/07/2013 "L.R. 27 maggio 1975 n°49. Bando 2012-2013 - Implementazione dotazione bando 2012-2013 - modalità di formulazione graduatorie anno 2013" con la quale la dotazione del bando è stata implementata di ulteriori € 100.000,00 e fissate le modalità per la formulazione delle graduatorie dei beneficiari anno 2013 al 15 luglio 2013 e al 30 ottobre 2013;

CONSIDERATO che al 15 luglio 2013 le domande pervenute sono in totale n°87 di cui n°23 da parte degli enti pubblici e n°64 da parte degli enti privati;

VISTI i verbali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9/2013, delle sedute della Commissione riunitasi per la valutazione delle pratiche ammesse previa istruttoria finalizzata all'esame della ricevibilità ed ammissibilità delle proposte pervenute, effettuata da parte dell'Ufficio competente;

VISTE le graduatorie dei beneficiari distinte con la lettera "A" per gli enti pubblici e con la lettera "B" per i gli enti privati e l'elenco degli enti privati esclusi, allegato "C" che la citata Commissione, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel bando ha formulato e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.L.vo n°29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e la L.R.n°77/1999 relativamente alle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo delle competenze dirigenziali in materia di gestione;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt.23 e 24 della L.R.n.77/99;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di approvare** le graduatorie formulate dalla competente commissione di valutazione come da verbale n°9, al 15 luglio 2013, degli enti pubblici beneficiari di cui all' allegato "A" e degli enti privati beneficiari di cui all'allegato "B" e l'elenco degli enti privati

esclusi di cui all'allegato "C" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **di rinviare** con successivi provvedimenti: l'impegno dell'ulteriore somma di € 100.000,00 destinata all'implementazione del bando ai sensi della D.G.R. n°563 del 29.7.2013 e le liquidazioni dei contributi definitivi spettanti in favore dei Enti Pubblici e Privati di cui agli allegati "A" e "B", conseguentemente all'acquisizione della necessaria documentazione di spesa.
4. **di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio competente della pubblicazione nell'apposita sezione "news e avvisi" del sito web della Regione per giorni 30 e sul BURAT.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

Seguono allegati

L.R.49/75 art.2 Enti Pubblici Annualità 2013 Graduatoria beneficiari al 15 LUGLIO D.G.R.n°563 del 29.07.2013 All. "A"

N.	ENTE	ATTIVITA'	Contributo provvisorio €	PUNTEGGIO	NOTE
1	Comune di Roseto degli Abruzzi	frecce tricolore	25.000,00	90	
2	Provincia di Pescara	Pescara Jazz	16.000,00	80	
3	Comune di Caramanico Terme	terme e benessere in Abruzzo	24.000,00	70	
4	Comune di Lettopalena	Lettopalena: origini, storia e tradizione	16.000,00	70	
5	Comune di Spoltore (PE)	Spoltore ensemble 31 ^a edizione	25.200,00	70	
6	Comune di S.Omero	festival int.le del teatro comico	24.000,00	66	
7	Comune di Mioro d'Oro	premio int.le per fisarmonica	12.000,00	66	
8	Comune di Teramo	azioni sociali-culturali-turistiche 2013	32.000,00	66	
9	Comune di Cappelle sul Tavo (PE)	38 ^a ed.del palio delle puppe	3.920,00	66	
10	Comune di Pietracamela	tappa ciclistica	5.000,00	60	
11	Comune di Corfinio (AQ)	nox alba a Corfinium	2.440,00	60	
12	Unione dei Comuni	festival musicale arte in canto	5.200,00	60	
13	Comune di Tagliacozzo	festiva int.le di mezza estate	3.000,00	58	
14	Comune di Isola del Gran Sasso	festival internazionale canzone d'autore	3.000,00	56	
15	Comune di Colledara	festival s.Antonio Abate	4.995,00	55	
16	Comune di Basciano (TE)	arte e tradizione	3.442,50	55	
17	Comune di Tollo (PE)	riev.storica battaglia turchi e cristiani	4.335,00	54	
18	Comune di Bagnara (AQ)	romantica International Florist Festival	12.750,00	52	
19	Comune di Carpineto della Nora (PE)	XVI ed.rassegna dei bovini al pascolo	525,00	50	
20	Comune di Atri (TE)	sei secoli in tre giorni	3.720,00	50	
21	Comune di Moscufo	manifestazioni turistico ricreative 2013	3.600,00	50	
22	Comune di Corfinio (AQ)	nox Alba a Corfinium	0	0 esclusa	
23	Comune di Atri (TE)	Agosto atriano	0	0 esclusa	
			230.127,50		



L.R.49/75 art.3 Enti Privati Annualità 2013 Graduatoria beneficiari al 15 LUGLIO D.G.R.n°563 del 29.07.2013 - All."B"

N.	ENTE	LOCALITA'	ATTIVITA'	Contributo Provvisorio €	PUNTEGGIO	NOTE
1	Ass.ne Pro-Loco Cocullo	Cocullo	fiesta dei serpari	4.600,00	100	
2	Ass.ne ro Loeco S.Camillo de Lellis	Bucchianico	fiesta dei banderisi	2.770,00	90	
3	Ass.ne Culturale Big Match	Teramo	aspettando il 1° maggio	10.000,00	80	
4	Ass.ne culturale Il Chiosiro	Montorio al Vomano (TE)	la vetrina del parco XVIII edizione	8.000,00	70	
5	Ass.ne Culturale Talamo Orsogna	Orsogna (CH)	i Talamo di Orsogna	3.200,00	70	
6	Unione Italiana Lotta Distrofia muscolare	Pescara	turismo accessibile	6.160,00	68	
7	Sirena Cooperativa sociale srl Onlus	Tortoreto (TE)	ginnastiche in sicurezza	4.000,00	67	
8	Ass.ne Martincarnival	Martinsicuro (TE)	carnevale martinsicurese	6.400,00	66	
9	Ass.ne Orchestrale da Camera Benedetto Marcellini	Teramo	musica nei chiosati	12.000,00	66	
10	Ass.ne Città del Vino	Chieti	strade del vino	11.940,00	66	
11	Ass.ne Mus. Mario Castenuovo-Tedesco	Pescara	concerti sotto le stelle	12.000,00	66	
12	Accademia Musicale Marino da Caramanico	Caramanico	concerto "Paolo Bonassò"	3.200,00	65	
13	Fondazione S.Nicola Greco	Guardiarefe	fiesta di S.Nicola	9.200,00	65	
14	Consorzio del tacchino alla Canzanesse	S.Egidio alla Vibrata (TE)	e-piace 8° edizione lucchinando	4.400,00	62	
15	Ass.ne Pro-Loco Pianella	Pianella	pallo delle contrade	1.000,00	62	
16	Ass.ne culturale Martin Book	Martinsicuro (TE)	maggio in jazz	2.020,00	62	
17	Ass.ne Pro-Loco Tornimparte	Tornimparte (AQ)	la montagna in canto	600,00	61	
18	Ass.ne Fioriano Futura	Ciampoli (TE)	imbardo alla teramana	1.000,00	60	
19	ASD Palestra Sagittario	Bellante (TE)	donna day	3.668,80	60	
20	Soc.della Musica e del Teatro "Primo Riccioli"	Teramo	serate Liliana Merlo	8.200,00	60	
21	Cineforum G. Di Venanzio	Teramo	cinerama in un minuto	12.000,00	60	
22	Consorzio Costa dei Parchi	Alba Adriatica	abruzzo in volo	5.600,00	60	
23	Ass.ne Corrente alternata Group	Canisiro (AQ)	suoni etno-blues	600,00	60	
24	Istituto Cinematografico La Lanterna Magica	L'Aquila	frammenti di donna	3.000,00	60	
25	Ass.ne Pro-loco Martinsicuro	Martinsicuro (TE)	olé el torcador musica, canto, cabaret	1.680,00	60	
26	Ass.ne Corale Luigi Venturini	Tagliacozzo (AQ)	XXXIV Rassegna int.le del folklore	1.400,00	60	
27	Scuola di danza Freezerdance Studio	Tortoreto (TE)	galà della danza 5° edizione	840,00	60	
28	Ass.ne culturale Città Futura	Teramo	13° rassegna del teatro dialettale	1.000,00	60	
29	ASD Tersicorea	Teramo	teramo danza	3.400,00	60	
30	Ass.ne Cult. ModerniMusielab	Alba Adriatica (TE)	alba jazz festival	1.000,00	60	
31	Circolo Filatelico Numismatico Vastophil	Vasto	man int. lefilatelia num.	4.500,00	58	
32	Ass.ne Polisportiva Olimpia	Mosciano S. Angelo (TE)	finale femminile basket	8.294,00	58	
33	Ass.ne culturale "Carlo V"	Martinsicuro (TE)	40° ed. concorso di pittura contemporanea	9.000,00	58	
34	Ass.ne Culturale Di che gusto	Tossicia (TE)	il cantastorie nel parco	8.400,00	58	
35	Ass.ne Culturale Di che gusto	Pescara	fiere e festival gelato	1.800,00	57	
36	Pro-Loco Poggio Pisenze	Poggio Pisenze (AQ)	festival Poggio pisenze in blues	1.050,00	57	
37	Assonautica Italiana	Pescara	raù nautico	1.800,00	55	
38	Ass.ne Culturale Mons Siccus	Montefino (TE)	festival della serenata XI edizione	1.170,00	55	
39	Ass.ne Culturale Farenusika	Teramo	fareproduction 2013	600,00	55	
40	Scuola Italiana di pesca a mosca	Pescara	10° Sim Fly Festival	1.500,00	54	
41	Associazione Pinetese	Pineto	manifestazioni fieristiche	1.200,00	53	
42	Ass.ne Albamici	Alba Adriatica (TE)	carnevale estivo Alba Adriatica	2.400,00	53	
43	Ass.ne Pro-Loco Manolo Jacutti	Pereto (AQ)	manif. enogastronomica	312,00	51	



PAG. 4

L.R.49/75 art.3 Enti Privati Annualità 2013 Graduatoria beneficiari al 15 LUGLIO D.G.R.n°563 del 29.07.2013 ALL. B

N.	ENTE	LOCALITA'	ATTIVITA'	Contributo Provvisorio €	PUNTEGGIO	NOTE
44	Circolo per anziani Nereto 2001	Nereto	sagra della capra	3.000,00	50	
45	Ass.ne Culturale Antologia	Barrea (AQ)	la passione vivente	1.500,00	50	
46	Circolo cacciatori	Nereto	micologia val vibrata	2.700,00	50	
47	Ente Manif.Parcocchia S.Antonio di Padova	Lanciano	festa di S.A. di Padova	3.000,00	50	
48	Assoc.Culturale Umanitaria "Viva la solidarietà"	Montesilvano	Russia day	2.100,00	50	
49	Ass.ne Sportiva "My Extreme Sports"	Lanciano	gran fondo d'abruzzo	3.450,00	50	
50	Ass.ne Premio Hombres	Pereto (AQ)	premio hombres	900,00	50	
51	Ass.ne Culturale Metro Olografix	Pescara	stagione espositiva	750,00	50	
52	Ass.ne Circolo S.Giuseppe	Fossacesia	sagra della marrocca	345,00	50	
53	Federazione Italiana atletica Roma	Roma	corsa campestre	5.175,00	50	
54	Ass.ne Culturale Arte e Memoria	Cermignano (TE)	recital lirico "l'ultimo bacio"	1.380,00	50	
55	Ass.ne Sportiva Condor	Montesilvano	block arti underground	1.350,00	50	
56	Ass.ne Pro-Loco di Montone	Mosciano S.Angelo (TE)	la luna e il vimile	840,00	50	
57	Ass.ne Culturale Il Foro	Roseto degli Abruzzi	6°edizione torneo beach volley	742,50	50	
58	Ass.ne estate Castellina	Castel Frentano (CH)	manifestazioni estive	1.500,00	50	
59	Ass.ne Culturale Eventi Pirici	Lanciano (CH)	festival naz.le dell'arte pirotecnica	3.900,00	50	
totale				219.537,30		

PAG. 2



L.R.49/75 art.3 Enti Privati Annualità 2013 elenco esclusi All."C"

N.	ENTE	LOCALITA'	ATTIVITA'
60	Ass.ne Culturale Borghi e dintorni	Pescara	realizzazione video
61	Società orizzonte degli eventi	Avezzano	mercatini di natale
62	Ass.ne naz.le Terza età	Teramo	montagnoterapia per anziani
63	Ass.ne culturale Buendia	Francavilla al mare (CH)	buendiainfesta 22 ^a edizione
64	Asd Experience Freestyle Motocross	Alba Adriatica (TE)	experience freestyle



DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE 05.09.2013, n. DL33/205
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 - Cooperativa sociale denominata "Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale" con sede in Vasto (CH). Richiesta di iscrizione ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A" - DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- la L.R. 8 novembre 1994 n. 85;
- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, e s.m.i.,
- la L.R. 9 novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7;
- la L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 ;

CONSIDERATO che, nelle more dell'attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, **limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C"**, continuano ad essere disposte dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- **che** la Cooperativa sociale denominata **"Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale" con sede in Vasto (CH)**, con nota datata 18.04.2013, acquisita al protocollo della direzione con prot. n. RA/110837/DL33 in data 29.04.2013, ha presentato istanza, corredata della relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sez. "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, sinteticamente riscontrando le seguenti criticità:

- nell'oggetto sociale dello statuto della cooperativa *de qua*, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, contrastante i requisiti per l'iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare tra le attività elencate nel menzionato statuto rientrano nella tipologia b) "*...attività di consulenza e di formazione professionale per figure operanti nel settore socio-assistenziale.*"
- assenza nell'autocertificazione dell'organico della cooperativa delle persone che vi operano con la relativa indicazione delle caratteristiche professionali.
- **che** con nota prot. n. RA/126051/DL33 del 15.05.2013, il competente Ufficio, ai sensi dell'art. 7 e 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che, con nota del 22.05.2013, acquisita al protocollo della direzione con prot. n. RA/138020/DL33 in data 28.05.2013, la Cooperativa **"Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale" con sede in Vasto (CH)**, in riscontro alla nota trasmessa dal competente ufficio prot. n. RA/126051/DL33 del 15.05.2013, ha comunicato la volontà di rimuovere i motivi ostativi indicati nella nota stessa, allegando, altresì, l'autocertificazione concernente l'organico della cooperativa con le relative caratteristiche professionali;

DATO ATTO altresì, che la Cooperativa sociale *de qua* non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot. n. RA/126051/DL33 del 15.05.2013, relativamente alle commistioni di attività riconducibili sia alla sez. a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni

normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa sociale denominata **“Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale” con sede in Vasto (CH)** alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di

1. **prendere** atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla Cooperativa sociale denominata “Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale” con sede in Vasto (CH) finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sez. “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali, con nota datata 18.04.2013, acquisita al protocollo della direzione con prot. n. RA/110837/DL33 in data 29.04.2013;
2. **formalizzare il diniego all’iscrizione alla Sez. “A”** dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa sociale denominata “Pianeti Diversi Società Cooperativa Sociale” con sede in Vasto (CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente Ufficio:
 - commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare tra le attività elencate nel menzionato statuto rientrano nella tipologia b) “...attività di consulenza e di formazione professionale per figure operanti nel settore socio-assistenziale...”;
3. **precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente,

ovvero, al Presidente della Repubblica, nei termini di legge;

4. **disporre**, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione per estratto sul BURAT del presente provvedimento, nonché la relativa notifica alla Cooperativa interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
*SERVIZIO POLITICHE DI PROMOZIONE,
INTEGRAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.*

DETERMINAZIONE 20.09.2013, n. DL34/154

Progetti di servizio civile Bando 2012 di cui al DPCM 4 novembre 2009 - Approvazione graduatoria dei progetti finanziati a seguito di nulla osta dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che la Legge 6 marzo 2001, n.64 ha istituito, in sostituzione del servizio obbligatorio di leva, il servizio civile nazionale prestato su base esclusivamente volontaria, demandandone l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.), già competente, ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n.230, alla gestione di tutte le attività relative agli obiettori di coscienza;
- che il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale” ex art.2 Legge 6 marzo 2001, n.64, ha conferito alle Regioni le competenze all’attuazione degli interventi locali in materia di servizio civile;

CONSIDERATO che in data 26.01.2006 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’intesa sul “Protocollo di intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del decreto

legislativo 05.04.2002, n.77” a far data dal 1° gennaio 2006;

VISTA la circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 17 giugno 2009 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

ATTESO che con deliberazione consiliare n.37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l’«Albo regionale degli enti ed organizzazioni del Servizio Civile»;

VISTO

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 2009 che approva il Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi, pubblicato sul G.U.R.I. n.40, Supplemento Ordinario n.33 del 18.02.2010.
- l’avviso dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 18.07.2012 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale dal 1° settembre al 31 ottobre 2012;
- che con deliberazione di G.R. n.779 del 21.12.2009 si è provveduto alla presa d’atto del DPCM 4 novembre 2009 di cui al precedente punto;
- che, inoltre con DGR 587 del 18 settembre 2012 si è provveduto ad approvare i *criteri aggiuntivi* di non oltre 14 punti, come previsto dal summenzionato DPCM 4.11.2009 al punto 4.3;

CONSIDERATO

- che, ai sensi del citato DPCM 4 novembre 2009, sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo - Ufficio “Qualità dei Servizi, Vigilanza su Servizi e Strutture. Integrazione dei Servizi. Servizio Civile”, da parte degli Enti iscritti all’«Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile», n. **53 progetti** per l’impiego di **315** volontari;
- che dei 53 progetti pervenuti, n 03 non sono stati ammessi a valutazione per mancanza di requisiti richiesti mentre n. 50 sono stati positivamente valutati per complessivi n° 309 volontari;

VISTE

- la determinazione direttoriale n.DL/33 del 11.03.2013, con la quale è stato costituito il *Nucleo di valutazione* per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di Servizio Civile;
- la propria determinazione n. DL34/75 del 23.04.2013 nella quale si dà atto della non ammissione alla valutazione di n.03 progetti specificati nell’allegato “A” al medesimo atto, per quanto prescritto nel paragrafo 4.1 del citato prontuario;
- la propria determinazione n.DL34/76 del 23.04.2013, con cui si approvano i progetti valutati positivamente ed elencati in ordine decrescente con l’indicazione dei punteggi attribuiti come specificati nell’allegato 2 al medesimo atto ;
- la nota prot. n.0008526/4.29.2.2 datata 26.04.2013, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha comunicato il *nulla osta* ai progetti di Servizio Civile Nazionale approvati ai sensi dell’art.6, comma 5 del decreto legislativo 05.04.2002, n.77 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con la nota n.0016216 del 17.09.2013 l’UNSC evidenzia che, in base al riparto tra le Regioni e Province Autonome delle risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali per l’anno 2013, potranno essere inseriti nel bando per la selezione dei volontari i progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili che consentono alla Regione Abruzzo di avviare al servizio civile un numero massimo di volontari pari a **171 unità**, comprensive di unità residue relative all’anno 2012;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale finanziati, così come dall’allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) e l’art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002, n.7 (finanziaria 2002);

DETERMINA

per le motivazioni specificate in premessa e che si intendono qui richiamate:

- **di approvare** la graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale finanziati per un numero di volontari pari a 171 unità, su 184 disponibili, di cui all'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, come da nulla osta dell'UNSC comunicato con la nota prot. n 0008526/4.29.2.2 del 26.04.2013 e contingente volontari 2013 comunicato con la nota n. 0016216 del 17.09.2013;
- **di dare atto** che potranno essere inseriti nel bando per la selezione dei volontari progetti con il punteggio da 91 a 82 per un numero complessivo di progetti pari a 26 ed un numero complessivo di volontari pari a 171, con una riserva di n° 13 volontari da assegnare nel bando successivo;
- **di dare atto** che la graduatoria di cui al presente provvedimento sarà pubblicata

nella sezione Avvisi dei siti internet www.regione.abruzzo.it e www.regione.abruzzo.it/servizioCivile e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

- **di dare atto** che si provvederà a darne opportuna informativa agli enti interessati mediante Posta Elettronica Certificata.
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali;
 - al Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

Allegato alla Determina n. DL34/154 del 20/09/2013

Codice Ente	Denominazione Ente	Codice Progetto	Titolo Progetto	Settore	Area di intervento	Volontari Richiesti	Volontari Effettivi	Punteggio	Limitazioni
NZ01366	PROVINCIA DI PESCARA	R13NZ0136613104227NR13	I tesori della memoria	Patrimonio artistico e culturale	Valorizzazione storie e culturali locali	10	10	91	NO
NZ01366	PROVINCIA DI PESCARA	R13NZ0136613104228NR13	L'energia della terza età	Assistenza	Anziani	10	10	91	NO
NZ02030	CROCE BIANCA ONLUS	R13NZ0203013101935NR13	IO ASSISTO	Assistenza	Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase	10	10	89	NO
NZ04623	CENTRO STUDI GIOACCHINO VOLPE	R13NZ0462313103760NR13	DIGIAQUILA	Educazione e Promozione culturale	Educazione informatica	7	7	88	NO
NZ01366	PROVINCIA DI PESCARA	R13NZ0136613104226NR13	Famiglia e prevenzione	Assistenza	Tossicodipendenza	5	5	87	NO
NZ01366	PROVINCIA DI PESCARA	R13NZ0136613104229NR13	Mens sana in corpore sano	Educazione e Promozione culturale	Animazione culturale verso minori	9	9	87	NO
NZ03336	COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA SANGRO	R13NZ0333613103474NR13	Percorsi di integrazione	Assistenza	Disabili	5	5	86	NO
NZ03336	COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA SANGRO	R13NZ0333613103475NR13	Mettiamoci Le Mani	Educazione e Promozione culturale	Interventi di animazione nel territorio	6	6	86	NO
NZ01379	PROVINCIA DI TERAMO	R13NZ0137913103549NR13	Un volontario per amico	Assistenza	Anziani	10	10	85	NO
NZ02440	PICCOLA OPERA CHARITAS	R13NZ0244013103024NR13	Laboratori per la mente	Assistenza	Disabili	7	7	85	NO
NZ03076	IPSC ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO	R15NZ0307613100241NR13	Infocultura	Patrimonio artistico e culturale	Valorizzazione sistema museale pubblico e privato	6	6	85	NO
NZ04636	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	R13NZ0463613102565NR13	GRUPPO ANIMATTIVO OVER 65	Assistenza	Anziani	4	4	85	NO
NZ04636	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	R13NZ0463613102566NR13	CRESCERE IN GIOCO 2012	Educazione e Promozione culturale	Animazione culturale verso minori	10	10	85	NO
NZ04636	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	R13NZ0463613102567NR13	PRO NATURA 2012	Ambiente	Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche	2	2	85	NO
NZ05328	COMUNE DI PAGLIETA	R13NZ0532813102996NR13	Ridiamo vita al territorio	Educazione e Promozione culturale	Interventi di animazione nel territorio	2	2	85	NO
NZ05328	COMUNE DI PAGLIETA	R13NZ0532813102997NR13	Dire, fare, riciclare	Ambiente	Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche	2	2	85	NO
NZ03277	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	R13NZ0327713102407NR13	Colori Volontari	Assistenza	Disabili	10	10	84	NO
NZ03277	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	R13NZ0327713103305NR13	Dis-abil-mente	Assistenza	Disabili	10	10	84	NO
NZ03336	COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA SANGRO	R13NZ0333613103476NR13	Vivere le OASI	Ambiente	Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche	4	4	84	NO



NZ01122	COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA -	R13NZ0112213102592NR13	OLTRE LE DIVERSITA'	Assistenza	Disabili	5	6	83 NO
NZ01122	COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA -	R13NZ0112213102594NR13	L'attivit� occupazionale per il pieno sviluppo della persona umana	Assistenza	Disabili	4	4	83 NO
NZ01122	COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA -	R13NZ0112213102597NR13	PROSSIMITA'; L'ABC DELLA SOLIDARIETA' II volontariato per i giovani e le famiglie	Educazione e Promozione culturale	Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)	5	6	83 NO
NZ03582	CONSORZIO CELESTINI/ANO	R13NZ0358213103368NR13	Rosamore	Assistenza	Donne con minori a carico e donne in difficolt�	6	6	83 NO
NZ03582	CONSORZIO CELESTINI/ANO	R13NZ0358213103369NR13	Opera d'Amore	Assistenza	Disagio adulto	8	8	83 NO
NZ01055	COMUNE DI RIPATRANSONE	R11NZ0105513103075NR13	Partecipativi	Assistenza	Devianza sociale	7	7	82 NO
NZ02080	CROCE BIANCA ONLUS	R13NZ0203013101936NR13	IO PROTEGGO	Protezione Civile	Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamit� naturali	5	5	82 NO



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO
MARITTIMO

**Avviso di deposito ai sensi della L.R.
12.04.1983, n. 18 e dell'art. 14 Parte II^ del
D.Lgs n. 15272006 e ss.mm.ii**

IL Dott. Giancarlo ZAPPACOSTA Dirigente del
Servizio Politiche Turistiche

RENDE NOTO

che la Giunta Regionale con Deliberazione n.
568 del 5/08/2013 ha:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 1883 testo in
vigenza, riadottato documento di modifica
ed integrazione del Piano Demaniale
Marittimo (PDM) - all. A -, corredato della
relazione illustrativa - all. B - e
dell'aggiornamento della tavola 3 "Analisi
delle attività e delle strutture del territorio
costiero" - all. C - ;
- ai sensi dell'art. 14 della Parte II^ del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. adottato il Rapporto
Ambientale redatto sulle modifiche
Integrazioni del PDM, corredato dal
documento di Sintesi non tecnica e dallo
Studio di Incidenza (VINCA)

Ai sensi dell'art. 6-bis della L.R. 18/83 testo
vigente e dell'art. 14 della Parte II^ del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. gli elaborati verranno
depositati, per 60 (sessanta) giorni consecutivi
a decorrere dal 23 settembre 2013, presso la
Segreteria delle Province di Teramo, Pescara e
Chieti e dei Comuni di Martinsicuro, Alba
Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto Degli
Abruzzi, Pineto, Silvi, Città S. Angelo,
Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare,
Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni,
Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino,
Vasto e San Salvo.

Chiunque può prenderne visione e presentare
istanze e memorie in merito al contenuto del
documento nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla data di deposito.

Pescara, lì 3 settembre 2013

IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo ZAPPACOSTA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA

**Decreto del presidente
dell'amministrazione provinciale
dell'Aquila n. 39 del 29/08/2013**

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e degli artt. 8-bis e 8-ter della Legge
Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.

**"Piano di Ricostruzione del Comune di
Goriano Sicoli"
ai sensi dell'art. 14 L. 77/2009
Attuazione degli interventi urbanistici ed
edilizi**

IL PRESIDENTE**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis Legge
77/2009 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 "... i Sindaci dei Comuni di cui
all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa
con il Presidente della Regione Abruzzo -
Commissario delegato ai sensi dell'articolo
4, comma 2, d'intesa con il Presidente della
Provincia nelle materie di sua competenza,
piani di ricostruzione del centro storico
delle città, (.....) definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la
ripresa socio-economico e la
riqualificazione dell'abitato nonché per
facilitare il rientro delle popolazioni sfollate
nelle abitazioni danneggiate dagli eventi
sismici del 2009....";
- il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del
Commissario delegato per la Ricostruzione -
Presidente della Regione ha indicato le
"Linee guida per la ricostruzione" dei centri
storici colpiti dal sisma indicando modalità
e procedure per la redazione e attuazione
dei piani di ricostruzione;
- nell'ambito delle attività di ripianificazione
del territorio e ricostruzione dei centri
storici, ai sensi della L. 77/2009,

l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere il Piano di ricostruzione del Comune di Goriano Sicoli;

- con Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 22.12.2011, avente ad oggetto: "Adozione Piano di Ricostruzione- Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.3/2011, art, 6 comma 4" è stato adottato detto piano al fine della sottoscrizione dell'intesa di cui all'art. 14, co. 5 bis, L. 77/2009;

TENUTO CONTO CHE:

- con l'entrata in vigore della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione dell'emergenza e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III;
- in particolare, l'art. 67-quinquies della richiamata L. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77 del 24 giugno 2009, *"definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica"*;
- lo stesso articolo precisa che *"Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la Provincia competente"*;

PRESO ATTO CHE:

- l'Amministrazione di Goriano Sicoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21.12.2012 avente ad oggetto: *"L.77/2009 art.14- Piano di Ricostruzione di Goriano Sicoli-Richiesta di accordo di Programma di cui agli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983 ed approvazione schema accordo di programma"* ha formalizzato la richiesta di accordo di programma, dichiarando la valenza urbanistica del Piano di ricostruzione, in ossequio al citato disposto normativo;

- l'Amministrazione di Goriano Sicoli, con nota prot. 787 del 03.06.2013 ha convocato, per il giorno 12.06.2013, una specifica Conferenza dei Servizi con la Provincia dell'Aquila finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- nella richiamata Conferenza dei Servizi del 12.06.2013, tenutasi tra il Comune e la Provincia dell'Aquila si è concordato e ritenuto ammissibile il ricorso all'Accordo di Programma per il Piano di Ricostruzione di Goriano Sicoli, ai sensi del comma 5 dell'art.8 bis della L.R. n.18/83 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE è stata espletata la procedura formativa del suddetto Piano di Ricostruzione, ai sensi delle normative vigenti in materia;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:

- in data 12 giugno 2013, al fine dell'approvazione del Piano di Ricostruzione del richiamato Comune, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Dott. Antonio Del Corvo ed il Sindaco del Comune Sig. Rodolfo Marganelli l'Accordo di programma avente ad oggetto: *"Piano di Ricostruzione del Comune di Goriano Sicoli"*, previa asseverazione del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L'Aquila attestante la valenza urbanistica del piano ai sensi del richiamato art.67 quinquies della L.134/2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 luglio 2013, il Comune ha ratificato il citato Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art.34 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore;
- con nota prot. 1201 del 9 agosto 2013, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. 54174 del 23.08.2013, detto Comune ha trasmesso la citata deliberazione n. 11/2013 di ratifica dello accordo stesso;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 2012 n.134;

DECRETA

di approvare l'Accordo di Programma avente ad oggetto **"Piano di Ricostruzione del Comune di Goriano Sicoli"**, sottoscritto in data 12 giugno 2013, che allegato al presente Decreto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all'approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Goriano Sicoli in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell'art. 34 comma 6 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 3 luglio 2013.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, lì 27/08/2013

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Del Corvo

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE V - OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONI
U.O. INFRASTRUTTURE TERRITORIALI

Allegato 4
**PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ**

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

"Progetto Speciale Regionale - Area interna e collinare della Provincia di Pescara - Lavori di miglioramento e sistemazione del tronco

stradale ex 151, Passo Cordone-Cappelle sul Tavo"

PROPONENTE

Provincia di Pescara - Settore V Opere Pubbliche e Manutenzioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. Allegato IV punto 7 lettera g) strade extraurbane secondarie

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La strada si sviluppa sul territorio dei Comuni di Loreto Aprutino, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo, nella fascia che costeggia il Fiume Tavo, dapprima in sponda sinistra, e successivamente nel tratto finale in sponda destra. Essa si estende per complessivi 14.775 mt. circa ed ha origine in Comune di Loreto Aprutino, contrada Farina, in corrispondenza del bivio che dalla ex S.S. 151 porta alla contrada Fiume - Colle Ospedale, per terminare in Comune di Città Sant'Angelo, via Piano di Sacco.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

La Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo in data 17.02.2000 hanno sottoscritto una convenzione (n.1/2000) in esecuzione della deliberati Giunta regionale n. 2588 del 10.12.1999 con la quale si è deciso di affidare in concessione alla Provincia di Pescara la realizzazione della progettazione esecutiva del tronco stradale ex 151, Passo Cordone-Cappelle sul Tavo. La Regione ha così inteso realizzare la progettazione esecutiva del tratto stradale passo Cordone Montesilvano e relativi raccordi a completamento della progettazione della strada a scorrimento veloce Penne - Montesilvano.

La strada si sviluppa sul territorio dei Comuni di Loreto Aprutino, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo, nella fascia che costeggia il Fiume Tavo, dapprima in sponda sinistra, e successivamente nel tratto finale in sponda destra. Essa si estende per complessivi 14.775 mt. circa ed ha origine in Comune di Loreto Aprutino, contrada Farina, in corrispondenza del bivio che dalla ex S.S. 151 porta alla contrada Fiume - Colle Ospedale, per terminare in Comune di Città Sant'Angelo, via Piano di Sacco.

L'intero intervento può essere suddiviso in 6 tratti stradali di cui 3 sono concepiti come adeguamento in sede mentre i restanti 3 tratti

sono di nuova realizzazione. E' prevista la realizzazione di due viadotti.

La strada appartiene alla categoria C2 del D.M. 05.11.2001 corrispondente ad una strada a singola carreggiata la cui piattaforma, della larghezza complessiva di ml 9,50, è costituita da due corsie (una per senso di marcia) di larghezza 3,50 mt affiancate da banchine laterali carrabili di ml 1,25 ciascuna.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Provincia di Pescara – Settore V Opere
Pubbliche e Manutenzioni
Piazza Italia, 30
65121 Pescara

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo D'INCECCO

CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
*SERVIZIO 4° - URBANISTICA E ASSETTO ED USO
DEL TERRITORIO*

Avviso di deposito di adozione ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e del comma 8 bis dell'art. 20 della L.R. 18/83, così come modificata ed integrata dalla L.R. 62/2012, del Piano di Lottizzazione di Iniziativa privata per attività produttive PUA (Piano Urbanistico Attuativo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 136 del 01.08.2013, ha adottato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e del comma 8 bis dell'art. 20 della L.R. 18/83, così come integrata dalla L.R. 62/2012, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per attività produttive PUA (Piano Urbanistico Attuativo). Ditte: REM Spa, VIVA sas, Mafina sas, AREA sas;
- che la deliberazione e gli elaborati costituenti il Piano di Lottizzazione per attività produttive PUA adottato sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cepagatti, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A., durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, si possono presentare osservazioni al Piano di Lottizzazione per attività produttive PUA adottato. Si precisa che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine, saranno irricevibili.

Il Responsabile Servizio n. 4
Dott. Arch. Francesco Chiavaroli

CITTA' DI PESCARA

Decreto di espropriazione n. 333/3190 del 30.07.2013 - Comprensorio pedecollinare nord - Riquilificazione urbana e realizzazione asse viario di collegamento tra Via Ferrari, Via Caravaggio e Via dell'emigrante

Omissis

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 01.08.2008, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, dichiarativo di pubblica utilità, relativo ai lavori in oggetto ed è stata disposta l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico vigente;

Omissis

VISTA la nota del 14.04.2009 prot. 1692/LL.PP del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si evidenzia il presupposto per il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'art. 22 bis, comma 1, del DPR 327/2001;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3 del 08.05.2009, notificato alle ditte espropriande nei modi e termini di legge, con il quale è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori in argomento e sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione, con la precisazione che le stesse sarebbero state proporzionalmente adeguate alla effettiva superficie da espropriare, esattamente determinata a seguito di redazione del frazionamento catastale ed alle risultanze dello stato di consistenza;

DATO ATTO che l'esecuzione del suddetto decreto mediante immissione in possesso degli immobili è avvenuta in data 28 maggio e 4 giugno 2009 e, in dette sedi, si è provveduto a redigere i relativi verbali e stati di consistenza;

Omissis

PRESO ATTO del contratto di locazione 252/2009 sottoscritto in data 17.12.2009 dalla Società RETE FERROVIARIA ITALINA S.p.a. e l'allora Dirigente del Settore Lavori Pubblici per le aree di proprietà della Società stessa;

VISTI i tipi di frazionamento catastale nn. 64845.1/2013 prot. PE0064845 del 20.05.2013 relativo alle p.lle nn. 2578 (ex 1219) e 2576 (ex 1231), e 64503.1/2013 prot. PE0064503 del 21.05.2013 relativo alle p.lle 3270 (ex 2133), 3267 (ex 2129) e 3264 (ex 301), trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento al Servizio Espropriazioni con nota prot. 132073 del 30.05.2013;

PRESO ATTO che dalle risultanze dei suindicati frazionamenti è emerso che la particella n. 1354 del foglio di mappa 12 per la

parte di mq. 12, non risulta essere interessata dai lavori e, pertanto, non verrà espropriata ma si provvederà alla relativa restituzione alla ditta proprietaria e verrà corrisposta l'indennità di occupazione d'urgenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 237/2225 del 03.06.2013, notificato alle ditte espropriande nei modi e termini di legge, con il quale è stata rideterminata l'indennità provvisoria di espropriazione secondo le risultanze dei frazionamenti catastali ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della nota prot. 146572 del 18.06.2013, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, vista l'imminente scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, ha chiesto l'emissione del Decreto di Espropriazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., differendo l'emanazione degli atti amministrativi necessari al perfezionamento del procedimento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001, *"il decreto di esproprio può essere emanato qualora:*

- a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, ... , e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;*
- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;*
- c) sia stata determinata, anche in via provvisoria, l'indennità di espropriazione"*

Omissis

CONSIDERATO che, pertanto, oltre all'indennità di espropriazione già prevista nella tabella di seguito riportata, verrà corrisposta l'indennità di occupazione d'urgenza, calcolata a decorrere dalla data di immissione in possesso e fino a quella dell'effettivo pagamento dell'indennità;

Omissis

DECRETA

1. di pronunciare l'espropriazione disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Pescara degli immobili occorrenti ai lavori del Comprensorio

pedecollinare Nord - riqualificazione urbana e realizzazione asse viario di collegamento tra via Ferrari, via Caravaggio

e via dell'Emigrante, come risultante dalla tabella di seguito riportata:

N.	DATI CATASTALI				Indennità di espropriazione €
	Intestatari catastali	Foglio	Particella	Superficie mq.	
1	NERONE DOMENICO nato a PESCARA il 19/03/1948NRNDNC48C19G482Y	7	2578 (ex 1219)	63	€ 2.787,50
	NERONE WALTER nato a PESCARA il 16/08/1952NRNWTR52M16G482F		1220	30	€ 1.125,00
2	* CARLO MARESCA S.P.A con sede in PESCARA	7	2576 (ex 1231)	1198	€ 23.602,50
3	BELLUCCI SESSA ANTONIO; fu FRANCESCO	12	3270 (ex 2133)	1	€ 12,50
			3267 (ex 2129)	62	€ 775,00
4	* CAMILLO MARCANTONIO s.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio con sede in MOZZAGROGNA 02053370694	12	3266 (ex 2125)	6	€ 1.176,00
5	CETRULLO Eugenio nato a PESCARA il 01/11/1917 CTRGNE17S01G482F DONADIO Francesco nato a CAPPELLE SUL TAVO il 18/11/1925 DNDFNC25S18B681Q IMPRESA CE .DO DI CETRULLO EUGENIO E DONADIO FRANCESCO S .N .C .CON SEDE IN PESCARA VIA R. MARGHERITA 55 GIORGINI Stefania nata a GUARDIAGRELE il 04/08/1970 GRGSFN70M44E243D GIORGINI Velio nato a CHIARAVALLE il 24/09/1937 GRGVLE37P24C615F	12	3264 (ex 301)	152	€ 1.900,00

C
C
N
T
I
N
U
A
N
·
5

MARIANI Silvana nata a PESCARA il 30/10/1937 MRNSVN37R70G482Y
 PORRECA Bruno nato a CARUNCHIO il 15/07/1930 PRRBRN30L15B853D
 DEL PROPOSTO Paolo nato a PESCARA il 28/04/1947 DLPPLA47D28G482I
 RICCI Olga;MAR.DEL PROPOSTO nata a PESCARA il 19/02/1948 RCCLGO48B59G482W
 FRANCESCHELLI Claudio nato a MONTAZZOLI il 24/08/1930 FRNCLD30M24F433P
 D`ALESSANDRO Sergio nato a PESCARA il 19/07/1938 DLSSRG38L19G482B
 BENEDICENTI Adriana nata a ORTONA il 24/09/1911 BNDDRN11P64G141V
 CICCONETTI Grazia nata a REGGIO DI CALABRIA il 09/12/1960 CCCGRZ60T49H224Y
 LEONARDI Mirella nata in ETIOPIA il 16/08/1944 LNRMLL44M56Z315T
 BALBO Carmela nata a TORRE DE` PASSERI il 16/09/1951 BLBCML51P56L263E
 FILIANI Cristina nata a ATRI il 02/08/1985 FLNCST85M42A488I
 FILIANI Paola nata a ATRI il 24/10/1983 FLNPLA83R64A488O
 DI ADDARIO Angelo nato a CUGNOLI il 01/05/1938 DDDNGL38E01D201K
 BENEDICENTI Giuliano nato a CANSANO il 07/03/1920 BNDGLN20C07B624T
 VIOLA Gilda;MAR.BENEDICENTI nata a PIANELLA il 09/03/1935 VLIGLD35C49G555C
 DURINI Maria Natalina nata a PESCARA il 19/10/1952 DRNMNT52R59G482Q
 DURINI Mario nato a PESCARA il 04/07/1948 DRNMRA48L04G482S
 DURINI Mauro nato a PESCARA il 02/02/1977 DRNMRA77B02G482R
 FEDELI Pierfrancesco nato a PESCARA il 06/02/1965 FDLPFR65B06G482Y
 CUSINO Stefania nata a TORINO il 24/08/1968 CSNSFN68M64L219Z
 REGGIANI Malvina nata a PESARO il 19/02/1934 RGGMVN34B59G479O
 MARIANI Luca nato a ROMA il 26/04/1972 MRNLUCU72D26H501Y
 MARIANI Marcello nato a L`AQUILA

CONTINUA N. 5

C C N T I N U A N . 5	il 30/05/1930 MRNMCL30E30A345X MARIANI Monica nata a ROMA il 24/04/1966 MRNMNC66D64H501W			
	VALENTINI Giulia nata a AVEZZANO il 09/09/1935 VLNGLI35P49A515W LA BARBA DI PIETRANTONIO Rosaria nata a TOLLO il 21/08/1959 LBRRSR59M61L194E DI DOMIZIO Emilia nata a PESCARA il 21/04/1965 DDMMLE65D61G482F DI PASQUALE Maria Pia nata a SPOLTORE il 18/04/1942 DPSMRP42D58I922R * ALFE S.R.L. con sede in ROMA 05688191005 BRANDIMARTE Maria Cecilia nata a PESCARA il 02/02/1952 BRNMCC52B42G482E FRANCESCHETTI Ottavio nato a CESENA il 03/05/1943 FRNTTV43E03C573F SANTILLI Raffaella nata a PESCARA il 14/05/1961 SNTRFL61E54G482R MAZZONI Gianfranco nato a TERAMO il 11/05/1959 MZZGFR59E11L103W ATALMI Letizia nata a ATRI il 12/06/1974 TLMLTZ74H52A488V GALASSO Gianluca nato a PESCARA il 04/12/1974 GLSGLC74T04G482S PARNAZZINI Alessandro nato a PESCARA il 12/08/1967 PRNLSN67M12G482U DE AMICIS Barbara nata a PESCARA il 21/04/1971 DMCBBR71D61G482X MATOSEVIC Ljiljanan nata in IUGOSLAVIA il 13/05/1942 MTSLLJ42E53Z118U GIULIANI Elio nato a CORVARA il 17/12/1940 GLNLEI40T17D078P DI CENSO Lucia Ambra nata a SULMONA il 26/08/1954 DCNLMB54M66I804V NATALE Maria nata a LORETO APRUTINO il 30/08/1922 NTLMRA22M70E691U			

CONTINUA N. 5

*ALLE SOCIETA', OLTRE ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, SARA' CORRISPOSTA L'IVA AL 21%

2. di provvedere, successivamente, all'emanazione di tutti i necessari ed ulteriori atti amministrativi al fine del completamento del iter procedimentale;

3. di provvedere, altresì, alla restituzione della p.lla 1354 del foglio di mappa 12, per la quale si era proceduto all'immissione in possesso per mq. 12 e non più necessaria

alla realizzazione dei lavori in oggetto, con la precisazione che verrà corrisposta alla ditta proprietaria, l'indennità di occupazione d'urgenza dalla data dell'immissione in possesso del 28.05.2009 e fino alla materiale restituzione;

RENDE NOTO

Omissis

- che il presente decreto sarà inviato entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.A. e verrà trascritto senza indugio presso la Conservatoria dei RR.II. con le consequenziali variazioni presso il Catasto;

Omissis

- che la procedura espropriativa proseguirà con l'emanazione dell'Ordinanza di pagamento/deposito alle ditte accettanti/non accettanti, alla quale seguiranno le relative liquidazioni;

Omissis

- che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio Trisi

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2013 - Variante alle norme tecniche di attuazione allegata al vigente P.R.G. - artt. 5 - 22 - 24 - approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L. 241/90 nel testo vigente;
- 2) Di accogliere l'osservazione formulata dall'Amministrazione Provinciale nel parere rimesso in data 24.06.2011 al prot. n. 986;
- 3) Di prendere atto del Nulla Osta rimesso dal Corpo Forestale dello Stato in data 02.03.2011 prot. 5132;
- 4) Di approvare le modificare agli articoli 5 - 22 e 24 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., secondo il testo di seguito riportato:

L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al primo comma recita:

"Laddove non è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12."

Tale comma deve essere modificato nel modo seguente:

"Laddove non è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e salvo quanto successivamente indicato per alcune zone e sulle tavole di P.R.G. assunte come P. di R., tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti di antistanti edifici esistenti reciprocamente antistanti è prescritta una distanza minima assoluta pari a 10 metri. all'altezza del fabbricato più alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e nel caso di edifici ricadenti nelle zone C qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12."

Limitatamente alla zona "C" la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto. Tale altezza opera anche ove una sola parete sia finestrata semprechè gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri.

L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "a" al terzo comma recita:

~~*"Restano escluse dal computo delle distanze eventuali costruzioni monopiano adibite ad"*~~

~~uso diverso dall'abitazione (tipo garage, depositi, ripostigli, ecc...) ed avulse dal fabbricato principale nei confronti delle quali resta valido quanto indicato dalle norme del Codice Civile."~~

Tale norma deve essere abrogata.

L'art. 5 delle N.T.A. alla lettera "b" recita:
 "Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di:

- mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7;
- mt. 7 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15;
- mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15."

Tale norma deve essere modificata nel modo seguente:

"Salvo quanto espressamente specificato per alcune zone e nella successiva lettera c, la distanza tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti), deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (compresi i marciapiedi) maggiorata di

- mt. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a mt.7;
- **mt. 7.50** per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt.15;
- mt. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15."

L'art. 22 N.T.A. alla lett. "a" recita:
 " e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per l'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ai distacchi, alle distanze dai confini indicati per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi a parcheggio cosi` come indicato nell'art. 3-I fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengano realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale

sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozona dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione";

Tale norma deve essere modificata nel modo seguente:

a) e` consentita la sopraelevazione fino a due piani e per un'altezza massima di 7.50 ml. di tutti gli edifici monopiano in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, ~~ai distacchi, alle distanze dai confini indicati~~ per la sottozona di appartenenza a condizione che, ad opera compiuta la superficie edificabile complessiva non superi mq. 250 e che a piano terra vengano realizzati spazi per parcheggio cosi` come indicato nell'art.3-I ~~fermo restando i distacchi previsti dal Codice Civile. Quando al piano terra vengano realizzati i negozi, i parcheggi previsti devono essere accessibili al pubblico e a diretto contatto con la strada. Tale sopraelevazione puo` anche seguire il perimetro esterno preesistente. Sono però consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti in sopraelevazione la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva con un minimo di 3.50 mt. Nel caso in cui tali distanze non siano rispettate le pareti dovranno essere cieche. Lo stesso criterio si applica per tamponature di portici preesistenti. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, e` consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozona dove e` previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo e il volume, vuoto per pieno, dell'immobile da sopraelevare sia inferiore al 20% del volume dell'intero isolato di appartenenza, ovvero, confini con edificio a piu` piani di recente realizzazione e secondo i dettami del vigente regolamento edilizio~~

fermo restando i distacchi dal confine pari a 5,00 mt. ed una distanza di 10,00 dai fabbricati prospicienti. ~~Sono consentite distanze inferiori dal confine solo quando esista preciso accordo tra le parti formalizzato con atto regolarmente registrato e trascritto valevole per se ed aventi causa con il quale il frontista si impegna a realizzare eventuali costruzioni ad una distanza non inferiore a 10,00 mt.;~~ Sono consentite tamponature di portici esistenti alla data del 02 aprile 1968 a condizione che non venga superata la superficie massima consentita di 250 mq. in tal caso le vedute potranno essere realizzate solo nel caso siano rispettate le distanze minime previste dal codice civile. La sopraelevazione degli edifici ad un solo piano, alle condizioni sopra espresse, è consentita anche nel caso in cui dette costruzioni ricadano in sottozona dove è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo quando sia nei pressi di edificio a più piani. Fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all'art. 9 del D.M. 1444/68, qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

L'art. 22 N.T.A. alla lett. "b" recita:

~~"In caso di ristrutturazioni in ampliamento e/o la costruzione di nuovi edifici per le parti che non superino i due piani di altezza fuori terra ed un'altezza massima di 7.50 ml, ivi compresi quelli del punto a del presente articolo, fermi restando gli indici fondiari fissati per ciascuna sottozona, l'edificazione può anche avvenire alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti ed insistenti sui lotti limitrofi all'area oggetto di intervento alla data di adozione del P.R.C. In tal caso sono consentite aperture di vedute dirette solo in quelle pareti la cui distanza dai confini sia pari ad 1/2 dell'altezza complessiva dell'edificio da realizzare con un minimo di mt. 3.50. Nel caso in cui tali distanze non~~

~~siano rispettate le pareti dovranno essere cieche".~~

Tale norma deve essere eliminata.

L'art. 22 N.T.A. lett. "c" al primo comma recita: "In tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml. 5.00."

Si propone la modifica dell'art. 22 lett. "c" delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore al primo comma:

"In tutti gli altri casi non previsti al precedente punto a) e b), il distacco minimo di un fabbricato (sia che abbia pareti finestrate oppure no) rispetto al confine del lotto contiguo, deve essere pari ad un 1/2 dell'altezza del fronte prospettante, fermo restando un distacco minimo assoluto di ml.5.00." Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68.

L'art. 24 N.T.A. all'ultimo comma recita:

"L'intervento è condizionato al rispetto dei seguenti indici:

- indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq;
- altezza massima dei fabbricati, mt. 13.50;
- distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, e dai confini di lotti contigui, mt.5.00;
- standards parcheggi come da art. 7.4;
- la superficie coperta non potrà eccedere il 35% della superficie fondiaria."

Tale norma deve essere modificata nel modo seguente:

"L'intervento è condizionato al rispetto dei seguenti indici:

- indice di utilizzazione fondiaria pari a 0.85 mq/mq;
- altezza massima dei fabbricati, mt. 13.50;
- distanza minima dai confini fronte strada pari a mt. 6.00, salvo allineamenti preesistenti, dai confini di lotti contigui, mt. 5.00, ~~1/2 dell'altezza del fronte prospettante~~ fermo restando un distacco minimo assoluto di

~~mt. 5.00 e distanze tra fabbricati pari all'altezza dell'edificio piu` alto e comunque mai inferiore a ml. 10, fermo restando il rispetto dei limiti di distanza tra i fabbricati stabilito all'art. 9 del D.M. 1444/68;~~

~~- standards parcheggi come da art. 7.4; la superficie coperta non potra` eccedere il 35% della superficie fondiaria.~~

Con l'introduzione delle modifiche dovute all'accoglimento dell'osservazione di cui al punto 2 della presente Deliberazione.

5) Dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, compreso la riscrittura del testo coordinato della normativa tecnica di attuazione conseguente all'accoglimento dell'osservazione formulata dall'Amministrazione Provinciale con il Provvedimento Dirigenziale n. 986 del 22.06.2011.

Omissis

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Di Marco Nicola

Il Segretario Generale
f.to Dott. Vincenzo Benassai

CITTA' DI SAN GIOVANNI TEATINO

Deliberazione C.C. n. 57 del 14.11.2011 - Conclusione procedimento di variante relativo all' approvazione variante P.R.G. art. 19 d.p.r. 327/01 - "Realizzazione parcheggio pubblico in Localita' Dragonara"

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- Prendere atto del parere rimesso dal Servizio Urbanistica Provinciale con lettera del 19.12.2011 n. 68898 secondo cui la variante al PRG disposta per "Realizzazione di un parcheggio pubblico in localita' Dragonara" puo` essere ritenuta compatibile

con gli indirizzi e contenuti del vigente P.T.C.P.;

- Disporre, quindi, in virtù del co. 5 dell'art. 9 del DPR 327/01, l'efficacia della deliberazione n. 57 adottata nella seduta del 14 novembre 2011.

Omissis

IL SINDACO
F.to L. Marinucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Jean Dominique Di Felice

COMUNE DI CHIETI
VI Settore-Pianificazione e Valorizzazione del Territorio
I° Servizio-Pianificazione, SIT e Gestione Programmi Complessi

Prot. n. 43647

AVVISO

Con deliberazione di Consiglio Comunale 22 maggio 2013, n. 502, sono state approvate le

Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante specifica al PRG adottata con DCC 08.08.2011, n.240, recante:

- nuova perimetrazione della zona omogenea A - Centro Storico;
- censimento dei fabbricati di interesse storico/architettonico;
- variante alla classificazione di alcuni fabbricati del Centro Storico adiacenti alle mura storiche;
- modifiche al Capo VII, art.8 e Capo VIII, artt. 2, 3 e 4 delle NTA della Variante Generale al PRG - Piano dei Servizi.

Il presente Avviso costituisce altresì **ripubblicazione** delle variazioni apportate agli Allegati alla DCC 502/2013, così come in essi evidenziate.

Pertanto,

SI RENDE NOTO

che la predetta Deliberazione è depositata presso il VI Settore, Pianificazione e Valorizzazione del Territorio, 1° Servizio,

affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Pubblicità all'Avviso viene effettuata, ai sensi dell'art.10 LR 18/83 e smi, con inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per giorni quarantacinque ed affissione di manifesti murali nel territorio comunale nonché inserzione su quotidiano regionale a valenza locale.

Chieti, 09 agosto 2013

Il Funzionario Tecnico del 1° Servizio
Arch. Lucia Morretti

Il Dirigente ad interim del Settore
Ing. Paolo Intorbida

COMUNE DI CHIETI
VI Settore-Programmazione e Valorizzazione
del Territorio
1° Servizio-Pianificazione Territoriale

Prot. n.49064

AVVISO

Con atto del Consiglio Comunale n. 506 del 03.06.2013, pubblicato all'Albo Pretorio in data 29.07.2013 e recante all' oggetto:

“ Recepimento delle disposizioni della LR n. 49 del 15.10.2012 e smi ”

è stato deliberato:

di recepire la LR n. 49 del 15.10.2012 e smi e di avvalersi delle premialità previste dall'art.3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della LR 49 del 15.10.2012 – pubblicata sul BURA ordinario n. 56 del 31.10.2012 nel testo modificato con LR 18.12.2012, n. 62 pubblicata su BURA Speciale n. 92 del 21.12.2012 – escludendo dall'applicazione i soli casi già disciplinati per legge (omissis).

SI RENDE NOTO

che la predetta Deliberazione è depositata presso gli Uffici del VI Settore, 1° Servizio Pianificazione Territoriale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Pubblicità al presente Avviso viene effettuata attraverso inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Chieti, 10.09.2013

Il Funzionario Tecnico
Arch. Lucia Morretti

Il Dirigente ad interim del Settore
Ing. Paolo Intorbida

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara
SETTORE TECNICO

AVVISO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale di Torre de' Passeri n. 18 del 11/07/2013 ad oggetto: “Adozione Variante al P.R.E. – Piano Particolareggiato della Zona Produttiva D3.”

RENDE NOTO

Che presso la segreteria sono depositati a libera visione del pubblico, durante le ore d'ufficio, gli atti relativi alla “Variante al P.R.E. – Piano Particolareggiato della Zona Produttiva D3” adottata con l'anzidetto atto deliberativo; Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 delle L.R. 18 del 12.04.1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla “Variante dell'art. 37 comma B delle N.T.A. del P.R.E. vigente del Comune di Torre de' Passeri,” avrà la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi decorrenti da giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA); Eventuale osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA.

INOLTRE RENDE NOTO CHE

I termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza,

proposte o contributo, dopo tali termini, sono irricevibili.

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo.
Torre de' Passeri Lì

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Gianni D'Addazio

COMUNE DI TURRIVALIGNANI
(Provincia di Pescara)

AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19.08.2013 avente ad oggetto: "Costruzione di un manufatto da destinare ad uso artigianale in variante al vigente strumento urbanistico. Ditta Turri Legnami di Tortorelli Teresa & C. s.a.s. Pratica S.U.A.P. n. 1750/2011. Approvazione.",

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale sono depositati, a libera visione del pubblico durante le ore d'ufficio, gli atti relativi alla variazione del vigente strumento urbanistico comunale per la "costruzione di un manufatto da destinare ad uso artigianale" da parte della Ditta "Turri Legnami di Tortorelli Teresa & C. s.a.s." con sede a Turrialignani in Via Belvedere 66, sul terreno catastalmente individuato al Foglio di mappa n. 6 particelle nn. 115 e 117, che pertanto viene destinato a zona artigianale e industriale, normata dall'art. 50 delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico.

Turrialignani, 29 Agosto 2013

IL SINDACO
Rag. Luigi Canzano

SNAM RETE GAS SPA

Avviso al pubblico

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

Metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento SACCI", costituito da:

- 1° tratto: Sella di Corno - Madonna delle Fornaci DN 400 (16") DP 75 bar;
- 2° tratto: Madonna delle Fornaci - Località S. Giovanni DN 250 (10") DP 75 bar;
- Rifacimenti All.ti ai comuni di Pizzoli e Cagnano Amiterno DN 100 (4") DP 75 bar.

Snam Rete Gas S.p.A., Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, cap 20097, ed uffici in Modugno (BA) in viale delle Violette, 12 cap. 70026, capitale sociale euro 1.200.000.000,00 i.v., codice fiscale e P.IVA. n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271, in data 26 luglio 2013 ha presentato alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Energia e Ambiente - istanza per la valutazione di assoggettabilità a verifica di impatto ambientale dell'opera in oggetto.

L'opera ha lo scopo di sostituire l'esistente "Allacciamento Sacci", gasdotto ormai vetusto che interessa aree di recente urbanizzazione. L'intervento di sostituzione della condotta, oltre a consentire incrementi delle forniture, garantisce il rispetto degli standard propri di Snam Rete Gas S.p.A. per quanto concerne i livelli di sicurezza e affidabilità di esercizio della rete di trasporto.

L'opera si sviluppa in Regione Abruzzo, interessando i comuni di Scoppito, L'Aquila, Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno, tutti in provincia di L'Aquila.

Copia dello studio di verifica di assoggettabilità a verifica di impatto ambientale relativo all'opera in oggetto è depositata presso i comuni di Scoppito, L'Aquila, Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno, tutti in provincia dell'Aquila ed è inoltre consultabile sul sito informatico della Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Energia e Ambiente. Il presente avviso è pubblicato sul BURA del 09.10.2013

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione presso le Amministrazioni su indicate e presentare eventuali osservazioni.

Modugno (BA) 24.09.2013

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT e raccordi BT alla rete esistente in Via Tevere e Via Palermo nel Comune di Teramo (TE). Prat.10-13-TE Iter 668088

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT e raccordi BT alla rete esistente in Via Tevere e Via Palermo nel Comune di Teramo (TE). Prat.10-13-TE Iter 668088.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo -Settore 13 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Il Referente P.L.A
Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Realizzazione di un tratto di linea MT 20 kV in cavo interrato per l'adeguamento al carico degli impianti necessari all'allaccio del cliente Terna S.p.A. in Comune di Collarmele (AQ) . Pratica n° 271/D - Iter 658532.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la realizzazione di un tratto di linea MT 20 kV in cavo interrato per l'adeguamento al carico degli impianti necessari all'allaccio del cliente Terna S.p.A. in Comune di Collarmele (AQ) . Pratica n° 271/D - Iter 658532.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con Osservanza

Roma, lì 21.08.2013

Referente PLA/AQ
Mauro Adeante

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
UNITA' PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di m. 160 e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata Verattiera nel Comune di Cepagatti (PE)

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti



Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 160 e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata Verattiera nel Comune di Cepagatti(PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in doppio cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 160 e nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata Verattiera nel Comune di Cepagatti (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26.03.2002.

La costruzione interesserà la Strada Comunale "Via Verattiera" e la SS "Piceno Aprutina" in Comune di Cepagatti.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Andrea Gianfagna

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it